



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Berna, il 15 ottobre 2008

**Revisione della legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di
provenienza e della legge per la protezione degli stemmi pubblici e di al-
tri segni pubblici**

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Indice

1	Contesto	3
2	Procedura di consultazione	3
3	Sintesi dei risultati	3
3.1	Indicazione di provenienza dei prodotti	3
3.2	Indicazione di provenienza dei servizi	6
3.3	La croce svizzera e lo stemma svizzero	6
3.4	Registro per le indicazioni geografiche.....	7
3.5	Nuovi marchi di garanzia o marchi collettivi	7
3.6	Altri elementi della revisione	8
3.7	Altre proposte.....	8
4	I risultati in dettaglio	9
4.1	Indicazione di provenienza dei prodotti	9
4.2	Indicazione di provenienza dei servizi	27
4.3	La croce svizzera e l'emblema svizzero	28
4.4	Registro per le indicazioni geografiche.....	36
4.5	Nuovi marchi di garanzia o marchi collettivi	39
4.6	Altri aspetti della revisione	44
4.7	Altre proposte.....	46
5	Consultazione	47

Allegati

Allegato 1	Elenco delle sigle dei partecipanti alla consultazione
Allegato 2	Elenco dei partecipanti alla consultazione

1 Contesto

Un numero crescente di imprese utilizza per i propri prodotti o servizi indicazioni quali «Svizzera», «qualità svizzera», «made in Switzerland» o la croce svizzera. Si moltiplicano tuttavia anche gli abusi e la regolamentazione attuale non è più sufficiente per combatterli. Innanzitutto il diritto vigente disciplina in modo troppo generico i presupposti per utilizzare la designazione «Svizzera». Inoltre non è più ammissibile vietare l'apposizione della croce svizzera sui prodotti, consentendone invece l'uso per i servizi. Infine, gli abusi non vengono combattuti con sufficiente determinazione né in Svizzera né all'estero.

I postulati Hutter (06.3056 «Protezione del marchio Svizzera») e Fetz (06.3174 «Tutela del marchio Made in Switzerland») incaricano il Consiglio federale di illustrare al Parlamento le possibilità per migliorare la protezione del «marchio Svizzera» e, in particolare, di esaminare l'opportunità di adottare provvedimenti, soprattutto legislativi, volti a rafforzare la tutela dell'indicazione di provenienza «Svizzera».

In un rapporto del 15 novembre 2006 intitolato «Protezione della designazione "Svizzera" e della croce svizzera», il Consiglio federale ha proposto di adottare diverse misure per proteggere in modo più efficace la designazione «Svizzera» e la croce svizzera, e più precisamente di elaborare un progetto di revisione della legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza e della legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici.

Questo progetto di revisione, denominato «Swissness», persegue un duplice obiettivo: da un lato si prefigge di rafforzare, nei limiti del possibile e quando è opportuno, la protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera a livello nazionale e internazionale; d'altra parte, intende definire con più chiarezza, trasparenza e certezza giuridica la designazione «Svizzera» e la croce svizzera.

2 Procedura di consultazione

Il 28 novembre 2007 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di avviare una consultazione sull'avamprogetto di revisione della legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (AP-LPM) e sull'avamprogetto di revisione della legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (AP-LPSP).

La consultazione è stata quindi avviata il 28 novembre 2007 e si è conclusa il 31 marzo 2008. Complessivamente sono giunte 126 risposte, di cui 122 contenevano considerazioni sul contenuto.

3 Sintesi dei risultati

3.1 Indicazione di provenienza dei prodotti

Otto Cantoni (LU, UR, OW, NW, SO, AR, AI, BS), il PPD, il PLR, l'UDC, le associazioni mantello delle città e dei comuni (ACS e UCS), parte delle associazioni mantello dell'economia (Centre patronal, FH, FER, ASA, TVS, Gastrosuisse, UPSV, FSV) e delle organizzazioni giuridiche (ACBIS, E.C.), gli enti turistici (FST, Svizzera Turismo), Swiss AG, Wenger e il TCS sono di principio favorevoli all'avamprogetto di revisione nella forma proposta. Ritengono che la designazione «Svizzera» e la croce svizzera, che sono soprattutto sinonimi di qualità, affidabilità e precisione, siano di grande importanza per l'economia svizzera. Affermano che è necessaria una protezione sicura e credibile per prevenire gli abusi e combatterne le ripercussioni negative per l'immagine della piazza economica svizzera. Riconoscono anche che l'avamprogetto costituisce una soluzione di compromesso che tiene conto degli interessi delle imprese che hanno legami diretti con la Svizzera, ma anche di quelle che sono meno legate al nostro Paese. Il PPD giudica che le misure previste dall'avamprogetto siano appropriate e giustificate dall'interesse pubblico.

Sedici Cantoni (BE, ZH, SZ, ZG, BL, SH, SG, AG, TG, TI, NE, GE, VS, GR, VD, JU), il PS, il SAB, le associazioni per la protezione dei consumatori (Acsi, kf, FPC), parte delle associazioni mantello dell'economia (economiesuisse, Swissmem, USAM, fial, KOS, Switzerland Cheese, PROMARCA, Pubblicità Svizzera, SWISS LABEL, SwissBanking, IG Swiss Made, Proviande, Gallo Suisse, USPV, ASIF, swisscofel, FEA, SAA, CVAM, Forum PMI), degli ambienti agricoli (USC, AGRIDEA, AOC-IGP, Uniterre, PSL, Prométerre, AgorA, VBF, BIO SUISSE, FUS), delle organizzazioni sindacali (USS), delle organizzazioni giuridiche (AROPI, INGRES, LES, ASAS, AIPPI, ASCPI, ACSOEB, FSA, D.L. D.B., S.M., I&P) e delle camere di commercio (CCIS, HaBa), come pure l'ACCS, la CFC e le imprese Coop, MGB, Emmi AG e Juvena approvano l'intenzione del Consiglio federale di precisare e rendere più trasparente la definizione della designazione «Svizzera», favorendo in tal modo la certezza giuridica. Criticano tuttavia singoli aspetti dell'indicazione di provenienza (cfr. lett. a-e qui appresso).

Due partecipanti alla consultazione (Trybol e Pack Easy) criticano esplicitamente l'insieme delle norme per definire la provenienza, senza tuttavia contestare gli obiettivi perseguiti dal Consiglio federale.

I punti essenziali dei pareri dei partecipanti alla consultazione possono essere riassunti come segue:

- a) *Relazione fra la norma che definisce la provenienza e la legislazione sulle derrate alimentari:* numerosi partecipanti alla consultazione si sono espressi sulla relazione fra i criteri che definiscono la provenienza di un prodotto (nella legge sulla protezione dei marchi) e la definizione di Paese produttore conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari. Dieci Cantoni (ZH, SZ, ZG, BL, SH, SG, AG, TG, TI, GE) e parte delle associazioni mantello dell'economia (USAM ed economiesuisse) propongono di escludere le derrate alimentari dal campo d'applicazione della norma che definisce la provenienza, sancita nella legge sulla protezione dei marchi, adducendo come principale argomento a sostegno della proposta l'attuale indipendenza da qualsiasi criterio fisso della definizione di dichiarazione di provenienza nella legislazione sulle derrate alimentari. L'avamprogetto, che prevede un tale criterio, fa dipendere la dichiarazione di provenienza dalle variazioni dei prezzi delle materie prime. Altri partecipanti alla consultazione ritengono che l'avamprogetto costituisca un miglioramento soprattutto per tutelare in modo più appropriato gli oggetti d'uso (NE) e che la definizione di provenienza vada inserita nella legge sulla protezione dei marchi invece che nella legislazione sulle derrate alimentari. Alcuni, infine, giudicano possibile la coesistenza fra le disposizioni che definiscono la provenienza e le regole sulle derrate alimentari.
- c) *Relazione fra la norma che definisce la provenienza e le regole d'origine autonome:* due Cantoni (GR e VD) e due altri partecipanti alla consultazione chiedono di armonizzare il criterio del 60 per cento dei costi di produzione del prodotto con quello del 50 per cento previsto dalle regole d'origine autonome. La CCIS chiede più in generale che le due regolamentazioni siano armonizzate per evitare alle imprese le ripercussioni negative di norme diverse fra loro. Altri partecipanti sottolineano invece che occorre distinguere chiaramente il problema delle norme sull'origine da quello delle indicazioni di provenienza, poiché le prime disciplinano un problema doganale, mentre le seconde hanno lo scopo di proteggere i consumatori dagli inganni. Affermano quindi che a causa di questa differenza l'adozione di un criterio unico del 50 per cento non comporterebbe alcun'armonizzazione delle norme.
- d) *Criteri riconosciuti per definire la provenienza:* la stragrande maggioranza dei Cantoni e dei partiti politici è favorevole a una definizione più precisa delle indicazioni di provenienza. Soltanto quattro Cantoni (ZH, GR, NE e JU) e il PS chiedono di modificare numerosi elementi della definizione. Sette Cantoni (SG, BE, VS, SZ, TI, ZG e GE) domandano anch'essi di modificare la definizione, ognuno in un punto diverso. La definizione ha tuttavia suscitato controversie soprattutto fra le associazioni mantello dell'economia, del mondo agricolo e quelle per la protezione dei consumatori, come pure fra le organizzazioni giuridiche e le imprese private. Alcuni ritengono che i criteri siano troppo severi e chiedono di allentarli, affinché la definizione riconosciuta sia più conforme alla prassi attuale, che verte su una produzione diversificata. Altri, invece, giudicano troppo flessibili i criteri previsti dall'avamprogetto e chiedono di rafforzare il vincolo fra il prodotto e il suo luogo di provenienza, affinché il «made in Switzerland» conservi una reale credibilità e si possa evitare qualsiasi inganno a danno dei consumatori.

- La definizione di una percentuale adeguata (inferiore o superiore al 60 %) ha suscitato molte discussioni. È stato comunque riconosciuto da tutti che per calcolare la percentuale occorre tenere conto dei costi di produzione propriamente detti (fabbricazione e assemblaggio). La stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione ritiene che si debba tenere conto delle spese per attività quali la ricerca e lo sviluppo, escludendo invece quelle per gli imballaggi, il marketing e i servizi dopo la vendita. I pareri divergono invece sulla possibilità di considerare i costi delle materie prime per calcolare la percentuale.
 - Per quanto riguarda in particolar modo i *prodotti naturali*, la maggioranza dei partecipanti che si sono espressi in merito giudica troppo severo il criterio della «crescita integrale» (per i prodotti vegetali). Il criterio generico della percentuale è ritenuto inutile se si applica quello della «crescita integrale», anche perché è difficile stabilire un prezzo di riferimento.
 - Il criterio della trasformazione dei *prodotti naturali trasformati* non è stato contestato. Tuttavia, mentre alcuni partecipanti confermano che sarebbe coerente stabilire un criterio globale basato su una percentuale dei costi, altri domandano di sostituirlo con un criterio basato sulla quantità di materie prime, poiché in tal modo si terrebbe maggiormente conto delle caratteristiche dei prodotti naturali trasformati.
 - Per quanto concerne i *prodotti industriali*, è stato discusso soprattutto il «minimo legame materiale» che dovrebbe esistere fra il prodotto e il luogo di provenienza (almeno una fase della fabbricazione deve svolgersi nel luogo di provenienza).
 - È stata sostanzialmente accolta con favore la norma descritta nel rapporto esplicativo che disciplina le designazioni quali «Swiss design», «Swiss research», ecc., anche se alcuni dettagli hanno suscitato delle discussioni (i termini da utilizzare per definire la norma e la necessità di rafforzare la loro protezione).
 - Infine i partecipanti si sono espressi in modo circostanziato sulla flessibilità nell'applicazione dei criteri che definiscono la provenienza. Ha suscitato reazioni soprattutto la presunzione secondo la quale un'indicazione di provenienza è corretta (ed è quindi possibile derogare ai criteri sanciti nell'avamprogetto) se rispecchia l'accezione delle cerchie interessate (consumatori e ambienti economici). Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che la presunzione debba essere eliminata o limitata ad alcuni casi particolari nei quali permette di precisare i criteri che definiscono la provenienza. Altri partecipanti chiedono invece di interpretarla in modo flessibile per consentire ai produttori che si basano sulla prassi attuale di continuare ad apporre ai loro prodotti la designazione «Svizzera». In sostanza, mentre secondo alcuni la presunzione è la parte fondamentale della norma per definire la provenienza, altri valutano con scetticismo questo criterio perché basato sulla nozione soggettiva di «accezione delle cerchie interessate».
- e) *Principato del Liechtenstein*: numerose imprese e associazioni professionali del Principato del Liechtenstein utilizzano oggi soprattutto il marchio «Suisse Garantie» con l'aggiunta dell'indicazione «prodotto nel Principato del Liechtenstein con materie prime svizzere» o un testo simile. I suddetti partecipanti alla consultazione temono che il progetto Swissness non consenta più di utilizzare tali indicazioni, poiché sancisce che il processo di fabbricazione dei prodotti naturali trasformati deve avvenire in Svizzera. Chiedono pertanto di essere trattati come produttori svizzeri quando si tratta di prodotti naturali e prodotti naturali trasformati.
- f) *Altre misure*: la maggioranza dei partecipanti è favorevole alle misure destinate ad agevolare l'applicazione della regola che definisce la provenienza (la possibilità per il giudice di invertire l'onere della prova durante una procedura civile e il diritto dell'Istituto federale della proprietà intellettuale di sporgere denuncia penale e partecipare al procedimento come parte in causa).

3.2 Indicazione di provenienza dei servizi

Tutti i Cantoni (tranne GR) e i partiti politici, quasi tutte le associazioni mantello dell'economia, le associazioni per la protezione dei consumatori, buona parte delle organizzazioni giuridiche e la stragrande maggioranza delle imprese interpellate approvano la disposizione dell'avamprogetto che definisce la provenienza dei servizi. La FER è invece contraria e si oppone alla soppressione del criterio della nazionalità.

Alcuni partecipanti alla consultazione giudicano necessario rafforzare il criterio del legame con il luogo di provenienza. A proporlo sono il Cantone dei Grigioni, il SAB, SwissBanking e Trybol, secondo cui all'obbligo di indicare la sede sociale andrebbe aggiunto un criterio supplementare. Altri partecipanti (economiesuisse, SwissBanking, ASAS e D.J.) sono dell'avviso che il criterio del domicilio del dirigente sancito dalla legge vigente non sia sufficientemente adeguato per essere mantenuto e che occorre rivalutare la sua utilità.

3.3 La croce svizzera e lo stemma svizzero

Venti Cantoni, il PPD, il PLR, il PS, l'UDC, economiesuisse, l'USAM, l'USC, l'USS e la stragrande maggioranza degli altri partecipanti alla consultazione approvano e sostengono espressamente l'avamprogetto. Tutti riconoscono che la legge per la protezione degli stemmi attualmente in vigore non rispecchia più la realtà e che non esistono motivi sufficienti per giustificare il mantenimento delle norme attuali. Anche l'orientamento della revisione proposta, che dovrebbe creare maggiore chiarezza e certezza giuridica per l'uso della croce svizzera, è condiviso da tutti.

Gli argomenti principali dei partecipanti alla consultazione riguardo alla croce svizzera possono essere riassunti come segue:

- a) *Eliminazione dell'attuale disparità di trattamento fra merci e servizi nell'uso della croce svizzera:* suscita consensi l'abrogazione dell'attuale distinzione, ritenuta problematica, fra l'uso decorativo autorizzato e l'uso non autorizzato come indicazione commerciale. È giudicata positivamente anche la prospettiva di unificare la definizione dei prodotti e dei servizi svizzeri e soprattutto la possibilità di apporvi la croce svizzera, ovvero il marchio più importante del nostro Paese.
- b) *Distinzione fra la croce svizzera e lo stemma svizzero:* una larga maggioranza dei partecipanti è favorevole alla prevista distinzione fra la croce svizzera e lo stemma svizzero e riconosce che, mentre lo stemma rimane sostanzialmente un segno dello Stato, la croce svizzera può essere utilizzata in modo appropriato dagli ambienti economici. La maggioranza dei consultati (OW, AG, GE, SAB, USC, USS, economiesuisse, USAM, AIPPI, FER, fial, PROMARCA, PSL, FPC, Acsi M.D., UPSV, HaBa, Gallo Suisse, Wenger) giudica opportuno e sensato anche il principio secondo cui è consentito unicamente all'ente pubblico utilizzare lo stemma e i segni che possono essere confusi con esso.

Alcuni partecipanti ritengono tuttavia che la Confederazione non possa appropriarsi del monopolio sull'uso dello stemma svizzero. Secondo loro potrebbero nascere delle ingiustizie laddove un segno simile allo stemma si è già imposto come marchio. Ritengono sia politicamente discutibile che la protezione dell'emblema svizzero debba mettere a repentaglio posti di lavoro e le imprese svizzere che forniscono un contributo decisivo alla buona reputazione della qualità svizzera e dell'intero Paese. I Cantoni di Svitto e Obvaldo, il PPD, il PLR, l'UDC, economiesuisse, l'USAM, l'ASCPI, la FH, la FST, SWISS LABEL, il TCS, IG Swiss Made, Victorinox, il CAS e I&P chiedono pertanto che le imprese che da decenni usano lo stemma o segni simili come logo, abbiano il diritto di continuare a impiegarli rispettando condizioni severe.

- c) *Legittimazione attiva dell'ente pubblico:* la maggior parte delle associazioni mantello dell'economia e di quelle per la protezione dei consumatori approva l'estensione della legittimazione attiva dell'ente pubblico e soprattutto i nuovi diritti processuali dell'Istituto federale della proprietà intellet-

tuale (IPI). La KOS e Switzerland Cheese apprezzano già ora la cooperazione con l'Istituto, volta a far rispettare gli standard internazionali, e sono persuasi che le nuove disposizioni contribuiranno a rafforzare tale cooperazione fra l'IPI e gli ambienti economici. Il Cantone di Sciaffusa chiede di limitare la legittimazione attiva al solo Istituto e di dotare quest'ultimo degli strumenti giuridici necessari per raccogliere le prove presso le imprese.

Si registrano tuttavia anche alcune voci critiche (FSA, FROMARTE) che sono contrarie all'estensione della legittimazione attiva e soprattutto al ruolo dell'Istituto come parte in causa, non ritenendolo il servizio adatto per far rispettare la legge, visto il genere di attività che svolge principalmente. Infatti, applica la legislazione sui segni decidendo quindi quali segni si possono registrare come marchi e funge da autorità giudiziaria nel contesto delle procedure d'opposizione. I critici ritengono che nel quadro del perseguimento penale l'Istituto dovrebbe concedere in ogni caso la possibilità di contestare le sue prese di posizione anche in tutte le altre sue attività.

3.4 Registro per le indicazioni geografiche

Ventitre Cantoni, quattro partiti politici (PPD, PLR, UDC e PS), alcune associazioni mantello dell'economia (USAM, FER), un'organizzazione sindacale (USS), diverse organizzazioni giuridiche (ASAS, ACSOEB, D.L., H.S) e due associazioni del mondo agricolo (Prométerre e FUS) sono sostanzialmente favorevoli al registro dell'Istituto nella forma prevista dall'avamprogetto di revisione.

La maggioranza di coloro che si sono espressi sull'istituzione del registro (SAB, economiesuisse, AIPPI, AGRIDEA, FH, FER, fial, PSL, TVS, H.S., HaBa, Gallo Suisse, USC, D.B.) sono favorevoli a questa possibilità o comunque non sono espressamente contrari.

Un partecipante alla consultazione (CCIS) si oppone all'istituzione di un nuovo registro, mentre altri dieci (VD, LES, INGRES, FSA, ASCPI, Centre patronal, FROMARTE, CVAM, B. AG e I&P) dubitano della sua utilità. Per giustificare il rifiuto o le perplessità i partecipanti affermano che i vantaggi di un tale registro non sono molto significativi e che la sua creazione rischia di suscitare l'impressione che s'intendono creare due tipi di protezione, una per le indicazioni geografiche registrate e una per quelle non registrate.

economiesuisse chiede alla Confederazione di utilizzare con rigore questo nuovo strumento durante i negoziati internazionali, in modo da ottenere dai Paesi stranieri il riconoscimento delle indicazioni geografiche registrate.

Il PLR approva la possibilità di registrare le indicazioni geografiche di tutti i prodotti, ma vorrebbe evitare la creazione di un nuovo registro. Chiede quindi di utilizzare il registro già esistente, proponendo al Consiglio federale di verificare se è possibile e opportuno estenderlo ai prodotti agricoli. Numerosi partecipanti (ZH, OW, economiesuisse, INGRES, ASAS, ASCPI, D.L., S.C.) sono favorevoli a un'unificazione o perlomeno a una condivisione dei dati dei diversi registri sulle indicazioni geografiche, soprattutto per evitare ridondanze nella gestione e non complicare ulteriormente la ricerca di indicazioni geografiche registrate. Alcuni di essi (ZH, ASAS, D.L., S.C.) suggeriscono di affidare la gestione di *tutti* i registri all'Istituto, poiché si tratta del centro di competenze della Confederazione per quanto concerne la legislazione sui segni distintivi (come afferma economiesuisse). In mancanza di un'unificazione dei registri, l'ACSOEB e l'ASA raccomandano di centralizzare comunque i dati in essi contenuti per agevolare la ricerca di indicazioni geografiche registrate.

3.5 Nuovi marchi di garanzia o marchi collettivi

Ventitre Cantoni, quattro partiti politici (PPD, PLR, UDC e PS), la stragrande maggioranza delle organizzazioni giuridiche (AIPPI, INGRES, LES, FSA, ASAS, ASCPI, ACSOEB, D.L., D.B., H.S., S.J., I&P), un'associazione sindacale (USS), alcune associazioni mantello dell'economia e del mondo agricolo (SAB, economiesuisse, HaBa, USC, AIPPI, FH, FER, fial, KOS, Switzerland Cheese, Prométerre, FUS, PROMARCA, PSL, UPSV, Gallo Suisse, SWBW, CVAM, VBF, AOC-IGP, AgorA e Uniterre) e

due imprese (Juvena ed Emmi AG) approvano la possibilità di registrare un'indicazione geografica come marchio di garanzia o marchio collettivo. Il Centre patronal non ha obiezioni in merito.

Secondo i partecipanti alla consultazione il vantaggio più importante di questo nuovo strumento consiste nell'ottenimento di una protezione agevolata all'estero, dovuta in particolare alla possibilità di partecipare al Sistema di Madrid. I consultati ritengono inoltre fondamentale che l'indicazione geografica non possa essere monopolizzata indebitamente. Pertanto approvano la procedura d'esame prevista, volta a garantire la rappresentatività del gruppo autore della richiesta e l'impossibilità di aggiungere al regolamento sul marchio delle condizioni che non fanno parte dell'elenco degli obblighi.

Numerosi partecipanti (USC, kf, PSL, Gallo Suisse, AgorA) chiedono che le DOC e le IGP siano registrate automaticamente come marchi collettivi o di garanzia, per impedire che nei regolamenti vengano aggiunte condizioni non previste dall'elenco degli obblighi.

Soltanto il Cantone di San Gallo è contrario a questo nuovo strumento, soprattutto perché ritiene che la sua creazione potrebbe mettere in dubbio la credibilità del registro delle derrate alimentari, ritenuto uno strumento di protezione efficace nel contesto dei negoziati internazionali.

3.6 Altri elementi della revisione

Fra le altre proposte di modifica alla legge sulla protezione dei marchi, è stata accolta positivamente la soppressione dell'obbligo di produrre un documento di priorità, mentre il raccorciamento del termine entro cui occorre presentare la domanda di proroga della registrazione ha suscitato qualche critica.

Due associazioni per la protezione dei consumatori (FPC e Acsi), il PS (che prende spunto dal parere della FPC) e Coop ritengono che occorre ridiscutere le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, anche perché, come afferma la FPC, l'avamprogetto non propone alcuna modifica in quest'ambito. La FPC, l'Acsi e BIO SUISSE auspicano un dibattito più generale sulla dichiarazione di provenienza delle materie prime sancita dalla legislazione sulle derrate alimentari. Per quanto riguarda i prodotti naturali, la FPC e l'Acsi chiedono anche di integrare nella legislazione sulle derrate alimentari il criterio della «crescita integrale» sancito nell'avamprogetto.

3.7 Altre proposte

- a) *economiesuisse*, l'AIPPI, l'ASCPI, la CCIS, HaBa ed E.C. chiedono di cogliere l'occasione e adottare provvedimenti legislativi per prevenire il moltiplicarsi di offerte abusive di registri privati per i marchi, che arrecano danno alla reputazione della Svizzera all'estero e mettono a repentaglio la certezza giuridica nel settore della protezione dei marchi.
- b) L'ASCPI, l'ACSOEB e I&P chiedono di sancire nella legge sulla protezione dei marchi una procedura semplificata, diretta dall'Istituto, per cancellare un marchio non utilizzato. L'INGRES e LES chiedono di verificare se una tale procedura è opportuna.
- c) L'INGRES, Nestec, Wenger, la FSA, FROMARTE e la CCIS chiedono più mezzi per combattere l'uso abusivo del «marchio Svizzera» all'estero. La FSA e FROMARTE esortano inoltre la Confederazione a istituire una fondazione per lottare contro gli abusi in quest'ambito.
- d) *economiesuisse* e la CCIS chiedono interventi adeguati dell'Amministrazione federale delle dogane per combattere più efficacemente la diffusione di prodotti su cui l'indicazione di provenienza è stata apposta illegalmente.
- e) L'AGRIDEA propone di attribuire all'Istituto la competenza di intraprendere delle attività di cooperazione tecnica che gli consentano di partecipare attivamente ai negoziati bilaterali sulle indicazioni geografiche.

4 I risultati in dettaglio

4.1 Indicazione di provenienza dei prodotti

4.1.1 Osservazioni generali

I Cantoni di Lucerna, Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Soletta, Appenzello Esterno, Appenzello Interno e Basilea Città, il PPD, il PLR, l'UDC, le associazioni mantello delle città e dei comuni (ACS e UCS), parte delle associazioni mantello dell'economia (Centre patronal, FH, FER, ASA, TVS, Gastrosuisse e FSV) e delle organizzazioni giuridiche (ACBIS, E.C.), gli enti turistici (FST, Svizzera Turismo), Swiss AG, Wenger e il TCS sono favorevoli all'avamprogetto di revisione nella sua forma attuale. Ritengono che la designazione «Svizzera» e la croce svizzera, che sono soprattutto sinonimo di qualità, affidabilità e precisione, siano di grande importanza per l'economia svizzera. Affermano che è necessaria una protezione sicura e credibile per prevenire gli abusi e combatterne le ripercussioni negative per l'immagine della piazza economica svizzera. Riconoscono che l'avamprogetto costituisce una soluzione di compromesso che tiene conto degli interessi delle imprese che hanno legami diretti con la Svizzera, ma anche di quelle che sono meno legate al nostro Paese. Il PPD giudica che le misure previste dall'avamprogetto siano appropriate e giustificate dall'interesse pubblico. L'ACS aggiunge che consentono di proteggere meglio i prodotti svizzeri. Secondo la FST il rafforzamento del legame con il luogo d'origine e con l'uso di prodotti indigeni, che favorisce anche lo sviluppo sostenibile, accrescono la reputazione dei prodotti agli occhi della clientela e consentono di apportare un contributo positivo e durevole all'economia del turismo.

I Cantoni di Berna, Zurigo, Svitto, Zugo, Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo, Argovia, Turgovia, Ticino, Neuchâtel, Ginevra, Vaud, Giura, del Vallese e dei Grigioni, il PS, il SAB, le associazioni per la protezione dei consumatori (Acsi, kf e FPC), parte delle associazioni mantello dell'economia (CCIS, economiesuisse, Swissmem, Forum PMI, USAM, fial, KOS, Switzerland Cheese, PROMARCA, Pubblicità Svizzera, SWISS LABEL, SwissBanking, IG Swiss Made, FUS, Proviande, UPSV, Gallo Suisse, USPV, ASIF, swisscofel, FEA, SAA, CVAM, VBF), e del mondo agricolo (USC, AGRIDEA, AOC-IGP, AgorA, Uniterre, BIO SUISSE, PSL, Prométerre), alcune organizzazioni sindacali (USS) e giuridiche (AROPI, INGRES, LES, ASAS, AIPPI, ASCPI, ACSOEB, FSA, D.L., D.B., S.M., e I&P), le camere di commercio (CCIS, HaBa), l'ACCS, la CFC e alcune imprese (Coop, MGB, Emmi AG, Juvena) approvano il principio dell'articolo 48 AP-LPM, ma criticano diversi elementi della definizione di provenienza che contiene.

- Dieci Cantoni (ZH, SZ, ZG, BL, SH, SG, AG, TG, TI e GE), parte delle associazioni mantello dell'economia (USS, economiesuisse, PROMARCA, Proviande e fial), l'ACCS, il kf, Coop e MGB propongono di escludere le derrate alimentari dal campo d'applicazione dell'articolo 48 AP-LPM, adducendo come principale argomento l'attuale indipendenza da qualsiasi criterio fisso della definizione di dichiarazione di provenienza nella legislazione sulle derrate alimentari. L'articolo 48 capoverso 2 AP-LPM introduce invece un criterio di questo genere e pertanto la dichiarazione di provenienza è influenzata dalle variazioni dei prezzi delle materie prime. Altri partecipanti giudicano che l'avamprogetto costituisca un passo avanti, soprattutto per proteggere meglio gli oggetti d'uso e consumo (NE) e affermano che la definizione di provenienza debba essere sancita nella LPM e non nella legislazione sulle derrate alimentari (AGRIDEA). Alcuni (AIPPI, fial) ritengono possibile la coesistenza fra l'articolo 48 AP-LPM e le norme sulle derrate alimentari.
- Due Cantoni (GR, VD), HaBa e Ligo Electric chiedono di armonizzare il criterio del 60 per cento dei costi di produzione del prodotto di cui all'articolo 48 capoverso 2 AP-LPM con quello del 50 per cento previsto dalle regole d'origine autonome. La CCIS e il VBF chiedono più in generale che le due regolamentazioni siano armonizzate per evitare alle imprese le ripercussioni negative di norme diverse fra loro. Ritengono che le imprese dovrebbero essere obbligate a designare diversamente i loro prodotti quando intendono venderli sul mercato svizzero oppure esportarli. La FH e l'AGRIDEA sottolineano invece che occorre distinguere chiaramente la questione delle norme sull'origine da quella delle indicazioni di provenienza, poiché i campi d'applicazione sono nettamente diversi.

- La maggior parte dei Cantoni e dei partiti politici approva la definizione di indicazione di provenienza. Sette Cantoni (SG, BE, VS, SZ, TI, ZG e GE) domandano tuttavia di modificare l'articolo 48 AP-LPM, ognuno in un punto diverso, mentre quattro Cantoni (ZH, GR, NE e JU) e il PS (che fa riferimento al parere della FPC) chiedono l'adeguamento di diversi elementi. La definizione ha suscitato controversie soprattutto fra le associazioni mantello dell'economia, del mondo agricolo e quelle per la protezione dei consumatori, come pure fra le organizzazioni giuridiche e le imprese private.
- Quasi tutti i partecipanti alla consultazione si sono espressi sul criterio globale del 60 per cento dei costi di produzione. La ricerca di una percentuale adeguata (inferiore o superiore al 60 %) ha suscitato molte discussioni. I Cantoni di Obvaldo e Basilea Città, il PLR, parte delle associazioni mantello dell'economia (la maggioranza dei membri di economiesuisse, il Centre patronal, la FH, la FER, la CVAM, la grande maggioranza dei membri di PROMARCA) e delle organizzazioni giuridiche (ASAS, AIPPI, B. AG, D.B., I&P) e la Emmi AG si dicono favorevoli al criterio del 60 per cento. Due Cantoni (GR, VD), parte delle associazioni mantello dell'economia (IG Swiss Made, USAM, UPSV, FEA, SAA, VBF, fial), le camere di commercio (CCIS, HaBa), alcune organizzazioni giuridiche (AROPI, LES), MGB e Ligo Electric propongono un criterio meno severo del 50 per cento. Altri partecipanti (JU, CFC e kf) propendono invece per un criterio più severo, superiore al 60 per cento.
- Per quanto riguarda i prodotti naturali, la maggioranza dei partecipanti che si sono espressi in merito giudica troppo severo il criterio della «crescita integrale». Sono di questo parere i Cantoni di Zurigo, Svitto, Zugo, Neuchâtel, Ticino e del Vallese, alcune associazioni mantello dell'economia (Gallo Suisse, USPV, swisscofel, VBF, PSL e fial) e del mondo agricolo (Prométerre, AGRIDEA, USC, FUS e USPV), due organizzazioni giuridiche (AROPI e AIPPI), l'ACCS, kf e MGB. L'USS, BIO SUISSE, la FCP e l'AcSi approvano invece espressamente questo criterio. Alcuni fra i contrari (AOC-IGP, AgorA, Uniterre, AGRIDEA, USC, VBF, Gallo Suisse e USPV) ritengono che il criterio basato sul 60 per cento dei costi di produzione sia inutile e che debba quindi essere abrogato.
- Diverse imprese (Hilcona, Herbert Ospelt, Wohlwend) e associazioni professionali (VBO, Ländle Milch, LIHK) del Principato del Liechtenstein utilizzano oggi soprattutto il marchio «Suisse Garantie» con l'aggiunta dell'indicazione «prodotto nel Principato del Liechtenstein con materie prime svizzere» o un testo simile. I suddetti partecipanti alla consultazione temono che il progetto Swissness non consenta più di utilizzare tali indicazioni, poiché sancisce che il processo di fabbricazione dei prodotti naturali trasformati deve avvenire in Svizzera. Chiedono pertanto di essere trattati come produttori svizzeri quando si tratta di prodotti naturali e prodotti naturali trasformati.
- Il criterio della trasformazione dei prodotti naturali trasformati non è stato contestato. Tuttavia, mentre alcuni partecipanti confermano che sarebbe coerente stabilire un criterio globale basato su una percentuale dei costi (FROMARTE, FUS, KOS e Switzerland Cheese, che comunque propone come alternativa un criterio basato sulla quantità di materia prima), il Cantone di San Gallo e la maggioranza di coloro che si sono pronunciati sul tema (USS, FPC, AcSi, USC, Gallo Suisse, kf, AGRIDEA, BIO SUISSE, SAB e Prométerre) prediligono, per i prodotti naturali trasformati, un criterio basato sulla quantità di materia prima (fissando una percentuale minima del peso totale del prodotto).
- In relazione ai prodotti industriali ha suscitato discussioni soprattutto il minimo legame materiale che dovrebbe esistere fra un prodotto e il suo luogo di provenienza (almeno una fase della fabbricazione deve svolgersi nel luogo di provenienza). Swissmem, la FPC, l'AcSi, il SAB, l'AGRIDEA, l'AOC-IGP, l'AgorA, Gallo Suisse, l'USC, Uniterre e l'AIPPI si sono espressi a favore di questo requisito, mentre IG Swiss Made (appoggiata da MGB), Pack Easy e Juvena sono nettamente contrari. Per garantire realmente il mantenimento del minimo legame materiale, numerosi partecipanti raccomandano di precisare nel testo di legge che la fase della fabbricazione dev'essere «essenziale» o «significativa» (SAB, FPC, AcSi, AROPI, INGRES e D.B.).
- È stata infine discussa la possibilità di applicare in modo più flessibile i criteri sanciti nei capoversi 2-4 dell'articolo 48 AP-LPM. Ha suscitato reazioni soprattutto la presunzione secondo la quale un'indicazione di provenienza è corretta (ed è quindi possibile derogare ai criteri sanciti nei capo-

versi 2-4) se rispecchia l'accezione delle cerchie interessate (consumatori e ambienti economici). Il Cantone di Neuchâtel, economiesuisse e la CCIS approvano il criterio, mentre la FPC, l'Acsi, MGB, l'AGRIDEA, Uniterre, l'AgorA e l'AOC-IGP sono contrari. Alcune organizzazioni giuridiche (FSA, D.B. e D.J) ritengono che non sia opportuno fare riferimento alle cerchie interessate. Il Cantone di Ginevra, il PLR, Swissmem, la CCIS, l'AROPI, la FSA, Nestec, e Pack Easy sono dell'avviso che il criterio non sia definito in maniera abbastanza precisa e che occorra spiegarne più in dettaglio l'applicazione pratica.

Per quanto riguarda singole critiche, la FSA s'interroga sull'eventualità che la disposizione di cui sopra possa comportare un'eccessiva regolamentazione invece di favorire una protezione efficace, mentre SWISS LABEL e l'USAM esprimono riserve sulla necessità di una revisione della legge sulla protezione dei marchi, aggiungendo che per raggiungere gli obiettivi prefissati sarebbe sufficiente rivedere la legge sulla protezione degli stemmi pubblici.

Due partecipanti alla consultazione criticano l'articolo 48 AP-LPM nel suo complesso senza tuttavia contestare gli obiettivi perseguiti dal Consiglio federale. Trybol ritiene che le considerazioni alla base della revisione siano lacunose e che quindi l'avamprogetto sia incompleto. Secondo Pack Easy le nuove disposizioni non risolveranno i problemi causati dalla legislazione vigente e non faranno che aggravarli.

4.1.2 Considerazioni sui singoli articoli della LPM

Art. 47, cpv. 3, lett. c e art. 64 cpv. 1, lett. c (uso di una ditta)

La FPC, l'Acsi e l'ACSOEB approvano la precisazione inserita nell'articolo 47 capoverso 3 lettera c AP-LPM e sottolineano che l'aggiunta della ditta all'elenco degli elementi di cui si può vietare l'uso se esiste il rischio di un inganno (nome, indirizzo, marchio), serve per prevenire l'elusione, mediante l'uso di una ditta che contiene un'indicazione di provenienza, delle regole che proteggono le indicazioni di provenienza.

Alcuni partecipanti ritengono che la modifica non sia sufficiente. Secondo D.J. l'elenco non dovrebbe essere formulato in modo esaustivo (limitato), poiché anche altri elementi comportano il rischio di inganni (il dominio «.ch», un simbolo o un'immagine raffigurati su un prodotto). L'AGRIDEA suggerisce di estendere il campo d'applicazione della disposizione anche all'uso che pur non essendo ingannevole contribuisce tuttavia a screditare la reputazione di un marchio DOC o IGP.

Parte delle organizzazioni giuridiche ritiene invece ingiustificate le modifiche apportate agli articoli 47 capoverso 3 lettera c e 64 capoverso 1 lettera c AP-LPM, soprattutto perché, secondo l'ASCPI, i marchi che si riferiscono a una ditta non sono sottoposti alle stesse norme applicabili ai prodotti (art. 48 AP-LPM), mentre l'ASA e S.M. ritengono sufficienti i mezzi legali attuali (art. 944 cpv. 1 CO e art. 3 lett. b LCSi) e aggiungono che la struttura della LPM non è adatta per l'aggiunta prevista. Infine, secondo S.M., non è sicuro che l'aggiunta sia veramente efficace.

Art. 48 Indicazione di provenienza dei prodotti

a) Struttura dell'articolo 48 capoversi 1-3 AP-LPM

Alcuni partecipanti alla consultazione (UPSV, FSA) approvano la struttura dell'articolo 48 capoversi 1-3 AP-LPM che sancisce un criterio globale applicabile a tutti i prodotti (cpv. 2) e un ulteriore criterio specifico per ogni singola categoria (cpv. 3). L'AIPPI aggiunge che la disposizione è adatta soprattutto per i prodotti industriali e sottolinea che l'applicazione cumulativa dei criteri non crea diversi gradi di provenienza rispecchiando quindi la realtà economica.

Altri partecipanti giudicano appropriata la separazione fra le tre categorie di prodotti, ma raccomandano di riesaminare il principio dell'unico criterio globale (USS, USAM) e di conferire alla disposizione

una struttura che separi chiaramente le tre categorie di prodotti (FPC, Acsi). L'USC, la FPC, l'Acsi e l'AgorA affermano che il criterio globale del 60 per cento è applicabile soltanto ai prodotti industriali. La FSA, infine, osserva che la prima parte dell'articolo 48 capoverso 3 AP-LPM («Il luogo di cui al capoverso 2 deve corrispondere ...») sottace le conseguenze in caso di mancata corrispondenza.

S.M. approva il principio dell'articolo 48 AP-LPM perché non contiene una definizione rigida dei costi di produzione e consente quindi di applicare la legge tenendo conto dei singoli casi. Tuttavia, sempre secondo S.M., esiste una discrepanza fra questa definizione e quella che contempla i servizi (art. 49 AP-LPM). L'articolo 49 sancisce, infatti, che per interagire con i Paesi stranieri una filiale all'estero può utilizzare la designazione «Svizzera» se la società madre è domiciliata in Svizzera. S.M. ritiene che anche le imprese che fabbricano prodotti dovrebbero beneficiare di questa possibilità.

Pack Easy giudica che i criteri sanciti nell'articolo 48 AP-LPM siano inappropriati se si considera la complessità dell'economia svizzera, soprattutto perché la disposizione non tiene sufficientemente conto del fatto che buona parte del plusvalore di numerosi prodotti svizzeri non è dovuto alla produzione ma ai servizi offerti. Wenger è favorevole all'articolo 48 AP-LPM, ma aggiunge che le restrizioni previste non dovrebbero svantaggiare le imprese svizzere vietando loro di svolgere determinate attività e favorendo in tal modo imprese straniere non sottoposte alla legislazione del nostro Paese.

b) Criterio globale del 60 per cento dei costi (art. 48 cpv. 2 AP-LPM)

Esclusione delle derrate alimentari: alcuni partecipanti alla consultazione si sono espressi sulla relazione fra i criteri che definiscono la provenienza di un prodotto (art. 48 AP-LPM) e l'obbligo dei produttori, sancito nella legislazione sulle derrate alimentari, di indicare il Paese di provenienza e, a scanso di qualsiasi inganno, il luogo di provenienza della materia prima utilizzata. Numerosi partecipanti alla consultazione affermano che adottare la soluzione proposta nell'avamprogetto significa fornire meno informazioni ai consumatori, poiché a loro importa soprattutto sapere in quale Paese è stata prodotta la derrata alimentare e non dove è stata investita la maggior parte dei costi. Aggiungono che in virtù dell'articolo 48 capoverso 2 AP-LPM in futuro un prodotto potrebbe essere privato della designazione «Svizzera» senza possibilità di conferirgli quella di un altro Paese (perché in nessuno dei due è stato realizzato il 60 % dei costi di produzione). Dai pareri espressi si evince che l'articolo 48 capoverso 2, introducendo un criterio di valore, fa dipendere la dichiarazione di provenienza dalle variazioni dei prezzi delle materie prime e obbliga i produttori, che quando in Svizzera manca del tutto o parzialmente la materia prima devono rifornirsi all'estero, a modificare le indicazioni sugli imballaggi secondo le variazioni dei prezzi e complica notevolmente l'attività di controllo dei chimici cantonali. Inoltre è stato fatto notare che, poiché l'articolo 48 AP-LPM si applica anche alle espressioni come «stile», «tipo» «secondo ricetta», ecc., la nozione di indicazione di provenienza è estesa anche a termini generici. Infine, secondo i partecipanti, l'articolo 48 AP-LPM è in contraddizione con i progetti dell'Unione europea che intende disciplinare il problema della provenienza (delle materie prime) e dei Paesi produttori nella legislazione sulle derrate alimentari. Basandosi su queste considerazioni dieci Cantoni (ZH, SZ, ZG, BL, SH, SG, AG, TG, TI e GE), parte delle associazioni mantello dell'economia (USAM, Proviande, economiesuisse, PROMARCA e fial, che tuttavia ammette che una coesistenza è possibile), l'ACCS, il kf, Coop e MGB sostengono che è necessario escludere le derrate alimentari dal campo d'applicazione dell'articolo 48 AP-LPM.

Altri partecipanti ritengono che il problema delle derrate alimentari debba essere riesaminato per evitare incongruenze fra le due normative (NE, FUS ed Emmi AG), definendo più chiaramente i punti comuni fra i due ambiti (FROMARTE) e spiegando meglio le ripercussioni della revisione sulla legislazione sulle derrate alimentari (FPC, cfr. n. 4.6.2).

Alcuni fra gli interpellati riconoscono che l'avamprogetto consente di proteggere meglio gli oggetti d'uso e consumo (NE) e affermano che la definizione di provenienza deve essere inserita nella LPM e non nella legislazione sulle derrate alimentari (AGRIDEA).

Non sono molti a ritenere possibile una coesistenza fra l'articolo 48 AP-LPM e le norme sulle derrate alimentari (AIPPI, fial). L'USC condivide il loro scetticismo precisando che quando un produttore non

può apporre a un prodotto un'indicazione di provenienza conformemente alle norme sancite nella LPM, è comunque tenuto a indicare il Paese di provenienza come stabilito dalla legislazione sulle derrate alimentari.

Criterio basato su una percentuale dei costi di produzione: LES è favorevole a questo criterio. Per quanto riguarda la base di calcolo, ovvero i costi di produzione, il Cantone di Neuchâtel non apprezza in ugual misura le diverse soluzioni proposte per le varie categorie di prodotti, affermando che è abbastanza difficile applicare questo criterio per i prodotti industriali composti di materie prime il cui prezzo non influisce molto sui costi di produzione ed è soggetto a variazioni ridotte. Aggiunge che nel caso dei prodotti naturali e delle derrate alimentari, tali costi possono variare fortemente e in breve tempo e che un'impresa non può modificare costantemente le etichette. La fial si chiede quale periodo e quale gamma di prodotti saranno contemplati per determinare l'ammontare del 60 per cento dei costi. Il periodo potrebbe essere di un anno di produzione e si potrebbe considerare tutta la merce fabbricata, una quantità prestabilita o un unico esemplare. Anche il Cantone di Neuchâtel chiede di precisare nella legge o nell'ordinanza le regole valide per calcolare i costi di produzione (prezzo medio annuale o stagionale).

Per conformare maggiormente il testo di legge alla realtà, FROMARTE propone di considerare la nozione di creazione del valore invece di quella di realizzazione dei costi di produzione.

Criterio del 60 per cento: sono favorevoli al criterio del 60 per cento dei costi di produzione i Cantoni di Obvaldo e Basilea Campagna, il PLR, la maggioranza dei membri di economiesuisse, il Centre patronal, la FH (che precisa che è compatibile con l'accordo supplementare del settore orologiero del 1972), la FER, la CVAM, PROMARCA, l'ASAS, l'AIPPI, B. AG, D.B., I&P ed Emmi AG. Alcuni sottolineano che dev'essere fissato un criterio innanzitutto per garantire la certezza giuridica (I&P) e che è possibile stabilire criteri più severi per i marchi DOC oppure meno severi in virtù dell'articolo 48 capoverso 5 AP-LPM.

Alcuni partecipanti alla consultazione (ASCPI, IG Swiss Made, sostenuta da MGB, e Nestec) deplorano la mancanza di spiegazioni sulla scelta del criterio del 60 per cento, che contempla anche i costi della ricerca e dello sviluppo, visto che la giurisprudenza del Cantone di San Gallo ha fissato la percentuale al 50 per cento. L'ASCPI è contraria a mantenere il criterio globale perché ritiene che favorirebbe gli orologi e la cioccolata e non intende recedere dalla sua posizione se questo principio rimarrà assoluto e non vi sarà spazio per soluzioni specifiche adatte ai singoli settori dell'economia. SWISS LABEL giudica discutibile il criterio adottato perché può causare un annacquamento delle indicazioni di provenienza, soprattutto di quelle delle derrate alimentari. L'UPSV ritiene che il criterio del 60 per cento sia solo apparentemente preciso e aggiunge che, poiché deve essere applicato non solo alla designazione «Svizzera», ma anche a quelle specifiche regionali e cantonali, sarebbe meglio definire un criterio senza ricorrere a delle cifre, ad esempio basato sul luogo dove è realizzata «la maggior parte» dei costi di produzione.

Alcuni partecipanti alla consultazione propongono di fissare un criterio meno severo, basato su un valore di riferimento del 50 per cento. Qui di seguito sono presentati gli argomenti a sostegno di questa proposta:

- l'USAM, MGB e la fial chiedono di mantenere una percentuale del 50 per cento sostenendo che il criterio del 60 per cento non è applicabile alle derrate alimentari. fial aggiunge che non si dovrebbe tenere conto dei costi della ricerca e dello sviluppo;
- una minoranza dei membri di economiesuisse teme che le PMI incontreranno delle difficoltà a rispettare il criterio del 60 per cento e chiedono quindi di optare per il 50 per cento o perlomeno di limitare l'applicazione del criterio del 60 per cento ai prodotti più frequentemente soggetti ad abusi (orologi, cosmetici, ecc.);
- secondo altri partecipanti (GR, VD, VBF, CCIS, HaBa e AROPI) il criterio del 60 per cento è in contraddizione con le regole d'origine autonome. L'AGRIDEA e la FH affermano invece che le re-

gole d'origine devono essere separate chiaramente da quelle sulle indicazioni di provenienza. Infatti, le prime disciplinano un tema che riguarda lo sdoganamento, mentre le seconde hanno lo scopo di proteggere i consumatori dagli inganni. Pertanto, sempre secondo l'AGRIDEA e la FH, un criterio del 50 per cento non consentirebbe di uniformare le due normative. L'USC sostiene che purtroppo non è possibile uniformare le regole sulle indicazioni di provenienza con quelle d'origine autonome. Ligo Electric sottolinea che il criterio del 60 per cento è troppo severo se nel calcolo sono incluse anche le singole componenti di un prodotto e giudica più opportuno trasporre nell'articolo 48 AP-LPM le regole d'origine autonome;

- HaBa ricorda che l'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi sancisce già un criterio del 50 per cento e propone di inserirlo nell'articolo 48 AP-LPM. IG Swiss Made, sostenuta da MGB, chiede di mantenere il criterio al 50 per cento per gli orologi, che sono considerati prodotti tradizionali;
- la FEA e SAA giudicano opportuno basarsi sulla giurisprudenza del Cantone di San Gallo. A differenza della FEA, SAA precisa tuttavia che per calcolare i costi di fabbricazione si dovrebbero considerare anche le spese per la ricerca e lo sviluppo;
- LES è favorevole a un criterio del 50 per cento, ma ritiene inadeguata una percentuale fissa, aggiungendo che dovrebbe invece trattarsi unicamente di un valore indicativo che lascia al Consiglio federale la possibilità di fissare una percentuale variabile;
- il VBF chiede di eliminare il criterio globale di cui all'articolo 48 AP-LPM e di introdurre invece un criterio del 50 per cento comprendente i costi di produzione, sviluppo, distribuzione, marketing, immagazzinamento e dei servizi alla clientela.

Altri partecipanti alla consultazione chiedono di fissare un criterio globale più severo. Secondo il Cantone del Giura tale criterio dovrebbe corrispondere ai due terzi dei costi di produzione. La CFC e il kf propongono un valore pari almeno al 70 per cento, aggiungendo che se i costi di produzione realizzati nel Paese di provenienza corrispondono a un valore fra il 50 e il 70 per cento, il produttore dovrebbe essere obbligato a dichiarare a quanto ammontano le spese per la ricerca e lo sviluppo. L'UPSC ha invece già preannunciato che si opporrà alla revisione qualora la percentuale sancita nell'articolo 48 AP-LPM dovesse essere superiore al 60 per cento.

D.L. propone una soluzione in cui i costi di ricerca e sviluppo non devono superare il 50 per cento del costo complessivo del prodotto. Secondo l'esempio illustrato da D.L. un prodotto è svizzero anche quando il 50 per cento dei costi di ricerca e sviluppo e il 10 per cento dei costi effettivi di produzione sono realizzati in Svizzera (premesso che almeno una fase della produzione avvenga in Svizzera). D.L. propone anche di scartare i costi di ricerca e sviluppo e fissare un criterio minimo del 51 per cento (pari quindi a una maggioranza dei costi).

Flessibilità: alcuni partecipanti alla consultazione si dicono favorevoli al mantenimento di criteri flessibili nell'articolo 48 AP-LPM. Secondo l'USC dovrebbe essere possibile adottare soluzioni ad hoc per i prodotti già affermati sul mercato svizzero che, con il nuovo disciplinamento, andrebbero incontro a problemi. L'ASCP e I&P ritengono che la condizione del 60 per cento dei costi non debba essere applicata troppo rigorosamente anche se I&P precisa che il criterio va rispettato, a meno che i diversi settori dell'economia non prevedano deroghe. economiesuisse condivide questo punto di vista e sottolinea che i dettagli e le deroghe dovrebbero essere sanciti nelle ordinanze dei singoli settori dell'economia. Il Forum delle PMI si oppone all'introduzione di criteri vincolanti applicabili secondo le stesse modalità a tutti i settori economici e a tutti i prodotti, affermando che creerebbero delle discriminazioni inammissibili fra i singoli settori. Secondo le PMI la legge deve limitarsi a stabilire principi generali, mentre la valutazione in merito all'uso corretto di un'indicazione di provenienza deve basarsi su criteri dettati dalla rinomanza e dalle usanze del settore economico in questione. Le PMI giudicano necessario introdurre una procedura semplificata, meno rigida rispetto a un'ordinanza del Consiglio federale, per disciplinare i criteri dei diversi settori economici e propongono di sancire una delega a favore dell'IPI per consentirgli di eseguire i compiti di sorveglianza e di consulenza del caso.

Costi di ricerca e sviluppo: il Cantone di Obvaldo, il PLR, economiesuisse, l'UPSC, il Centre patronal, la CVAM, SAA, Swissmem, FROMARTE, Pubblicità Svizzera, la CCIS, LES, Nestec ed Emmi AG chiedono espressamente di tenere conto dei costi di ricerca e sviluppo per calcolare la percentuale del costo. Emmi AG precisa tuttavia che le spese per la ricerca e lo sviluppo non dovrebbero superare il 10 per cento del costo complessivo. Secondo LES, per la piazza economica svizzera è importante considerare anche le suddette spese, poiché le imprese che effettuano cospicui investimenti nella ricerca e nello sviluppo dei loro prodotti, aggiunge Swissmem, potrebbero così beneficiare dei vantaggi derivanti dalla designazione «Svizzera» e dalla croce svizzera. Nestec sottolinea la necessità di conferire maggiore importanza alle spese di ricerca e sviluppo rispetto ai costi delle materie prime. L'AIPPI e MGB non hanno nulla in contrario a prendere in considerazione tali spese, ma osservano che è difficile determinarne l'ammontare, poiché spesso sono computate a livello globale. L'AIPPI propone pertanto di fare riferimento alle spese di ricerca e sviluppo contabilizzate.

Parte degli interpellati (KOS, Switzerland Cheese, FEA e PSL) chiede di non considerare le spese di ricerca e sviluppo per determinare il 60 per cento dei costi di produzione. IG Swiss Made e anche MGB sono dello stesso parere e affermano che le spese di ricerca e sviluppo non sono collegate a un prodotto ben preciso ma a un'intera categoria. Ritengono pertanto più appropriato non tenerne conto e ridurre per contro l'ammontare della percentuale al 50 per cento.

Alcuni partecipanti chiedono chiarimenti su come s'intendono prendere in considerazione le spese di ricerca e sviluppo. La FSA rileva che dall'articolo 48 AP-LPM si deduce che va tenuto conto di tali spese perché non sono menzionate fra le spese non considerate costi di produzione. Diverse organizzazioni giuridiche (INGRES, ASAS, S.J. e S.M.), la FH, FROMARTE e Juvena chiedono di menzionarle espressamente nel testo di legge. Emmi AG esige una definizione precisa delle spese di ricerca e sviluppo, come pure un calcolo accurato sulla base di direttive chiare e univoche. L'AROPI esprime dei dubbi sulla possibilità di riuscire a distinguere le spese di ricerca e sviluppo da quelle di commercializzazione, mentre l'ASAS si chiede se alla ricerca possa essere attribuita una nazionalità e se quest'ultima non dipenda dal Paese in cui la ricerca è gestita.

Commercializzazione (marketing): il Cantone di Obvaldo, la CCIS, Trybol e l'ASAS sono favorevoli all'esclusione dei costi del marketing e l'ASAS precisa che sarebbe opportuno menzionare espressamente nel testo di legge anche l'esclusione dei costi di distribuzione. Secondo Swissmem il marketing è legato al prodotto tanto quanto la produzione, poiché anch'esso ne determina le caratteristiche e la rinomanza. Swissmem propone quindi di considerare anche i costi di commercializzazione e i servizi dopo la vendita se sono realizzati in Svizzera, poiché tali attività costituiscono degli elementi essenziali che contraddistinguono il prodotto.

Trybol afferma che l'avamprogetto «Swissness» ignora completamente il problema dell'uso del «marchio Svizzera» nella pubblicità.

Servizi dopo la vendita: il Cantone di Obvaldo è espressamente favorevole all'esclusione dei costi dei servizi dopo la vendita. Altri cinque partecipanti alla consultazione, fra cui il Forum delle PMI, sono invece di parere opposto. Pubblicità Svizzera ritiene giustificato tenere conto dei costi dei servizi dopo la vendita per determinati prodotti. economiesuisse suggerisce di riesaminare l'esclusione nel caso di prodotti che comportano molti servizi. Per quanto riguarda il settore orologiero, IG Swiss Made ritiene che le consegne su comanda, le prestazioni a lungo termine o una garanzia di sostituzione delle componenti difettose siano elementi essenziali di qualità e che pertanto tali attività debbano essere incluse nel calcolo della percentuale dei costi di produzione. Swissmem propone di considerare i costi di commercializzazione e dei servizi dopo la vendita se sono realizzati in Svizzera e costituiscono delle peculiarità fondamentali del prodotto.

Imballaggio: alcuni partecipanti alla consultazione chiedono chiarimenti sul problema del costo degli imballaggi. Secondo PROMARCA, MGB e Nestec, tali costi non dovrebbero essere considerati per calcolare il 60 per cento, poiché i consumatori non sono interessati alla provenienza dell'imballaggio, ma a quella del prodotto.

Materie prime: l'AIPPI afferma che bisogna trovare una soluzione al problema del mutamento della provenienza di un prodotto in seguito alla variazione dei prezzi delle materie prime.

Due partecipanti alla consultazione (economiesuisse e FH) chiedono di non considerare i prezzi delle materie prime non reperibili in Svizzera per calcolare la percentuale. La FH ritiene che una norma di questo tipo potrebbe essere utile per gli altri settori economici. Swissmem chiede di escludere dal calcolo i costi per l'approvvigionamento con materie prime che non si possono produrre o trasformare in Svizzera. Per quanto riguarda i prodotti naturali trasformati e i prodotti industriali, PROMARCA chiede di escludere dal calcolo i costi delle materie prime e di tenere conto soltanto dei costi di trasformazione e delle spese di ricerca e sviluppo. Ligo Electric sostiene che i costi dei pezzi e delle componenti non disponibili in Svizzera dovrebbero essere esclusi dal calcolo, poiché, per restare competitivi sul mercato mondiale, tutti i produttori che intendono mantenere in Svizzera le attività principali di produzione, devono avere la possibilità di acquistare all'estero le componenti non disponibili, senza dover rinunciare all'uso dell'indicazione di provenienza «Svizzera» e della croce svizzera per i loro prodotti, anche se i costi del materiale proveniente dall'estero superano il 40 per cento del costo complessivo del prodotto.

L'INGRES, invece, ritiene che tale problema non impedisca di mantenere il criterio globale del 60 per cento e che eccezioni dovrebbero essere possibili unicamente in virtù dell'articolo 48 capoverso 5 AP-LPM.

Nestec, infine, chiede se alle componenti provenienti dall'estero trattate in Svizzera prima di essere integrate per ottenere il prodotto finito, si applica il capoverso 2 oppure il capoverso 5 dell'articolo 48 AP-LPM.

Fasi della produzione da prendere in considerazione: alcuni partecipanti alla consultazione auspicano in generale una descrizione più precisa di ciò che comprendono i costi di produzione di cui all'articolo 48 capoverso 2 AP-LPM (S.M., IG Swiss Made, MGB). Riferendosi ai prodotti orologi S.C. spiega che alcune componenti non sono più fabbricate in Svizzera e che le piccole e medie imprese non riuscirebbero a raggiungere il criterio del 60 per cento. Tuttavia, prosegue S.C., il montaggio viene eseguito in Svizzera, gli impiegati pagano le imposte nel nostro Paese e quindi per stabilire la provenienza di un prodotto è opportuno tenere conto innanzitutto del contesto sociale. Nestec auspica una definizione più precisa del criterio globale di cui all'articolo 48 capoverso 2 AP-LPM e propone una percentuale variabile. Pack Easy chiede se le spese necessarie per garantire la qualità di un prodotto debbano essere a loro volta considerate spese di produzione e afferma che non è chiaro quali saranno le ripercussioni concrete del criterio del 60 per cento per le imprese.

Relazione fra il criterio della percentuale e i criteri specifici (delle singole categorie di prodotti): nel quadro delle considerazioni sul criterio globale, alcuni partecipanti alla consultazione si sono espressi dettagliatamente sulla relazione con i criteri specifici di cui all'articolo 48 capoverso 3 AP-LPM.

- Secondo l'AGRIDEA, l'AOC-IGP, l'Agora, Uniterre, l'USC, il VBF e Gallo Suisse il criterio della percentuale dovrebbe essere eliminato per i prodotti naturali. L'USS lo giudica inutile poiché esiste già il criterio specifico della crescita integrale nel luogo di provenienza, l'AGRIDEA aggiunge che per motivi tecnici o finanziari in genere è impossibile spostare altrove il luogo di estrazione o di crescita vegetale, mentre l'USPV afferma che di principio non è possibile stabilire un prezzo di riferimento, poiché, ad esempio per i legumi, non esiste un prezzo mondiale, europeo o svizzero.
- Per quanto riguarda i prodotti naturali trasformati, il Cantone dei Grigioni sottolinea che il criterio del 60 per cento causa troppi problemi ai produttori di carne del Cantone. Inoltre per i produttori che dispongono di una IGP sarebbe un duro colpo se non potessero più utilizzare l'indicazione di provenienza. Il VBF chiede espressamente di eliminare il criterio globale del 60 per cento. L'ASIF, riferendosi al legno svizzero, propone di aggiungere nell'articolo 48 AP-LPM una clausola al criterio del 60 per cento che consenta ai produttori di continuare a usare il marchio «Svizzera» anche quando delle fluttuazioni dovute a cause naturali (p. es. catastrofi naturali) limitano

l'approvvigionamento con materie prime svizzere, costringendoli a ricorrere a materie prime provenienti dall'estero.

FROMARTE chiede invece di aumentare il criterio dal 60 all'80 per cento del prezzo di vendita poiché sono incluse anche le spese di ricerca e sviluppo. La FUS chiede di fissare un criterio pari al 90 per cento del prezzo di vendita e la richiesta è sostenuta dalla KOS e da Switzerland Cheese, che propongono come alternativa di aggiungere un criterio che prescriva una quantità minima di materia prima. L'USS, la FPC e l'Acsi propongono la stessa base di calcolo, osservando che per i prodotti naturali trasformati è più appropriato un criterio che fissa una determinata quantità di materia prima (una quota minima del peso complessivo) rispetto a uno basato sul prezzo di vendita. L'USC propone un criterio pari al 70 per cento della materia prima raccomandando di lasciare spazio per soluzioni ad hoc quando dei prodotti già affermati sul mercato (p. es. la cioccolata) incontrano delle difficoltà. Gallo Suisse condivide la proposta di un criterio del 70 per cento e precisa che l'indicazione del Paese produttore continuerà a essere obbligatoria anche per i prodotti naturali trasformati sui quali non va apposta alcun'indicazione di provenienza (come previsto dalla legislazione sulle derrate alimentari). L'USS, il kf e BIO SUISSE suggeriscono di adottare il criterio del 90 per cento di materia prima già sancito nel regolamento sul marchio di qualità Suisse Garantie. BIO SUISSE aggiunge che adottando la soluzione proposta nell'avamprogetto si potrebbe designare come svizzero del salmone oppure del formaggio prodotto con latte polacco. Citando sostanzialmente gli stessi esempi, la FPC e l'Acsi chiedono di applicare per i prodotti naturali trasformati un criterio del 100 per cento di materia prima se quest'ultima è di origine animale (carne, pesce, uova, latte, ecc.) e del 90 per cento per gli altri prodotti naturali trasformati. Il Cantone di San Gallo chiede che, qualora le derrate alimentari non siano escluse dal campo d'applicazione dell'articolo 48 AP-LPM, il 100 per cento delle materie prime debba provenire dalla Svizzera, sempre che siano disponibili nel nostro Paese. Anche l'AGRIDEA, l'AgorA, l'AOC-IGP e Uniterre esigono che le materie prime più importanti dei prodotti svizzeri provengano dal nostro Paese se tali prodotti fanno parte della produzione agraria locale. Il SAB e Prométerre auspicano, oltre a un criterio pari al 60 per cento del prezzo di vendita, un'altra condizione, ossia che la maggior parte (richiesta dal SAB) o il 90 per cento (Prométerre) delle componenti del prodotto finito provengano dal luogo indicato come luogo di provenienza.

- Secondo il SAB, la TVS, l'USC, l'AGRIDEA, l'AgorA, Uniterre, l'AOC-IGP e Juvena per i prodotti industriali va applicato un criterio del 60 per cento del prezzo di vendita.

Altri partecipanti alla consultazione chiedono invece di inasprire tale criterio. L'USS esige un aumento della percentuale, affermando che le fasi più costose della produzione, ovvero la ricerca e lo sviluppo, devono essere eseguite in Svizzera. La FPC e l'Acsi propongono un criterio del 70 per cento del prezzo di vendita, sottolineando che è importante evitare di tenere conto delle spese di commercializzazione, di promozione e dei servizi dopo la vendita. Il Cantone di Berna propone un limite dell'80 per cento per gli orologi meccanici. Il Cantone del Giura condivide questo parere, aggiungendo che per gli orologi elettrici il criterio dovrebbe essere del 60 per cento. BIO SUISSE chiede un criterio pari al 90 per cento del prezzo di vendita, spiegando che una padella non dovrebbe essere definita svizzera se nel nostro Paese è stato soltanto attaccato il manico al coperchio.

c) Applicazione dell'articolo 48 capoverso 2 AP-LPM per le denominazioni «Swiss design», «Swiss research», ecc.

La CCIS sottolinea che è opportuno disciplinare le indicazioni di provenienza «Swiss made» e «fabbricazione svizzera» in modo diverso rispetto alle designazioni «Swiss research», «Swiss engineering», «Swiss design», ecc., che si riferiscono soltanto a una fase della produzione avvenuta in Svizzera. FROMARTE afferma che per definire la provenienza di un prodotto è molto importante salvaguardare una certa flessibilità nella definizione di nozioni quali «Swiss concept», «Swiss design» e altre indicazioni non ingannevoli di provenienza poiché altrimenti non sarebbe più possibile menzionare le prestazioni svizzere legate alla produzione. Secondo Juvena aggiungere certi tipi di designazioni

(«Developped in Switzerland – made in Germany») significa fornire informazioni preziose che contribuiscono a evitare la confusione, sempreché siano apposte in modo ben visibile sul prodotto.

La fial, Emmi AG, e l'ASCPi sono favorevoli alla regola proposta nel rapporto esplicativo, ma ammettono di non comprendere la differenza fra le designazioni riconosciute (come «Swiss design») e quelle non riconosciute (p. es. «ricetta svizzera»). Secondo l'AIPPI il rischio d'inganno per i consumatori rimane invariato. Emmi AG ritiene che sia indispensabile che la prestazione indicata venga effettivamente fornita in Svizzera e che sia compito delle imprese provarlo. Nestec spiega che indicazioni quali «ricetta svizzera» o «tradizione svizzera» si riferiscono a procedure o ricette di origine svizzera, ma non direttamente alla provenienza del prodotto. Quindi se la ricetta o il know-how provengono dalla Svizzera non vi è pericolo d'inganno. Nestec precisa inoltre che occorre distinguere fra le indicazioni che possono suscitare delle attese nei consumatori (come «tipo», «stile», «imitazione» o «qualità svizzera») e quelle utilizzate per descrivere una procedura o una peculiarità del prodotto, quali appunto «Swiss research» o «Swiss design». Sempre secondo Nestec è quindi necessario elencare le designazioni che potrebbero risultare ingannevoli ed evitare di usare designazioni simili a quelle riconosciute.

B. AG e D.L. ritengono che la norma debba essere sancita nella legge per evitare violazioni e confusione. Secondo B. AG il problema va esaminato in modo più approfondito e inoltre non è chiaro se la designazione «Swiss innovation» debba essere basata su un brevetto o il deposito di un brevetto. D.L. propone un nuovo articolo 49a per vietare l'uso di designazioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «ricetta», «qualità» o simili quando dei prodotti non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 48 e 49 AP-LPM. D'altra parte D.L. propone l'impiego di «progettato in Svizzera», «sviluppato in Svizzera», «con licenza svizzera», «of Switzerland» o indicazioni simili per i prodotti creati in gran parte nel nostro Paese.

Parte delle organizzazioni giuridiche giudica troppo poco rigoroso il criterio descritto nel rapporto esplicativo. D.J. sostiene che applicare per analogia il criterio del 60 per cento di cui all'articolo 48 capoverso 2 AP-LPM non è una soluzione appropriata quando un'indicazione geografica viene utilizzata per definire una singola fase della produzione di un prodotto, poiché dall'indicazione «Swiss research» si potrebbe dedurre che tutta la ricerca o una sua parte ragguardevole siano state eseguite in Svizzera. L'AROPI ritiene che sarà molto difficile distinguere fra i casi in cui applicare i criteri di cui ai capoversi 2 e 3 dell'articolo 48 AP-LPM e quelli in cui è rilevante soltanto il capoverso 2, visto che ciò dipenderà dalla veste grafica dell'indicazione (collocazione e grandezza dei caratteri). L'AROPI raccomanda quindi di allestire un elenco esaustivo delle designazioni, comprendente sicuramente «Swiss design» e «Swiss research», che consenta di escludere un'applicazione cumulativa dei capoversi 2 e 3 dell'articolo 48 AP-LPM indipendentemente dalla veste grafica dell'indicazione sul prodotto. L'AIPPI, infine, ritiene che l'uso di designazioni quali «Imballato in Svizzera», «Swiss design», ecc. debba essere limitato dalla legge ai casi in cui non vi è nessuna indicazione di provenienza ai sensi dell'articolo 48 AP-LPM, perché altrimenti le indicazioni sui prodotti potrebbero risultare fuorvianti. In tutti gli altri casi, l'uso di ulteriori designazioni dovrebbe essere considerato illegale.

Trybol sostiene che l'uso di designazioni complementari in cui ricorre il nome o l'immagine della Svizzera in qualsiasi lingua non è disciplinato in modo chiaro.

d) Suddivisione in criteri specifici (art. 48 cpv. 3 AP-LPM)

L'USS e la CCIS giudicano appropriata la suddivisione dei prodotti in tre categorie e FROMARTE aggiunge che essa rispecchia una concezione teorica chiara e consolidata. Anche B. AG difende i criteri specifici supplementari di cui all'articolo 48 AP-LPM pur esprimendo il proprio scetticismo in merito alla possibilità di definire in modo chiaro le singole categorie. L'ASAS osserva che per considerare esaustivo l'elenco di cui all'articolo 48 capoverso 3 occorre aggiungere che la lettera c contempla tutti i prodotti non contemplati dalle lettere a e b. Anche B. AG si esprime in questi termini, sottolineando che la lettera c dev'essere applicabile a tutti i prodotti che non sono chiaramente attribuibili a un'altra categoria. FROMARTE, il Cantone di Zurigo, Pubblicità Svizzera, l'ACSOEB, Juvena e S.J. fanno notare che la nozione di prodotto industriale non comprende i prodotti commerciali e artigianali

e i manufatti e chiedono di sostituire il termine «prodotti industriali» con «altri prodotti». La FSA propone invece di utilizzare una definizione più ampia, ovvero «prodotti commerciali» (cfr. art. 13 cpv. 2bis AP-LPM). La CCIS, infine, afferma che le regole non dovrebbero essere valide per la costruzione di macchinari e apparecchi e chiede di considerare la possibilità di limitare il campo d'applicazione dell'articolo 48 capoverso 3 lettera c AP-LPM agli oggetti d'uso e consumo.

La FH ritiene legittima la condizione di un minimo legame materiale fra il prodotto e il territorio, poiché rispecchia la casistica attuale. HaBa condivide questo parere ed è favorevole ai criteri di cui all'articolo 48 capoverso 3 AP-LPM. FROMARTE sottolinea che il criterio delle caratteristiche essenziali utilizzato per i prodotti naturali trasformati e quelli industriali corrisponde a quanto statuito dalla giurisprudenza nei rari casi documentati ed è quindi equilibrato. PROMARCA ritiene che sia giusto distinguere i prodotti naturali dai prodotti industriali.

Emmi AG è espressamente favorevole all'articolo 48 capoverso 3 AP-LPM, a patto che venga risolto il problema della sovrapposizione con la legislazione sulle derrate alimentari. Il Cantone del Vallese afferma che l'articolo 48 AP-LPM crea maggiore chiarezza, premesso che venga modificata la lettera a del capoverso 3.

e) Criteri specifici dei prodotti naturali (art. 48 cpv. 3 lett. a AP-LPM)

L'USS, BIO SUISSE, la FPC e l'Acsi sono espressamente favorevoli al criterio della crescita integrale di cui all'articolo 48 capoverso 3 lettera a AP-LPM. La FPC e l'Acsi riconoscono che la disposizione è più severa rispetto a quanto sancito dal regolamento di Suisse Garantie, ma ne condividono la necessità per evitare, ad esempio, che una lattuga (insalata) sia venduta con l'indicazione «Suisse Garantie» anche se la piantina proviene dai Paesi Bassi.

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi su questo tema giudica che il criterio sia troppo severo e non tenga conto dell'origine straniera della stragrande maggioranza delle sementi e delle piantine di legumi verdi (insalata, cavolo, ecc.). Questo parere è condiviso dai Cantoni di Zurigo, Turgovia, Svitto, Zugo, Ticino e Neuchâtel, da parte delle associazioni mantello dell'economia (fial, PSL, VBF, Gallo Suisse e swisscofel) e del mondo agricolo (Prométerre, AGRIDEA, USC, FUS e USPV), da due organizzazioni giuridiche (AROPI e AIPPI), dall'ACCS, dal kf e da MGB. Secondo il Cantone del Vallese la disposizione, applicabile anche al bestiame, non tiene conto di alcune condizioni tipiche del Cantone. Prométerre afferma che l'avamprogetto è stato elaborato rifacendosi sostanzialmente ai principi validi per i prodotti industriali e che non tiene sufficientemente conto delle peculiarità dell'agricoltura. Il Cantone di Svitto ritiene che i consumatori non capiranno perché i prodotti agricoli non si possono più definire svizzeri anche se le piante sono cresciute su suolo elvetico. Secondo una stima del Cantone Ticino il 90 per cento dei prodotti agricoli venduti come ticinesi perderebbe tale designazione. L'USPV sottolinea che esigere il rispetto del criterio della crescita integrale significherebbe impedire al 99 per cento degli orticoltori svizzeri di indicare l'origine dei legumi e aggiunge che in Svizzera non esiste più alcuna azienda che produce sementi per verdure e che la maggior parte delle piante proviene dall'estero. La FUS osserva che il criterio della crescita integrale non è applicabile nel caso della frutta, poiché in alcuni casi è indispensabile importare gli alberi e le piante. Ciononostante i frutti crescono integralmente in Svizzera. In alternativa sono state formulate le proposte illustrate qui appresso.

- Per tenere conto delle sementi (orticoltura) e dei pulcini (volatili) provenienti dall'estero Prométerre propone una tolleranza del 10 per cento per quanto riguarda la crescita all'interno del Paese o della regione e di escludere i fattori di produzione e il materiale genetico. Tale esclusione è sostenuta anche da BIO SUISSE.
- La maggioranza dei partecipanti propone, con modalità diverse, di riprendere totalmente o parzialmente le norme della legislazione sulle derrate alimentari. L'idea è condivisa dal Cantone di Neuchâtel, dall'AGRIDEA, da Uniterre, dall'AgorA, dall'AOC-IGP, dall'USC, dai PSL, dalla fial, da Gallo Suisse, dalla FUS, dal VBF, da MGB e dal kf (che predilige questa soluzione per le derrate che rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 48 AP-LPM).

- L'USPV propone due criteri alternativi. Il primo consentirebbe di utilizzare la designazione d'origine svizzera per i prodotti naturali che soddisfano i presupposti di cui all'articolo 20 della legge sulle derrate alimentari. Il secondo permetterebbe per i prodotti naturali di basarsi sul luogo di estrazione o di raccolta.
- swisscofel chiede di adottare le norme sulle derrate alimentari e il regolamento sul marchio di qualità Suisse Garantie del 1° gennaio 2008 (per le derrate alimentari vegetali non trasformate) secondo cui il luogo di provenienza si trova laddove i prodotti hanno acquistato l'80 per cento del loro peso al momento del raccolto. Quest'ultima proposta è sostenuta anche dal kf.
- Il Cantone del Vallese giudica opportuno modificare l'articolo 48 AP-LPM per prendere in considerazione alcune situazioni particolari del Cantone. Per la mucca della razza Hérens, che sverna e quindi trascorre un terzo del suo periodo di crescita fuori Cantone, si dovrebbe ugualmente poter usare l'indicazione di provenienza «Vallese» se soddisfa le condizioni dell'elenco degli obblighi di appartenenza alla razza.

L'AGRIDEA, l'AgorA, l'AOC-IGP e Uniterre ritengono opportuno includere le zone franche e quelle di confine nei territori i cui prodotti sono considerati di provenienza svizzera, aggiungendo che ciò non dovrebbe valere per i prodotti naturali trasformati né per quelli industriali, salvo nei casi delle IGP. L'AROPI chiede di sancire espressamente la possibilità di una deroga al criterio della crescita integrale, ad esempio per i prodotti di regioni transfrontaliere come il «cardon épineux genevois».

f) Criteri specifici dei prodotti naturali trasformati (art. 48 cpv. 3 lett. b AP-LPM)

Il Cantone del Giura ribadisce che non è possibile far completamente astrazione dal luogo di provenienza. L'USPV, l'USS, il SAB, la FPC, l'Acsi, Gallo Suisse e l'AIPPI sono espressamente favorevoli all'articolo 48 capoverso 3 lettera b AP-LPM.

La fial precisa che il criterio di trasformazione adottato corrisponde a quello sancito nell'articolo 15 dell'ordinanza sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari e quindi non vi sono incongruenze con la legislazione sulle derrate alimentari. Tuttavia, sempre secondo la fial, in virtù dell'articolo 48 capoverso 3 lettera b AP-LPM, i produttori che eseguono alcune fasi della fabbricazione nel Principato del Liechtenstein non sarebbero più autorizzati a utilizzare l'indicazione «Suisse Garantie» (con la croce svizzera e l'aggiunta della precisazione: prodotto nel Principato del Liechtenstein con materie prime svizzere) anche se finora i chimici cantonali non hanno mai ritenuto che si trattasse di una procedura ingannevole. La FPC e l'Acsi sono invece contrari a un'estensione alle zone franche e al Principato del Liechtenstein analoga a quella prevista dalle regole sul marchio «Suisse Garantie».

Secondo l'AGRIDEA, l'AgorA, Uniterre e l'AOC-IGP il luogo di provenienza dei prodotti naturali o agricoli trasformati corrisponde al luogo in cui sono state eseguite tutte le fasi della trasformazione partendo da materie prime che rispettano i criteri di cui all'articolo 48 capoverso 3 lettera a AP-LPM (prodotti naturali). Le quattro organizzazioni precisano tuttavia che le condizioni poste dalla lettera a non dovrebbero valere per le materie prime non reperibili in Svizzera e nemmeno per i prodotti tutelati da una IGP e che l'articolo 48 capoverso 3 lettera b AP-LPM dovrebbe essere applicabile anche alle indicazioni di provenienza cantonali e comunali, prevedendo tuttavia delle eccezioni per rispettare la legislazione viticola e gli usi tradizionali delle indicazioni di provenienza (p. es. «saucisson de Payerne»).

Secondo l'AROPI occorre modificare il tenore dell'articolo 48 capoverso 3 lettera b AP-LPM e inserirvi un riferimento alle caratteristiche o alla qualità menzionate nell'articolo 47 capoverso 1 LPM e alle attività che hanno contribuito alla creazione del prodotto. L'AROPI aggiunge che per luogo di provenienza intende il luogo in cui sono state eseguite le trasformazioni che hanno conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali contribuendo quindi alla sua creazione. Secondo l'AROPI il concetto di caratteristiche essenziali va definito caso per caso mediante specifiche ordinanze nei diversi settori.

S.M. ritiene che anche le attività di ricerca e sviluppo possano costituire un criterio su cui basarsi per determinare il luogo di trasformazione.

Diverse imprese (Hilcona, Herbert Ospelt, Wohlwend) e associazioni professionali (VBO, Ländle Milch, LIHK) del Principato del Liechtenstein si sono espresse sui prodotti naturali e sui prodotti naturali trasformati, spiegando che utilizzano oggi il marchio «Suisse Garantie» e i marchi collettivi «Bio Suisse» e «Carne svizzera» con l'aggiunta dell'indicazione «prodotto nel Principato del Liechtenstein con materie prime svizzere». I suddetti partecipanti alla consultazione temono che in virtù delle nuove norme e soprattutto dell'articolo 48 capoverso 3 lettera b AP-LPM, secondo cui il processo di fabbricazione deve avvenire in Svizzera, non potranno più utilizzare i marchi. Aggiungono che l'Ufficio federale dell'agricoltura ha loro garantito che il Principato del Liechtenstein non sarà discriminato (rispetto alla Svizzera) nell'uso dell'indicazione «Naturalmente svizzero» creata mediante l'ordinanza del DFE sull'identità visiva comune dei provvedimenti di comunicazione sostenuti dalla Confederazione per prodotti agricoli. Propongono quindi due modifiche all'avamprogetto Swissness per fugare qualsiasi dubbio.

g) Criteri specifici dei prodotti industriali (art. 48 cpv. 3 lett. c AP-LPM)

Il SAB, l'AIPPI Gallo Suisse, l'USC, l'AGRIDEA, Uniterre, l'AgorA e l'AOC-IGP si dicono espressamente favorevoli a questo criterio specifico e anche alla condizione secondo cui almeno una fase della fabbricazione deve svolgersi nel luogo di provenienza. La TVS spiega di aver applicato i criteri di cui all'articolo 48 capoverso 3 lettera c AP-LPM ai prodotti confezionati dell'industria tessile e dell'abbigliamento e conclude che sarebbe favorevole all'elaborazione di un'ordinanza «Swiss made» per il settore.

IG Swiss Made (sostenuta da MGB) contesta invece il tenore dell'articolo 48 capoverso 3 lettera c AP-LPM e propone di modificarne il contenuto di modo che il luogo di provenienza corrisponda al luogo dove è stata eseguita l'ultima fase della trasformazione o elaborazione rilevante dal punto di vista dei costi. Chiede per contro di stralciare la condizione secondo cui almeno una fase della fabbricazione deve svolgersi nel luogo di provenienza.

Juvena non condivide l'affermazione contenuta nel rapporto esplicativo in merito all'impossibilità di considerare come luogo di provenienza il luogo dove sono fissati e controllati gli standard di qualità, sostenendo che tali standard costituiscono una caratteristica fondamentale di un prodotto. Secondo Juvena è importante che la designazione «Svizzera» sia riconosciuta ovunque nel mondo come sinonimo degli standard di qualità molto elevati applicati in Svizzera e di una tradizione attenta alla loro salvaguardia.

Swissmem ritiene che l'articolo 48 capoverso 3 lettera c AP-LPM sia adeguato per soddisfare le esigenze dell'industria meccanica e sottolinea che grazie all'obbligo di eseguire almeno una fase della fabbricazione in Svizzera è possibile evitare usi ingannevoli dell'indicazione «Svizzera». Anche la FPC e l'Acsi giudicano indispensabile questa condizione, poiché altrimenti potrebbero esistere dei prodotti svizzeri fabbricati interamente all'estero (mentre in Svizzera si svolgerebbero soltanto la ricerca e la progettazione).

Secondo l'AROPI occorre modificare il tenore dell'articolo 48 capoverso 3 lettera b AP-LPM e inserirvi un riferimento alle caratteristiche o alla qualità menzionate nell'articolo 47 capoverso 1 LPM, come pure alle attività che hanno contribuito alla creazione del prodotto. L'AROPI aggiunge che per luogo di provenienza intende il luogo in cui sono state eseguite le trasformazioni che hanno conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali contribuendo quindi alla sua creazione. Secondo l'AROPI il concetto di caratteristiche essenziali va definito caso per caso mediante specifiche ordinanze nei diversi settori.

Alcuni partecipanti alle consultazioni ritengono che la condizione secondo cui almeno una fase della fabbricazione deve svolgersi nel luogo di provenienza sia descritta in maniera imprecisa. Secondo l'AROPI occorrerebbe stabilire quale dev'essere l'importanza di questa fase affinché i produttori non

ne approfittino indicando una fase insignificante della produzione. La FEA osserva che determinate attività, quali l'imballaggio, il controllo della qualità, l'aggiunta di documenti, l'apposizione di indicazioni, l'aggiunta di una scheda che attesta la compatibilità con la legislazione svizzera, non sono sufficienti per essere considerate fasi della produzione. Secondo il SAB, la FPC, l'Acsi e l'INGRES occorre precisare che deve trattarsi di una fase essenziale della produzione, ovvero, precisa il SAB, una fase durante la quale si crea il prodotto (e che dura almeno il 60 per cento del tempo complessivo di fabbricazione). La FPC e l'Acsi affermano che si dovrebbe spiegare con precisione cosa s'intende per «essenziale». Per salvaguardare il minimo legame materiale D.B. propone di sancire nella legge la nozione di «fase significativa della produzione».

Juvena è di parere opposto e ritiene ingiustificata la condizione secondo cui almeno una fase della fabbricazione deve svolgersi nel luogo di provenienza. Aggiunge che il concetto di minimo legame materiale creerà innumerevoli problemi di delimitazione quando si tratterà di applicarlo e consiglia quindi di rinunciarvi. IG Swiss Made (sostenuta da MGB) giudica poco chiaro il concetto di fase di produzione e chiede quali sono le attività da prendere in considerazione. Pack Easy e IG Swiss Made propongono di modificare la disposizione e di sancire che tutte le fasi della produzione possono anche svolgersi all'estero, a condizione che almeno il 60 per cento del guadagno ottenuto vada a vantaggio della Svizzera. Trybol afferma che in Svizzera dovrebbe essere eseguita la fase principale della produzione vera e propria e non soltanto una fase marginale. Inoltre, sempre secondo Trybol, con l'entrata in vigore dell'avamprogetto, la Svizzera diverrebbe l'unico Paese al mondo in cui l'indicazione «made in» apposta su un prodotto non indica il luogo della produzione vera e propria bensì il luogo in cui sono stati eseguiti la ricerca e lo sviluppo. Il VBF giudica insufficiente la condizione secondo cui soltanto una fase anche non essenziale della fabbricazione deve svolgersi nel luogo di provenienza e afferma che tale condizione non basta nemmeno per soddisfare i presupposti sanciti dalle regole d'origine autonome.

h) Condizioni supplementari (art. 48 cpv. 4 AP-LPM)

L'AROPI chiede di definire con maggior precisione il concetto di esigenze usuali e l'ASAS afferma che è necessario precisare che le condizioni di cui all'articolo 48 capoverso 4 AP-LPM sono dei criteri supplementari che verrebbero ad aggiungersi a quelli dei capoversi 2 e 3.

FROMARTE e S.J. raccomandano di esigere in ogni singolo caso il rispetto delle condizioni sancite dall'articolo 48 capoverso 4 AP-LPM e quindi di sostituire nella disposizione «possono essere» con «sono».

HaBa chiede di definire con maggior precisione le condizioni supplementari mediante un'ordinanza per evitare che tale compito incomba al giudice in ogni singolo caso. Raccomanda anche di consultare gli specialisti dei vari settori per elaborare l'ordinanza.

i) Accezione delle cerchie interessate (art. 48 cpv. 5 AP-LPM)

La CCIS giudica molto utile questa disposizione. Il Cantone di Neuchâtel sottolinea l'importanza dell'articolo 48 capoverso 5 AP-LPM perché permette di precisare i criteri di cui ai capoversi 2-4 e raccomanda di definire più dettagliatamente le norme generiche contenute nei suddetti capoversi affinché il capoverso 5 possa essere applicato in un contesto prestabilito. economiesuisse apprezza la flessibilità dell'articolo 48 capoverso 5 AP-LPM e spiega che condizioni troppo severe stabilite in base all'accezione delle cerchie interessate rischiano di causare spese spropositate per le PMI. Suggerisce quindi di basarsi sulle direttive settoriali emanate dalle associazioni professionali per determinare «l'accezione delle cerchie interessate». Se in un settore esiste un uso basato su un concetto identico a quello dell'indicazione di provenienza o delle norme in materia doganale, si tratta, conclude economiesuisse, di analizzarlo nell'ottica della revisione della LPM e di adottare l'indicazione di provenienza basata sull'accezione delle cerchie interessate.

Alcuni partecipanti alla consultazione preferiscono non lasciare ai produttori la possibilità di dimostrare che utilizzano correttamente l'indicazione di provenienza secondo l'accezione delle cerchie interessa-

te pur non adempiendo le condizioni sancite dall'articolo 48 capoversi 2-4 AP-LPM. MGB giudica esagerata l'importanza attribuita alla disposizione di cui all'articolo 48 capoverso 5 e sostiene che complica le cose ed è inapplicabile perché i produttori dovrebbero svolgere costosi sondaggi d'opinione. La FPC e l'Acsi chiedono di stralciare il capoverso 5 perché introdurrebbe un'eccezione inutile ai criteri precisi di cui ai capoversi 2-4 e osservano che tutt'al più si potrebbero prevedere delle eccezioni nel caso degli orologi e della cioccolata. L'AGRIDEA, l'AgorA, Uniterre e l'AOC-IGP propongono di modificare l'articolo 48 capoverso 5 AP-LPM e di sancire possibili deroghe ai criteri dell'articolo 48 soltanto per i prodotti registrati con una IGP o contemplati da un'ordinanza del Consiglio federale retta dall'articolo 50 LPM. Le quattro organizzazioni ritengono che debbano essere fatte salve le norme federali e cantonali sulle designazioni nel settore viticolo.

Secondo numerosi partecipanti alla consultazione il criterio sancito nell'articolo 48 capoverso 5 AP-LPM non è abbastanza chiaro. Ad esprimersi in questi termini sono il Cantone di Ginevra e Pack Easy, che teme una grande incertezza giuridica ed esprime perplessità sull'applicazione concreta del capoverso. Anche Swissmem è dello stesso avviso e aggiunge che per le PMI sarà molto oneroso fornire le prove richieste. Inoltre ritiene quasi impossibile svolgere sondaggi fra i consumatori sui beni d'investimento. Tali sondaggi dovrebbero essere limitati ai clienti più importanti. Nestec sottolinea che l'articolo 48 capoverso 5 AP-LPM non dovrebbe essere applicato alle eccezioni ma piuttosto in previsione di casi che si verificano spesso con i prodotti naturali trasformati composti da diversi elementi di cui la maggior parte proviene dall'estero e i cui costi possono risultare molto elevati. Nestec auspica quindi un disciplinamento più dettagliato della procedura applicabile alla presunzione di cui all'articolo 48 capoverso 5 e precisa che occorre evitare di ostacolare l'uso della designazione «Svizzera» esigendo troppe prove. Il PLR ricorda che l'articolo 48 capoverso 5 AP-LPM consente di applicare il criterio del 60 per cento in modo flessibile e chiede che nel messaggio relativo al futuro disegno di legge si spieghi come va applicato concretamente il capoverso. L'AROPI, invece, afferma che la disposizione rischia di ostacolare un adattamento al singolo caso dei criteri di cui ai capoversi 2-4, aggiunge che il rapporto esplicativo non spiega a quali condizioni sono consultate le cerchie interessate e chiede se sarà possibile farlo mediante un sondaggio. La CCIS chiede di precisare che per cerchie interessate s'intendono gli ambienti economici e i consumatori. La FSA osserva che dal testo di legge si potrebbe dedurre che il capoverso 5 sancisce un principio, mentre in verità si tratta di una presunzione e inoltre fa notare che il testo va perfezionato per evitare che sulla base di informazioni sommarie tratte dalla stampa e di sondaggi d'opinione si cominci a utilizzare una designazione di provenienza inesatta. HaBa, infine, chiede di definire con maggior precisione le condizioni supplementari mediante un'ordinanza per evitare che tale compito incomba al giudice in ogni singolo caso. Raccomanda anche di consultare gli specialisti dei vari settori per elaborare l'ordinanza.

Parte delle associazioni giuridiche (FSA, D.B. e D.J.) esprimono delle perplessità in merito all'adeguatezza del criterio che si riferisce alle cerchie interessate. Secondo D.B. per considerare esatta una designazione di provenienza basterebbe che gli esponenti di un settore economico si mettano d'accordo e che si faccia un sondaggio approssimativo che riporta una probabile opinione dei consumatori. D.J. condivide quest'opinione e afferma che è rischioso fidarsi della percezione dei consumatori, ben sapendo che può essere sbagliata. Basti pensare alle pratiche abusive rimaste lungamente impunte. D.J. conclude che lo Stato deve mantenere il controllo sul rispetto delle condizioni che regolano le indicazioni di provenienza senza delegare questo compito alle cerchie interessate. La FSA giudica troppo vago il concetto di cerchie interessate, poiché esse rischiano di fornire delle risposte di parte o persino contraddittorie e quindi è preferibile limitare il potere loro accordato.

Numerosi partecipanti alla consultazione propongono una loro interpretazione dell'articolo 48 capoverso 5 AP-LPM.

- Secondo il Cantone dei Grigioni la disposizione va applicata con cautela, ma in modo che la carne grigionese rientri nel campo d'applicazione. La KOS, Switzerland Cheese ed Emmi AG chiedono di precisare nel testo di legge o perlomeno nel messaggio che le DOC e le IGP rientrano automaticamente nel campo d'applicazione dell'articolo 48 capoverso 5 AP-LPM. La KOS e Switzerland Cheese riconoscono che questo aspetto non riveste un ruolo così importante per i prodotti caratterizzati da una DOC, ma che è fondamentale per quelli su cui è apposta «soltanto» una IGP, come

ad esempio la carne grigionese. MGB condivide quest'opinione e afferma che l'avamprogetto crea situazioni contraddittorie, visto che non sarebbe più possibile utilizzare per la carne grigionese la designazione «Grigioni» o «Svizzera» anche se il prodotto rispetta l'elenco degli obblighi della corrispondente IGP.

- FROMARTE e S.J. ritengono che i nomi dei prodotti contrassegnati con una DOC e un'IGP (ai sensi degli art. 16 della legge sull'agricoltura, LAgr o 50a AP-LPM), dei vini di cui all'articolo 63 LAgr e delle indicazioni di provenienza disciplinate nelle ordinanze del Consiglio federale corrispondano all'accezione delle cerchie interessate.
- La FH giudica indispensabile escludere le materie prime usate nel settore orologiero dal campo d'applicazione dell'articolo 48 capoverso 5 AP-LPM, perché l'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi è sufficiente. L'ASAS suggerisce di menzionare espressamente nella legge e in modo sufficientemente preciso le eccezioni tipicamente svizzere dovute alla mancanza di materie prime, per garantire la certezza del diritto.
- La FH spiega inoltre che alcune fasi della fabbricazione di alcuni orologi ginevrini si svolgono fuori Cantone e aggiunge di aver emanato delle direttive che potrebbero essere un esempio da usare per applicare l'articolo 48 capoverso 5 AP-LPM.
- La fial sottolinea il ruolo chiave dell'articolo 48 capoverso 5 AP-LPM e afferma che un'indicazione di provenienza conforme alle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari non è ingannevole. Gli articoli 15 e 16 dell'ordinanza sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari forniscono le relative garanzie e quindi non è più necessario eseguire costosi sondaggi.
- Secondo il Forum delle PMI, per quanto riguarda l'accezione delle cerchie interessate, il rapporto esplicativo fornisce un'interpretazione molto restrittiva dell'articolo 48 capoverso 5 AP-LPM, se la si confronta con la nozione di uso di cui all'articolo 48 capoverso 3 della LPM risalente al 1990. Le PMI rilevano che le nuove condizioni sancite dall'articolo 48 capoverso 5 non consentono più la presunzione nei termini attuali e che in futuro le imprese dovranno verificare sistematicamente l'origine dei loro prodotti in base alle prescrizioni della legislazione sui marchi. Il Forum delle PMI chiede pertanto di svolgere ricerche più approfondite per individuare i settori maggiormente toccati dall'avamprogetto e stabilire se saranno in grado di fronteggiare la nuova situazione. Conclude auspicando una modifica della parte del messaggio che commenta l'articolo 48 capoverso 5 per consentire di mantenere la prassi vigente e la presunzione nei settori economici dove per il commercio con l'estero la nozione di origine è simile a quella sancita nella legislazione sui marchi.

Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che sarebbe meglio invertire l'ordine dei capoversi dell'articolo 48 AP-LPM e propongono quindi una modifica in tal senso (FROMARTE, S.J.). La proposta prevede di inserire nel primo capoverso la nozione di presunzione contenuta nel capoverso 5 e di sancirla come condizione quadro per i criteri di cui ai capoversi 2-4. In base alla nuova struttura l'indicazione di provenienza sarebbe considerata esatta se i criteri di cui ai capoversi 2-4 sono adempiuti. IG Swiss Made (sostenuta da MGB) appoggia tale proposta.

In merito al primo periodo dell'articolo 48 capoverso 5 AP-LPM, l'ASAS chiede delucidazioni su quali siano i criteri contenuti nei capoversi 2-4 che dovrebbero essere definiti nel singolo caso secondo l'accezione delle cerchie interessate.

j) Indicazioni di provenienza dell'estero (art. 48 al. 6 AP-LPM)

L'AGRIDEA, Uniterre, l'AgorA e l'AOC-IGP sono favorevoli a questa disposizione. Vi si oppongono invece le organizzazioni giuridiche (INGRES, AROPI, AIPPI, ASAS, FSA), la FPC, l'Acsi, FROMARTE, HaBa e MGB che la giudicano troppo severa. Affermano che il principio del Paese d'origine sancito nella disposizione danneggia l'industria svizzera e rischia di ingannare i consumatori. L'INGRES aggiunge che è difficile determinare le condizioni fissate dal Paese d'origine. L'AROPI e la FSA ritengono che sia il caso di sancire una clausola di reciprocità. L'AIPPI e FROMARTE propongono di san-

cire nel capoverso una semplice presunzione di esattezza dell'indicazione di provenienza, anche se ciò significa correre il rischio di un'eventuale inganno a danno dei consumatori svizzeri. Esprimendosi sul criterio dell'inganno, la fial raccomanda di rinviare all'articolo 2 lettera c LPM. L'ASAAS ipotizza che la presunzione di cui all'articolo 48 capoverso 6 AP-LPM sia inoppugnabile e chiede che sia possibile contestare l'indicazione di provenienza dell'estero. La FSA e FROMARTE si domandano se anche i diritti iscritti in un registro rientrano nel campo d'applicazione della disposizione e ricordano che in linea di massima tali diritti possono essere contestati mediante un ricorso e che in futuro potrebbe dipenderne l'applicazione dell'articolo 48 capoverso 6 AP-LPM. La FSA e FROMARTE sottolineano che in un sistema basato su accordi bilaterali corredati di elenchi, gli accordi devono essere negoziati e non sono adottati in maniera unilaterale. La FPC e l'Acsi ritengono che l'articolo 48 capoverso 6 AP-LPM non dovrebbe avere la preminenza sull'obbligo di dichiarazione per le derrate alimentari, previsto dalla legislazione pertinente.

Secondo la FPC e l'Acsi l'ideale sarebbe una definizione di indicazione di provenienza identica in tutti i Paesi. Le due organizzazioni chiedono alla Confederazione di rivolgersi all'Unione europea per rendere omogeneo questo settore. HaBa propone di non esigere l'adempimento di presupposti sanciti per legge nei Paesi d'origine, ma di considerare come elementi chiave la registrazione dei marchi e l'iscrizione nel registro del Paese in questione.

Il Cantone dei Grigioni chiede di varare una disposizione analoga anche per le indicazioni di provenienza nazionali, la quale sancisca che i capoversi 1-5 dell'articolo 48 non si applicano per i prodotti che rispettano altre norme della legislazione svizzera o sono contraddistinti da una designazione nazionale (DOC, IGP, iscrizione nell' «Héritage culinaire», ecc.).

Art. 51a Inversione dell'onere della prova (nuovo)

La FH, l'ASAS, LES e D.B. sono favorevoli alla disposizione. Il Cantone di Berna, pur senza contestare la norma, osserva che non sarà di facile applicazione nei casi concreti perché lascia potere d'apprezzamento al giudice. B. AG ricorda che l'inversione dell'onere della prova presuppone che il richiedente abbia precedentemente reso verosimile che in virtù delle circostanze l'uso dell'indicazione di provenienza risulta problematico.

La CCIS, la FPC, l'Acsi, il VBF, l'AIPPI e l'AROPI giudicano insufficiente la disposizione affermando che l'inversione dell'onere della prova dovrebbe essere obbligatorio e non dipendere dal potere d'apprezzamento del giudice. L'AROPI precisa tuttavia che è opportuno allestire un elenco esaustivo delle eccezioni a cui si applica la norma usuale di cui all'articolo 8 del Codice civile.

Alcuni partecipanti alla consultazione criticano la nuova disposizione. Secondo la fial non dovrebbe essere il giudice a decidere ed è meglio basarsi sul principio di cui all'articolo 8 del Codice civile, anche se l'organizzazione riconosce che il giudice può ordinare alla controparte di fornire le prove che attestano la provenienza di un determinato prodotto. Pack Easy giudica esagerato l'onere della prova imposto in questa forma ai produttori e fa notare che la disposizione non stabilisce su chi ricadano le conseguenze se non vengono fornite le prove.

Sono state proposte delle alternative. Secondo l'AIPPI l'inversione dell'onere della prova dev'essere obbligatorio oppure disposto dal giudice durante l'assunzione ordinaria delle prove. Per evitare l'insorgere di incertezze giuridiche, la FER suggerisce di optare per l'inversione dell'onere della prova come previsto dall'articolo 13a della legge contro la concorrenza sleale oppure attenersi al principio globale di cui all'articolo 8 del Codice civile.

Due partecipanti alla consultazione (FSA e IG Swiss Made) ricordano che l'articolo 13a della legge sulla concorrenza sleale ha un contenuto simile e raccomandano quindi di trasporlo negli stessi termini nell'articolo 51a AP-LPM. FROMARTE chiede invece di rendere le due disposizioni compatibili fra loro.

La FSA e FROMARTE raccomandano di evitare che l'inversione dell'onere della prova si trasformi in una vera e propria indagine di polizia e di garantire anche in futuro il segreto d'affari. Pack Easy condivide questo parere e aggiunge che non tutti i codici di procedura civile cantonali prevedono garanzie in tal senso.

Art. 64, al. 3 Diritto dell'IPI di sporgere denuncia penale e di costituirsi parte in causa

L'articolo 64 capoverso 3 AP-LPM è sostenuto da una parte delle associazioni mantello dell'economia (economiesuisse, FH, FER, TVS, KOS, Switzerland Cheese, Swissmem e fial), dall'AIPPI, dalle associazioni per la protezione dei consumatori (FPC, Acsi) e dalla CFC, che sottolineano che la nuova disposizione contribuirà indubbiamente a rafforzare la protezione della designazione «Svizzera». La FER condivide questo parere e la fial aggiunge che attualmente nessuno si sente in dovere di difendere le indicazioni di provenienza svizzere. La CCIS approva il principio della disposizione, ma precisa che l'IPI dovrebbe poter intervenire soltanto contro i reati commessi per mestiere. HaBa non si oppone alla disposizione, poiché riconosce che il problema delle designazioni non tocca soltanto interessi privati ma anche pubblici.

Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che occorre estendere il campo d'applicazione dell'articolo 64 capoverso 3 AP-LPM. Secondo economiesuisse anche le associazioni mantello dell'economia devono beneficiare del diritto di querela. Dal canto suo la FH chiede che tale diritto sia riconosciuto alle associazioni i cui statuti sanciscono la difesa delle rispettive categorie, mentre l'ASAS lo rivendica per le associazioni che proteggono i consumatori. La FPC e l'Acsi ritengono che l'IPI non dovrebbe intervenire unicamente per tutelare gli interessi della Confederazione, ma in genere quando i consumatori sono vittime di inganni. D.J. propone di accordare all'IPI anche il diritto di intentare cause civili come rappresentante della Confederazione e suggerisce di introdurre nella LPM una disposizione simile all'articolo 10 capoverso 3 della legge contro la concorrenza sleale.

Alcuni partecipanti alla consultazione (FSA, FROMARTE, ASA, S.M.) esprimono delle perplessità sull'estensione delle competenze della Confederazione e soprattutto sul ruolo dell'IPI. Alcune organizzazioni giuridiche (D.L., S.C. e LES) sono contrarie al diritto dell'IPI di sporgere denuncia penale e costituirsi parte in causa. L'AROPi chiede di stralciare l'articolo 64 capoverso 3 AP-LPM. Qui di seguito sono riassunti gli argomenti presentati a sostegno della richiesta. L'IPI non è ritenuto l'organo più indicato per rappresentare la Confederazione nel perseguimento penale, poiché è l'autorità federale incaricata di esaminare i marchi depositati. È stato anche osservato che se lo Stato è legittimato a sporgere denuncia penale non è più possibile fare una distinzione fra i reati perseguibili d'ufficio e quelli perseguibili su querela. Infine è stato sollevato il problema dell'utilità di un intervento dello Stato per perseguire un reato che non è commesso per mestiere (quelli compiuti per mestiere sono perseguiti d'ufficio). D.J. propone di modificare l'articolo 64 capoverso 1 lettera c AP-LPM e sancire il perseguimento d'ufficio del reato oppure formulare in modo più preciso il capoverso 3. Secondo D.J., l'IPI dovrebbe avere la possibilità di sporgere denuncia penale e costituirsi parte in causa per conto della Confederazione con tutti i relativi diritti soltanto quando la Confederazione è la parte lesa (in particolare nei casi di uso illecito dei segni pubblici della Svizzera).

Il Cantone di Sciaffusa ritiene che, per evitare denunce abusive fra concorrenti, il diritto di sporgere denuncia penale presso le autorità cantonali competenti dovrebbe essere riservato all'IPI. Suggerisce inoltre di dotare l'Istituto di strumenti legali per consentirgli di esigere che le imprese gli forniscano le prove necessarie e, in caso di inadempienze, vietare loro di utilizzare la designazione «Svizzera» o la croce svizzera.

Altre osservazioni

L'AES chiede se nell'avamprogetto l'elettricità debba essere considerata un prodotto (art. 48 AP-LPM) o un servizio (art. 49 AP-LPM).

L'AROPI ritiene che nel rapporto esplicativo bisognava spiegare meglio i termini «genere», «tipo», «stile», «imitazione», ecc., come pure i termini simili utilizzati come esempi. Inoltre, sempre secondo l'AROPI, il termine «imitazione» non è adeguato in questo contesto perché ha un significato negativo.

4.2 Indicazione di provenienza dei servizi

4.2.1 Osservazioni generali

Tutti i Cantoni, tranne quello dei Grigioni, i partiti politici, quasi tutte le associazioni mantello dell'economia, le associazioni per la protezione dei consumatori, gran parte delle associazioni giuridiche e delle imprese consultate sono favorevoli all'articolo 49 AP-LPM. La FER si oppone invece all'eliminazione del criterio della nazionalità dei dirigenti.

Il Cantone dei Grigioni, il SAB, SwissBanking e Trybol ritengono che vada rafforzato il criterio del legame con il luogo di provenienza e propongono di affiancare una condizione supplementare a quella della sede sociale.

economiesuisse, SwissBanking, l'ASAS e D.J. giudicano inadeguato il criterio del domicilio dei dirigenti sancito nell'articolo 49 capoverso 1 AP-LPM e chiedono di riesaminarne l'efficacia.

4.2.2 Osservazioni sui singoli articoli

Art. 49 Indicazione di provenienza dei servizi

La FEA e SAA ritengono che non vi sia nulla da aggiungere all'articolo 49 AP-LPM. La FPC, l'AcSi, la Swiss AG, l'ASA e D.B. approvano espressamente la soluzione proposta (eliminazione del criterio della nazionalità dei dirigenti ed estensione alle filiali). Secondo altre cerchie interessate occorre rafforzare il legame con il luogo di provenienza. Il Cantone dei Grigioni ritiene che i criteri proposti per i prodotti naturali trasformati o i prodotti industriali dovrebbero valere anche per i servizi. Il Cantone propone una nuova disposizione che obbliga chi fornisce il servizio di scegliere come sede il luogo di provenienza di quest'ultimo e realizzarvi il 60 per cento dei costi, non comprese le spese di marketing e quelle dei servizi dopo la vendita. Il Cantone condivide l'idea di eliminare il criterio del domicilio dei dirigenti. Secondo il SAB il luogo di provenienza deve corrispondere alla sede sociale presso cui lavora almeno la metà degli impiegati. SwissBanking propone di verificare se al criterio della sede sociale si può aggiungere una precisazione che sancisca che anche il centro amministrativo della società deve trovarsi in Svizzera.

Trybol osserva che in virtù dell'articolo 49 AP-LPM, per attribuire la designazione «Svizzera» a un'impresa e ai servizi che fornisce, è sufficiente che l'impresa sia iscritta nel registro di commercio svizzero e che una sola persona (un dirigente) sia impiegata nel nostro Paese, anche se il restante 99,9 per cento del personale lavora all'estero. Secondo Trybol così non si protegge efficacemente l'indicazione di provenienza «Svizzera».

Parte delle associazioni mantello dell'economia (economiesuisse, ASA, Centre patronal e CVAM) e l'AIPPI sono favorevoli all'eliminazione del criterio della nazionalità dei dirigenti. La FER è invece contraria e propone come alternativa che un'impresa con sede all'estero, ma di cui il 60 per cento degli impiegati è di nazionalità svizzera, possa usufruire della designazione «Svizzera».

La FER, l'ASA, la KOS e Switzerland Cheese sono espressamente favorevoli all'estensione alle filiali. La KOS e Switzerland Cheese chiedono di concedere lo stesso diritto alle filiali di una società madre straniera situate in Svizzera.

Alcuni partecipanti giudicano inappropriato mantenere il criterio del domicilio dei dirigenti (ASAS, D.J.) e SwissBanking aggiunge che non consente di limitare abusi futuri, commessi soprattutto all'estero. economiesuisse raccomanda di analizzare nuovamente questo aspetto dell'articolo 49 AP-LPM.

Esprimendosi in merito all'articolo 49 capoverso 3 AP-LPM, FROMARTE afferma che è sbagliato inserire in questa disposizione una presunzione mentre l'articolo 48 capoverso 5 prevede una finzione. La FPC e l'Acsi chiedono di stralciare il capoverso 3, giudicando inutile disciplinare quest'eccezione ai criteri sanciti chiaramente nei capoversi 1 e 2. HaBa chiede di definire con maggior precisione in un'ordinanza le condizioni supplementari di cui ai capoversi 2 e 3, per evitare che tale compito incomba al giudice in ogni singolo caso. Inoltre raccomanda di consultare gli specialisti dei vari settori per elaborare l'ordinanza.

S.J. auspica un adeguamento della struttura dell'articolo 49 a quella dell'articolo 48 AP-LPM.

4.3 La croce svizzera e l'emblema svizzero

4.3.1 Osservazioni generali

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione approva l'avamprogetto. Sono favorevoli 20 Cantoni, il PPD, il PLR, il PS (che rinvia direttamente al parere della FPC), l'UDC, economiesuisse, l'USAM, l'USC e l'USS. Gli interpellati giudicano opportuna la revisione contemporanea e coordinata della legge sulla protezione dei marchi e di quella sulla protezione degli stemmi e ritengono appropriato concedere in futuro esclusivamente alle autorità l'uso degli stemmi pubblici e autorizzare le imprese e i privati a utilizzare la bandiera. Da più parti è stato espresso un giudizio molto positivo in merito alla possibilità concessa a chiunque di usare la croce o la bandiera svizzera per le merci e i servizi se sono soddisfatti i presupposti concernenti la provenienza geografica, ovvero se la merce o il servizio sono effettivamente di origine svizzera. Emmi AG afferma, invece, che i rischi di un uso ingannevole di bandiere ed emblemi devono essere valutati nel caso concreto alla luce delle circostanze e che occorre tenere conto di eventuali chiarimenti e precisazioni. Secondo Emmi AG la croce svizzera nel logo di un'impresa non va considerata un'indicazione di provenienza. Il Cantone di Obvaldo auspica che la revisione non crei difficoltà alle imprese svizzere che attualmente sono conosciute sui mercati internazionali grazie al loro logo.

Riscuote consensi anche la possibilità di apporre in futuro la croce svizzera non soltanto come marchio di un servizio ma anche di un prodotto.

Pur riconoscendo che in futuro la concorrenza per l'uso della croce svizzera aumenterà, SWISS LABEL, detentrica del marchio contraddistinto dalla balestra, è favorevole all'avamprogetto. Anche SWISS LABEL riconosce, infatti, i vantaggi di un rafforzamento della protezione, di una lotta più efficace contro gli abusi e di norme più precise per l'uso della croce svizzera, poiché in tal modo si rafforza la certezza giuridica e pertanto la fiducia dei consumatori nei prodotti svizzeri.

L'AIPPI, l'ASCPI, E.C., HaBa, e I&P chiedono di aggiungere all'avamprogetto di legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici un articolo che obblighi i Cantoni a designare un tribunale che funge da unica istanza incaricata di giudicare le cause civili per tutto il territorio cantonale (analogamente a quanto previsto dall'art. 58 AP-LPM).

K.B. ritiene che nella legge, oltre all'intervento dell'Amministrazione delle dogane di cui all'articolo 26 AP-LPSP, vada sancito anche un obbligo di segnalazione delle ambasciate svizzere. K.B. propone di ordinare alle ambasciate di segnalare all'IPI gli usi abusivi della croce svizzera, affinché l'Istituto possa adottare i provvedimenti adeguati. Anche Nestec sostiene questa proposta, poiché è dell'avviso che le ambasciate svizzere dovrebbero cooperare con l'Istituto per combattere gli abusi compiuti all'estero e che la Confederazione dovrebbe mettere a loro disposizione i fondi necessari.

D.L. giudica troppo vago l'intento perseguito con la revisione della legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici, affermando che in passato si è più volte constatato che gli enti pubblici non sono intenzionati ad applicarla rigorosamente. Pertanto D.L. esorta non soltanto le autorità e le organizzazioni per la protezione dei consumatori, ma anche i protagonisti del mercato a sporgere denuncia contro l'uso abusivo di segni pubblici. Inoltre l'organizzazione rileva che l'avamprogetto

non prevede per l'autore della denuncia alcuna facilitazione della prova simile a quella sancita nel nuovo articolo 51a della legge sulla protezione dei marchi e propone pertanto di inserire nell'articolo 18 AP-LPSP un rinvio all'articolo 51a AP-LPM, che andrebbe applicato per analogia.

La FSA e FROMARTE propongono di creare una fondazione federale retta da una legge speciale e incaricata di proteggere all'estero l'emblema e la croce svizzera dagli abusi e il marchio dalle imitazioni (cfr. punto 4.7.3).

Per quanto riguarda gli aspetti formali, il Cantone di Zurigo rileva che manca un articolo che indica lo scopo e ricorda che di solito una legge dovrebbe contenere un tale articolo che aiuta coloro che rientrano nel campo d'applicazione e i tribunali a interpretarla. Il Cantone propone una possibile formulazione. Constata inoltre la mancanza di una definizione dell'espressione «segni pubblici», che viene utilizzata più volte (p. es. negli art. 4, 12, 14, 17 e 18) e suggerisce di sancirla nella legge.

4.3.2 Considerazioni sui singoli articoli

Art. 1 La croce svizzera

K.B. ritiene che la definizione di croce svizzera dovrebbe essere sancita nella Costituzione federale, citando come esempio la norma costituzionale che definisce la bandiera tricolore francese. Inoltre chiede di precisare la definizione di croce svizzera.

Art. 2 Stemma della Confederazione Svizzera

La FER apprezza la scelta coraggiosa di sancire una definizione chiara dello stemma. L'AROPI, invece, la considera troppo imprecisa perché non distingue abbastanza chiaramente fra un segno e lo stemma. Il Cantone di Zurigo e D.L. giudicano troppo restrittiva la definizione dello stemma e ricordano che esso non viene raffigurato soltanto sullo scudo triangolare, bensì spesso anche sul cosiddetto scudo spagnolo (p. es. sulle targhe dei veicoli). Pertanto chiedono di menzionare anche altre forme dello stemma oltre a quella triangolare. K.B. osserva che occorre tenere conto della forma dello stemma sancita nella risoluzione federale vigente, poiché soltanto così si può sancire nell'allegato 3 l'abrogazione della risoluzione.

Art. 3 Bandiera svizzera

Il Cantone di Zurigo, GASTROSUISSE e Pubblicità Svizzera chiedono di precisare nella legge o perlomeno nel messaggio che in futuro sarà possibile cambiare la forma della bandiera e di sancire che la bandiera può essere utilizzata anche in altre forme oltre a quella descritta nella definizione di cui all'articolo 3 capoverso 2 AP-LPSP (p. es. nella cosiddetta forma italiana, in un formato diverso o in combinazione con altre figure). La FER auspica la creazione di un modello da utilizzare per il marketing e raccomanda di approfondire la questione di un «marchio Svizzera» da utilizzare in quest'ambito come unico logo per tutti i prodotti che soddisfano i criteri. Secondo la FER questo è l'unico modo per salvaguardare l'omogeneità e il valore delle caratteristiche svizzere, soprattutto nel settore pubblicitario. Il marchio dovrebbe essere definito con la stessa precisione (dimensioni, colori e caratteri) applicata per descrivere lo stemma svizzero e la bandiera svizzera nei capoversi 1 e 2 dell'articolo 3 dell'avamprogetto. K.B. propone di sostituire nel capoverso 2 il termine «modello» con «schema» e fornirne una descrizione a parole.

Art. 5 Stemmi, bandiere ed emblemi di Stato dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni

Il Cantone Ticino chiede di estendere la protezione anche agli stemmi dei Comuni che, in seguito a una fusione, non vengono più utilizzati.

Art. 6 Denominazioni ufficiali

Secondo il Cantone di Zurigo e D.L. si dovrebbero considerare denominazioni ufficiali anche le espressioni «Svizzera», «svizzera», «svizzero», «Confederazione Svizzera», «Swiss made» e disciplinarne più dettagliatamente l'uso soprattutto per i nomi delle ditte. Inoltre, secondo i due partecipanti alla consultazione l'abrogazione dei vecchi articoli 45 e 46 dell'ordinanza sul registro di commercio nuoce agli obiettivi del progetto Swissness. D.L. aggiunge che nell'elenco mancano i nomi dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni e propone di inserirli, come pure di sancire che l'uso delle denominazioni ufficiali è riservato alle autorità.

Art. 7 Segni nazionali figurativi e verbali

Il Cantone di Zurigo e D.L. chiedono di definire con maggior precisione i simboli nazionali, ricorrendo al termine «Wahrzeichen» per proteggere dagli abusi i simboli come il Cervino o la Jungfrau. D.L. ritiene poco chiara anche l'espressione «segni nazionali figurativi e verbali» e si chiede se siano contemplati anche il Cervino o i simboli iscritti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Art. 8 Uso degli stemmi

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione (OW, AG, GE, SAB, USC, USS, economiesuisse, USAM, AIPPI, FER, fial, PROMARCA, PSL, FPC, M.D., UPSV, HaBa, Gallo Suisse, Wenger) giudica opportuno e sensato il principio sancito dall'articolo 8 dell'avamprogetto secondo cui l'uso degli stemmi e dei segni che possono essere confusi con essi è riservato all'ente a cui appartengono. La norma proposta è ritenuta giuridicamente corretta, anche se sono state espresse perplessità sulla possibilità che i consumatori distinguano consapevolmente lo stemma dalla bandiera svizzera. La FPC ritiene che organizzazioni e prodotti che utilizzano lo stemma svizzero sono messe erroneamente in relazione con la Confederazione e giudica quindi ragionevole chiedere loro di utilizzare in futuro la croce svizzera. L'AROPI teme che la croce svizzera potrebbe perdere significato, poiché i privati non potranno più utilizzare lo stemma e dovranno sostituirlo con la croce.

Alcuni partecipanti alla consultazione (SZ, OW, PPD, PLR, UDC, economiesuisse, USAM, ASCPI, FH, FST, SWISS LABEL, TCS, IG Swiss made, Victorinox, CAS, I&P) propongono di ridurre l'ambito di protezione sancito dalla presente disposizione e considerano troppo severo il divieto assoluto di utilizzare lo stemma svizzero. Secondo loro la Confederazione non dovrebbe possedere il monopolio assoluto sull'uso dello stemma svizzero e sarebbe ingiusto applicare rigorosamente tale principio, soprattutto quando un segno simile a uno stemma si è affermato sul mercato. Proseguono affermando che l'uso dello stemma non può essere considerato ingannevole se viene percepito come simbolo dei prodotti svizzeri di un'impresa, senza alcun riferimento a un'attività dello Stato. Aggiungono che molto probabilmente chi vede un segno simile allo stemma svizzero apposto su un orologio o un coltellino non pensa subito alle autorità della Confederazione Svizzera. Secondo i partecipanti alla consultazione summenzionati è decisivo stabilire se l'uso dello stemma o di un segno che può essere confuso con esso viene percepito come rappresentazione di un'attività dello Stato oppure no. Ritengono che il futuro divieto di usare lo stemma svizzero danneggi le imprese il cui logo contiene da decenni lo stemma o un segno simile. Giudicano pertanto sproporzionato il divieto, poiché vietare un uso riconosciuto da decenni equivale a un'espropriazione. Affermano inoltre che l'avamprogetto non rispetta sufficientemente tradizioni consolidate e giudicano riprovevole sacrificare posti di lavoro in Svizzera per proteggere l'emblema nazionale, soprattutto se a essere danneggiate sono imprese che hanno contribuito in modo decisivo alla buona reputazione della qualità svizzera e dell'intero Paese. Per ragioni inerenti alla certezza del diritto e per salvaguardare i rapporti di fiducia raccomandano di non modificare con la revisione i diritti e i rapporti giuridici vigenti nei confronti dei diretti interessati e di sancire delle eccezioni a tutela delle imprese svizzere tradizionali. A tale proposito sono state formulate diverse proposte per una disposizione derogatoria.

Il Cantone di Zurigo giudica poco chiaro ed equivoco il concetto di appartenenza all'ente di cui al capoverso 1. L'AROPI chiede di definire con maggior precisione gli elementi caratteristici. L'avamprogetto non consente di concedere licenze per i segni a terzi. A tale proposito l'INGRES ha espresso delle perplessità affermando che ciò potrebbe mettere in dubbio l'indipendenza degli enti subordinati e aggiungendo che non è compito della Confederazione impedire di principio ai propri enti

di concedere licenze, senza nemmeno verificare se queste ultime potrebbero essere ingannevoli. M.D. e B. AG propongono di autorizzare gli enti subordinati a concedere licenze per l'uso dei loro stemmi e lasciar loro la possibilità di decidere autonomamente. B. AG formula una proposta in tal senso, mentre la FH propone di verificare la possibilità di concedere licenze per questi stemmi.

Il capoverso 1 sancisce espressamente che gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali nonché i segni che possono essere confusi con essi possono essere usati soltanto dall'ente a cui appartengono. L'AIPPI e la fial osservano che tale disposizione suscita l'impressione che l'uso di tali elementi sia sempre ed esclusivamente riservato agli enti a cui appartengono, indipendentemente dall'uso che se ne fa e ricordano che essi compaiono anche nelle bandiere cantonali. Ne consegue, secondo loro, una contraddizione rispetto all'articolo 9 dell'avamprogetto che deve essere risolta inserendo nel capoverso 1 dell'articolo 8 una precisazione che indica che esso si riferisce unicamente agli stemmi e ai loro elementi caratteristici. Anche B. AG non giudica necessario rafforzare ulteriormente la protezione degli elementi caratteristici.

Secondo la FH la norma tutelare di cui al capoverso 2, che si riferisce ai segni verbali sugli stemmi, è troppo severa. B. AG si ricollega a quanto affermato in merito al capoverso 1 chiedendo di completare anche il capoverso 2.

Il capoverso 3 statuisce che lo stemma svizzero e quelli di Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono essere apposti soltanto su merci integralmente prodotte in Svizzera. La FPC e l'AcSi sono favorevoli a questa disposizione. Secondo loro, limitando maggiormente l'uso dello stemma svizzero rispetto alla croce svizzera, si segnala ai consumatori che i criteri in merito sono più rigorosi ed è quindi logico sancire condizioni più severe in materia di provenienza. L'ACSOEB ritiene invece troppo severa la disposizione, contesta l'adozione di condizioni più rigorose di quelle valide per i prodotti su cui è apposta la croce svizzera e propone pertanto di modificare il contenuto. Il Cantone di Ginevra osserva che la disposizione non indica con sufficiente chiarezza se l'apposizione di stemmi sui prodotti sia riservata agli enti pubblici. Pubblicità Svizzera e D.L. ritengono che una norma così restrittiva non sia nell'interesse degli enti pubblici e nemmeno richiesta dai destinatari dei prodotti. Secondo le due organizzazioni gli stemmi degli enti pubblici rappresentano per i cittadini innanzitutto l'attività ufficiale delle autorità e non la provenienza di un prodotto. Pubblicità Svizzera e D.L. presentano pertanto proposte di modifica del capoverso 3.

In deroga al principio generale secondo cui l'uso degli stemmi è riservato agli enti pubblici il capoverso 4 disciplina le eccezioni che autorizzano persone che non rappresentano l'ente pubblico a utilizzare gli stemmi. La FPC è favorevole alla disposizione proposta. Il PLR, l'USAM, il CAS, Victorinox, Wenger e I&P chiedono di completare l'elenco delle eccezioni e presentano una proposta in tal senso per tutelare le imprese e le associazioni svizzere tradizionali che utilizzano stemmi svizzeri o segni simili da decenni. M.D. suggerisce di verificare se l'eccezione di cui alla lettera b valga effettivamente per tutte le manifestazioni oppure soltanto per quelle che hanno un legame comprovato con la Svizzera, la sua storia o la sua politica. L'INGRES e M.D. propongono di modificare la lettera c precisando che gli oggetti devono avere un rapporto con le manifestazioni di cui alla lettera b. L'AROPI e l'AIPPI giudicano che non sia abbastanza chiara la differenza fra oggetti d'antiquariato e souvenir. B. AG contesta l'esigenza della provenienza conforme all'articolo 47 AP-LPM per i prodotti su cui è apposto lo stemma svizzero, affermando che vengono acquistati come ricordo di un evento speciale che riguarda direttamente la Svizzera e che chi li acquista si aspetta un prodotto fabbricato con cura in Svizzera e non prodotti stranieri di scarso valore. Il Cantone Ticino chiede di aggiungere al capoverso 4 una lettera e che sancisca il diritto degli enti pubblici ad autorizzare i privati a usare gli stemmi, proponendo un'autorizzazione in forma scritta in cui sarebbero stabilite tutte le condizioni per l'uso.

Art. 9 Uso delle bandiere e degli emblemi

I Cantoni di Zurigo e Ginevra, il SAB, economiesuisse, l'USAM, l'USS, la FSA, l'ASAS, l'AIPPI, l'AGRI-DEA, la FH, la FER, la fial, Switzerland Cheese, la KOS, PROMARCA, Pubblicità Svizzera, la FSL, la FPC, l'AcSi, SWISS LABEL, la TVS, HaBa, BIO SUISSE, Emmi AG, S.M., Gallo Suisse e il VBF sono favorevoli alla liberalizzazione dell'uso della bandiera e della croce svizzera per i prodotti proposta nella legge per la protezione degli stemmi, poiché ritengono che consente di ottenere una parità di

trattamento fra prodotti e servizi, eliminando l'attuale discriminazione a danno dei prodotti. Per l'USC è fondamentale che la legge consenta di apporre la croce svizzera sui prodotti. Anche la possibilità di far registrare la croce svizzera non più soltanto come parte del marchio di un servizio ma anche di un prodotto è stata accolta con favore, poiché ciò significa che tutti i prodotti e i servizi svizzeri, oltre a poter essere definiti tali, potranno essere contrassegnati con la croce svizzera, il marchio più importante del nostro Paese. Le condizioni sancite per l'uso sono giudicate corrette e adeguate per prevenire gli abusi, se applicate in combinazione con i nuovi diritti processuali dell'IPI.

Pubblicità Svizzera apprezza particolarmente il fatto che in futuro sarà possibile utilizzare liberamente la bandiera svizzera, l'emblema della Confederazione e gli altri segni, sempre che il loro uso non sia fuorviante o inappropriato. L'organizzazione esprime tuttavia la propria preoccupazione per la disparità di trattamento nell'avamprogetto fra le bandiere straniere a quelle svizzere, pur ammettendo che la prassi vigente per le bandiere straniere presenta le stesse discrepanze fra le norme e la realtà giuridica (cfr. le osservazioni sull'art. 14).

L'AROPI critica la mancanza nell'avamprogetto di una disposizione che disciplina appositamente l'uso della croce svizzera e auspica che la croce sia menzionata perlomeno nel titolo insieme alle bandiere e agli emblemi. K.B. propone di rinunciare all'espressione «uso contrario all'ordine pubblico», poiché è difficile da concretizzare e la definizione risulta quindi insoddisfacente. Propone in sua vece i termini «rispetto» e «dignità».

Il capoverso 2 rinvia all'articolo 47 della legge sulla protezione dei marchi nei casi in cui la croce e la bandiera svizzera sono interpretate dalle cerchie interessate come riferimenti alla provenienza geografica di prodotti e servizi, Secondo l'USS, la FPC, l'Acsi, BIO SUISSE e il VBF la croce e la bandiera svizzera dovrebbero poter essere apposte soltanto sui prodotti che soddisfano le condizioni relative all'indicazione di provenienza «Svizzera» di cui all'articolo 48 AP-LPM. Emmi AG, invece, giudica poco convincente quanto si legge nel rapporto esplicativo sull'apposizione della croce svizzera sui prodotti e sostiene che de facto le imprese svizzere attive in campo internazionale non potrebbero più inserire la croce nel loro logo, visto che i prodotti importati devono essere contrassegnati con un logo apposito. Emmi AG afferma che la croce svizzera inserita nel logo non va intesa come un'indicazione di provenienza e chiede che la verifica del pericolo d'inganno in relazione all'uso di bandiere ed emblemi sia effettuata nel singolo caso e alla luce delle circostanze, tenendo conto di dichiarazioni di rettifica. L'ASAS ritiene che sia giusto non considerare la croce svizzera un'indicazione di provenienza e basarsi sull'accezione delle cerchie interessate nel settore dei trasporti. Tuttavia si chiede se non sia il caso di applicare l'inversione dell'onere della prova e considerare bandiere ed emblemi come indicazioni di provenienza, a meno che le cerchie interessate del settore dei trasporti non dimostrino che i segni utilizzati non sono da ritenere indicazioni di provenienza. Il Cantone Ticino sostiene che il rinvio nel capoverso 2 all'articolo 47 della legge sulla protezione dei marchi potrebbe essere in contraddizione con altre norme, ad esempio con la legislazione sulle derrate alimentari o quella sull'agricoltura e giudica quindi indispensabile armonizzare le diverse norme e le loro deroghe con la legislazione vigente e i rimedi giuridici.

Secondo l'AIPPI, la fial, SWISS LABEL e la CVAM la disposizione proposta consentirà di eliminare la distinzione vigente fra l'uso lecito decorativo e quello commerciale vietato di bandiere ed emblemi sui prodotti, sovente difficile da applicare e interpretare. La CVAM e il Centre patronal temono tuttavia che il nuovo testo crei un nuovo problema di interpretazione, poiché la possibilità di considerare la croce svizzera apposta su prodotti e servizi come un'indicazione di provenienza causa nuovi problemi di interpretazione.

Art. 10 Uso delle denominazioni ufficiali

D.L. si ricollega alla propria proposta di inserire nell'articolo 6 AP-LPSP anche le espressioni «Svizzera», «svizzera» o «svizzero» e afferma che occorre inserire un elenco anche nell'articolo 10. Propone due varianti: una con un minimo e l'altra con un massimo di termini. Infine D.L. deplora che in virtù dell'avamprogetto chiunque possa utilizzare liberamente le denominazioni ufficiali, quando invece il loro uso, come quello degli stemmi ufficiali, dovrebbe essere riservato agli enti pubblici ed eventualmente a organi statali o parastatali. Gastrosuisse auspica che le imprese affermate sul mercato non

vengano svantaggiate dalla revisione e chiede di non limitare in alcun modo l'uso di nomi utilizzati finora, evitando nel contempo, dopo l'entrata in vigore della revisione, il moltiplicarsi di imprese che adottano nomi contenenti «Swiss» o «Suisse».

Art. 11 Uso dei segni nazionali figurativi e verbali

La FPC, l'Acsi e BIO SUISSE sono favorevoli a questa disposizione e giudicano logico estendere ai segni nazionali figurativi e verbali il principio adottato per la croce svizzera. Secondo la FPC e l'Acsi è fondamentale sancire che i segni nazionali figurativi e verbali possono essere apposti soltanto su prodotti e servizi originari della Svizzera. Il Cantone Ticino sostiene che il rinvio nel capoverso 2 all'articolo 47 della legge sulla protezione dei marchi potrebbe essere in contraddizione con altre norme, ad esempio con la legislazione sulle derrate alimentari o quella sull'agricoltura e giudica quindi indispensabile armonizzare le diverse norme e le loro deroghe con la legislazione vigente e i rimedi giuridici.

Art. 12 Uso di segni pubblici della Svizzera che possono essere confusi con segni pubblici dell'estero

Il Cantone di Zurigo chiede se l'espressione «segni pubblici» è stata tralasciata intenzionalmente nel testo dell'articolo nonostante sia inserita nel titolo. Se le condizioni per l'uso si riferiscono a tutti i segni pubblici, il Cantone auspica che ciò sia indicato nel testo oppure, in caso contrario, stralciato anche dal titolo.

Art. 13 Divieto di registrazione

L'AIPPI, la fial, la KOS, Switzerland Cheese, la FPC e l'Acsi sono favorevoli a un allentamento del divieto di registrazione dei marchi dei prodotti che in futuro potranno contenere anche la croce svizzera. La FER giudica legittimo concedere alle imprese il diritto di usare la croce svizzera anche per i marchi dei prodotti e non soltanto per quelli dei servizi. La FPC e l'Acsi condividono espressamente il contenuto della disposizione proposta. D.J., invece, ritiene che il capoverso 2 sia poco chiaro e propone di modificarlo.

Art. 14 Uso dei segni pubblici dell'estero

La FPC e l'Acsi approvano la disposizione proposta e soprattutto l'abrogazione della norma che sancisce la protezione degli emblemi stranieri soltanto se uno Stato concede la reciprocità alla Svizzera. HaBa chiede invece di mantenere il principio di reciprocità. B. AG afferma che il capoverso 1 è troppo rigoroso se riserva l'uso dei segni nazionali figurativi e verbali esclusivamente allo Stato a cui appartengono. Secondo B. AG non è necessario rafforzare ulteriormente la protezione dei simboli stranieri ed è invece opportuno vincolarla a una concreta reciprocità. La TVS giudica inopportuno disciplinare più severamente l'uso di emblemi stranieri. Pubblicità Svizzera non condivide la diversità di trattamento fra i segni stranieri e quelli svizzeri e osserva che nei negozi e nella pubblicità si utilizzano regolarmente bandiere straniere per indicare specialità di altri Paesi. Secondo Pubblicità Svizzera l'avamprogetto non elimina questa contraddizione, anzi l'articolo 14 sancisce un divieto generale di usare bandiere straniere (valido anche per la pubblicità), che in passato non è stato rispettato e che va oltre quanto prevedono i trattati internazionali. L'ACSOEB chiede di aggiungere una precisazione al capoverso 1 rinviando all'articolo 15 AP-LPSP.

B. AG esprime dei dubbi sulla portata del capoverso 2. La FPC e l'Acsi sono invece contrari al capoverso 3 perché ritengono che la dichiarazione di provenienza conforme alla legislazione vigente sulle derrate alimentari debba essere indicata anche sugli alimenti dell'estero. B. AG fa notare che la disposizione non è compatibile con l'articolo 48 capoverso 6 AP-LPM. L'AIPPI propone di scambiare di posto i capoversi 3 e 4 e di sancire una deroga a favore degli articoli 47 e seguenti AP-LPM per tutti gli emblemi stranieri contemplati dall'articolo 14 AP-LPSP, compresi gli emblemi dei Comuni intesi come indicazioni di provenienza, e non soltanto quelli contemplati dall'articolo 14 capoverso 1 AP-LPSP.

Art. 15 Autorizzazione

B. AG approva la disposizione proposta, a condizione che si raggiunga un consenso sui segni che appartengono agli Stati stranieri. L'ACSOEB propone di precisare il contenuto del capoverso 2 lettera a.

Art. 16 Divieto di registrazione

La FPC e l'AcSi sono espressamente favorevoli al divieto di registrare segni pubblici stranieri come marchi, design, ditte, nomi di associazioni o fondazioni. B. AG suggerisce di sancire che l'autorizzazione di usare un segno comprende anche il diritto di registrarlo e propone un testo in merito.

Art. 17 Elenco elettronico dei segni pubblici protetti

La FSA approva la creazione di un elenco elettronico dei segni pubblici protetti svizzeri e stranieri e osserva che rendendolo accessibile al pubblico non vi sarebbero più dubbi sui segni protetti. La FSA propone di precisare la disposizione in modo che i segni notificati da Cantoni, distretti e Comuni siano ugualmente inseriti nell'elenco accessibile al pubblico. Pubblicità Svizzera consiglia di collegare fra loro i registri pertinenti di modo che sia possibile accedere a tutti i dati contemporaneamente. B. AG invece non è convinta che il registro contribuisca effettivamente a una maggiore chiarezza e aggiunge che sarebbe meglio evitare che l'IPI alimenti costantemente l'elenco con segni che ritiene pubblici senza basarsi su prescrizioni legali.

Art. 18 Legittimazione attiva dell'ente pubblico

Il Cantone di Uri, l'AIPPI, la fial, l'UPSv, la FER e la CFC approvano espressamente l'estensione all'ente pubblico del diritto all'azione legale. La FSA esprime invece delle perplessità, osservando che simili procedimenti potrebbero anche concludersi con una sconfitta della Confederazione con conseguenti spese e un'eventuale danno d'immagine. Ciononostante la FSA riconosce che per applicare le disposizioni della legge per la protezione degli stemmi pubblici non vi è alcun'alternativa all'azione civile, ma aggiunge che, come proposto nell'avamprogetto, gli enti pubblici dovrebbero essere legittimati a intentare azioni civili soltanto a difesa dei propri emblemi.

L'AIPPI, la fial, Switzerland Cheese, la KOS e la TVS sono favorevoli al diritto attribuito all'IPI di costituirsi parte in causa (cpv. 2). Switzerland Cheese e la KOS apprezzano già oggi la cooperazione con l'Istituto per soddisfare i requisiti internazionali e ritengono che i nuovi diritti concessi offrano delle possibilità per migliorare questo tipo di cooperazione fra il mondo dell'economia e l'IPI. La FSA e FROMARTE, invece, criticano il ruolo di parte in causa concesso all'Istituto. Riconoscono che l'IPI è l'organo maggiormente coinvolto, ma dubitano che sia anche il rappresentante più idoneo della Confederazione. Ricordano anche che l'Istituto decide quali segni possono essere registrati come marchi, verificando nel contempo, in virtù dell'articolo 2 lettere c e d LPM, se essi possono indurre in errore o se sono in contrasto con l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente e quindi anche con la legislazione sugli emblemi. La FSA e FROMARTE affermano inoltre che durante la procedura d'opposizione l'Istituto assume la funzione di giudice e quest'attività ufficiale potrebbe causare dei problemi poiché l'IPI sarà incaricato anche dell'esecuzione. In ogni caso l'Istituto dovrebbe concedere anche in relazione alle sue altre attività la possibilità di opporsi ai pareri espressi nel contesto dell'esercizio dei suoi diritti. Per motivare la loro critica alla legittimazione attiva dell'Istituto, la FSA e FROMARTE spiegano che nel diritto penale, la querela è di principio riservata ai privati nei casi in cui secondo la legge lo Stato non ritiene nel suo interesse far valere i propri diritti. Se lo Stato (rappresentato dall'Istituto) dovesse essere legittimato a sporgere querela diventerebbe difficile distinguere fra reati perseguibili d'ufficio e su querela e questi ultimi diventerebbero una sorta di reati perseguibili d'ufficio a titolo facoltativo. Inoltre la FSA e FROMARTE ritengono che in caso di infrazioni non compiute per mestiere in cui nessuno sporge querela, un intervento dell'Istituto non sia necessario. La CFC deplora che il campo d'applicazione della legittimazione attiva dell'IPI sia limitato agli articoli 2, 4 e 6 AP-LPSP e ne chiede l'estensione agli articoli 1, 3 e 7.

D.L. chiede di aggiungere all'articolo 18 una disposizione sulla facilitazione della prova simile a quella sancita nel nuovo articolo 51a AP-LPM.

Art. 19 Legittimazione attiva delle associazioni e delle organizzazioni di tutela dei consumatori

L'AIPPI, la fial, l'UPSV, la FER, la CFC, la FPC, l'AcSi e BIO SUISSE approvano espressamente l'estensione del diritto all'azione legale agli ambienti economici e alle organizzazioni per la protezione dei consumatori.

I&P, l'ASCPI e D.L. propongono di esortare a intentare azioni civili non soltanto le associazioni e le organizzazioni per la protezione dei consumatori, ma anche le imprese e i consumatori se lo ritengono necessario. I tre partecipanti propongono una disposizione in merito.

Art. 20 Confisca nel procedimento civile

HaBa ed E.C. propongono di aggiungere alla confisca nel procedimento civile, la possibilità di sequestrare i proventi di un'eventuale vendita degli oggetti, affermando che si tratta di una maniera sensata per rafforzare i rimedi giuridici.

Art. 22 Uso illecito di segni pubblici

Il Cantone di Zurigo chiede se l'espressione «segni pubblici» è stata tralasciata intenzionalmente nel testo dell'articolo nonostante sia inserita nel titolo, e rileva che il rapporto esplicativo non contiene alcuna spiegazione in merito. Se le condizioni per l'uso si riferiscono a tutti i segni pubblici, il Cantone auspica che ciò sia indicato nel testo oppure, in caso contrario, stralciato anche dal titolo. Il Cantone di Soletta chiede di precisare che sono contemplati anche i segni utilizzati dalle imprese sui siti Internet.

Art. 24 Confisca nel procedimento penale

HaBa ed E.C. propongono di aggiungere alla confisca nel procedimento penale, la possibilità di sequestrare i proventi di un'eventuale vendita degli oggetti, affermando che si tratta di una maniera sensata per rafforzare i rimedi giuridici.

Art. 25 Perseguimento penale

I partecipanti alla consultazione rinviano alle proprie osservazioni in merito all'articolo 18 AP-LPSP. La FER ritiene che la legittimazione attiva dell'Istituto consenta una tutela più efficace dei segni protetti. K.B. propone di modificare il capoverso 2 e sancire che l'Istituto deve intervenire d'ufficio. HaBa esprime invece delle riserve sulle funzioni di polizia attribuite all'Istituto per prevenire l'uso abusivo di segni pubblici. Tuttavia, poiché il problema della qualità svizzera non riguarda soltanto interessi privati ma anche pubblici e visto che l'avamprogetto non sancisce l'obbligo dell'Istituto di sporgere querela e costituirsi parte in causa ma contiene unicamente una disposizione potestativa, HaBa rinuncia a opporsi espressamente alla norma in questione.

Art. 27 Comunicazione di decisioni ordinatorie e di sentenze passate in giudicato

I Cantoni di Berna e Soletta giudicano esagerato l'obbligo di comunicare all'Istituto tutte le decisioni ordinatorie e affermano che gli obiettivi perseguiti dall'avamprogetto si possono raggiungere anche se all'IPI vengono notificate soltanto le sentenze passate in giudicato e tutte le altre decisioni che pongono fine ai procedimenti. Inoltre chiedono di sancire nella legge le precisazioni descritte nel rapporto e aggiungono che la comunicazione di tutte le decisioni che pongono fine ai procedimenti garantisce che l'Istituto sia informato su tutti i procedimenti penali e soprattutto sulle decisioni di non luogo a procedere e di non entrata nel merito pronunciate in virtù del futuro Codice di procedura penale svizzero. La FPC e l'AcSi chiedono di rendere accessibili al pubblico le sentenze passate in giudicato che ri-

guardano la protezione di segni pubblici quali indicazioni di provenienza ai sensi dell'articolo 47 AP-LPM. I due organi propongono una modifica della disposizione in tal senso.

Art. 30 Continuazione dell'utilizzazione

D.L. chiede di sancire nella disposizione un diritto di proseguire l'uso nelle situazioni contemplate dall'articolo 10 AP-LPSP e suggerisce di modificare l'articolo 30 in modo che contempli entrambe le varianti che l'organizzazione propone. L'alternativa, secondo D.L., consiste nell'adottare una norma simile all'articolo 176 dell'ordinanza sul registro di commercio. La FPC e l'Acsi sono invece decisamente contrarie a un periodo transitorio così lungo, poiché, se si tiene conto della durata della procedura legislativa, trascorrerebbero ancora otto anni prima che sia fatta chiarezza sull'uso dei segni pubblici. Le due organizzazioni propongono un periodo transitorio di due anni e aggiungono che le cerchie interessate possono cominciare già ora o al momento del licenziamento del messaggio da parte del Consiglio federale a intraprendere i passi necessari per adempiere le nuove disposizioni della legge per la protezione degli stemmi pubblici. D.J. giudica opportuno armonizzare i termini di cui agli articoli 30 e 31 AP-LPSP, propone un termine unico di dieci anni e presenta una modifica in tal senso.

Art. 31 Marchi depositati o registrati

L'ASCPI, HaBa ed E.C. esprimono perplessità sulla disposizione transitoria di cui al capoverso 2, poiché temono che in alcuni casi potrebbe causare l'espropriazione ingiustificata e senza indennizzo di marchi a imprese che li detengono da anni. Per evitare casi gravi e salvaguardare innanzitutto i marchi registrati, le tre organizzazioni propongono di adottare una norma secondo cui è consentito depositare nuovamente i marchi di cui non è stato possibile prolungare la registrazione, conservando la data originale della prima registrazione e limitandosi a togliere o sostituire l'emblema. HaBa ed E.C. raccomandano di adottare questo principio soprattutto per i marchi in cui l'emblema costituisce un semplice elemento accessorio. La FPC e l'Acsi sono contrari alla disposizione perché giudicano troppo lungo il periodo transitorio e presentano invece un testo che sancisce un periodo di due anni. Pubblicità Svizzera, il TCS e Wenger chiedono di stralciare la disposizione perché è contraria al principio della buona fede e mette a repentaglio la certezza giuridica. Secondo loro le imprese che utilizzano da anni un emblema per il logo del loro marchio, dovrebbero poterlo usare anche in futuro.

D.J. giudica opportuno armonizzare i termini di cui agli articoli 30 e 31 AP-LPSP, propone un termine unico di dieci anni e presenta una modifica in tal senso. Inoltre chiede di modificare la disposizione in modo che contempli anche la registrazione di design.

Allegato 1

Il CRB propone di fare riferimento al Natural Color System (NCS) per definire il colore.

Allegato 3

Il Cantone di Soletta propone di inserire nell'articolo 8 capoverso 1 lettera b della legge concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa e dell'articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative una precisazione di modo che sia contemplato anche l'uso dei segni sui siti Internet delle imprese.

4.4 Registro per le indicazioni geografiche

4.4.1 Osservazioni generali

Ventitre Cantoni, quattro partiti politici (PPD, PLR, UDC e PS), alcune associazioni mantello dell'economia (USAM, FER), un'organizzazione sindacale (USS), diverse organizzazioni giuridiche

(ASAS, ACSOEB, D.L., H.S) e due associazioni del mondo agricolo (Prométerre e FUS) sono sostanzialmente favorevoli al registro dell'Istituto nella forma prevista dall'avamprogetto di revisione.

La maggioranza di coloro che si sono espressi sulla creazione del registro (SAB, AIPPI, AGRIDEA, FH, FER, fial, PSL, TVS, H.S., HaBa, Gallo Suisse, USC, D.B.) sono favorevoli a questa possibilità, mentre la CVAM non vede alcun motivo per opporsi.

economiesuisse approva il registro, ma auspica che la Confederazione utilizzi sistematicamente questo strumento durante i negoziati internazionali con lo scopo di far riconoscere all'estero le indicazioni geografiche registrate. Secondo la FER il registro consente di ottenere e salvaguardare la protezione delle indicazioni all'estero, soprattutto perché agevola il riconoscimento delle indicazioni geografiche registrate. Inoltre la sua creazione rafforzerebbe la posizione della Svizzera nel contesto dei negoziati avviati in seno all'OMC per istituire un registro internazionale delle indicazioni geografiche dei Paesi membri dell'organizzazione. PROMARCA non crede a un esito positivo dei negoziati e, senza opporsi al registro, deplora il fatto che non sia stata trovata una soluzione circoscritta alla legislazione sui marchi.

Il PLR approva la possibilità di registrare le indicazioni geografiche di tutti i prodotti, ma vorrebbe evitare l'istituzione di un nuovo registro. Chiede quindi di utilizzare i registri già esistenti, proponendo al Consiglio federale di verificare se è possibile e opportuno estendere il registro per i prodotti agricoli.

La CCIS è contraria alla creazione di un nuovo registro, mentre altri dieci partecipanti alla consultazione esprimono perplessità in merito alla sua utilità (VD, LES, INGRES, FSA, ASCPI, Centre patronal, FROMARTE, CVAM, I&P e B. AG). Qui di seguito sono elencati i motivi del rifiuto e delle perplessità.

- Il Cantone di Vaud giudica irrilevanti i vantaggi del nuovo registro.
- Il Cantone di Vaud, la CCIS e la CVAM affermano che il nuovo registro rischia di suscitare l'impressione che la protezione sia suddivisa in due livelli, il primo per le indicazioni geografiche registrate e il secondo per quelle non registrate. Per evitare questo problema D.B. ritiene indispensabile precisare nel rapporto esplicativo che il registro non è obbligatorio e che le indicazioni geografiche non registrate continuano a beneficiare della cosiddetta protezione «ex post» garantita dalla legge e la cui portata è identica a quella garantita dal registro.
- La CCIS osserva che l'indicazione geografica iscritta nel registro non è un marchio e non permette quindi di beneficiare dei vantaggi del Sistema di Madrid. A tale proposito HaBa osserva che registrando un'indicazione di provenienza nel nuovo registro è possibile far registrare un marchio conformemente all'articolo 22a AP-LPM, che dal canto suo si basa sul Sistema di Madrid.

Anche se non sono state indicate come giustificazioni per un rifiuto, la complessità della procedura e le spese di registrazione sono state a loro volta oggetto di critiche (VD, CCIS, AROPI, Centre patronal, HaBa, CVAM).

Infine, la FSA, FROMARTE, Switzerland Cheese, la KOS e S.J. affermano che i rimedi giuridici di cui agli articoli 52 e seguenti LPM possono essere utilizzati contro le indicazioni iscritte nel registro dei marchi e sostengono che, vista l'impossibilità sancita dalla legge di usarli contro le DOC e le IGP, ne potrebbero scaturire dei problemi in materia di certezza giuridica.

4.4.2 Considerazioni sui singoli articoli della LPM

Art. 50a

a) Campo d'applicazione del registro

B. AG propone per il campo d'applicazione descritto nel capoverso 1 una definizione che menzioni gli elementi inclusi invece di quelli esclusi, ovvero i «prodotti industriali e artigianali».

Il Cantone Ticino osserva che il nuovo registro non comprende i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati e aggiunge che, poiché nel registro delle DOC e delle IGP si possono registrare soltanto i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che soddisfano criteri severi, è necessario permettere anche in futuro la registrazione di marchi di garanzia conformemente all'articolo 21 LPM per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati.

Alcune organizzazioni (FSA, FROMARTE, H.S. e B. AG) chiedono di estendere il registro anche ai servizi e alcune di esse alle indicazioni geografiche semplici (FSA, FROMARTE e H.S.). L'AROPI e D.B. auspicano invece che la disposizione legale precisi che nel registro vi è spazio soltanto per i prodotti elencati nel rapporto esplicativo.

La FH propone di inserire direttamente nel registro tutte le indicazioni geografiche contenute nelle ordinanze del Consiglio federale.

Il Cantone di San Gallo e l'USC fanno notare che, dato il rifiuto del nuovo articolo 41a della legge federale sulle foreste espresso dalla competente commissione parlamentare, occorre stralciare i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati dall'elenco delle eccezioni di cui al capoverso 1. In alternativa il Cantone di San Gallo e l'USC propongono di inserire nella LPM il disegno di articolo 41a della legge forestale (D-LFO).

b) Rappresentatività del richiedente

L'AGRIDEA ritiene che per il nuovo registro debbano essere sancite disposizioni analoghe a quelle per la registrazione delle DOC e delle IGP, soprattutto per quanto riguarda la rappresentatività del gruppo richiedente, la procedura d'esame e d'opposizione e i controlli. D.B. aggiunge che in questo modo si potrebbe impedire a un'impresa particolarmente influente nel proprio settore, ma che non lo rappresenta interamente, di chiedere la registrazione di un'indicazione di provenienza, aggiungendovi un severo elenco degli obblighi per impedire ai concorrenti di utilizzare la designazione registrata e privarli così dei relativi vantaggi.

D.L. propone di permettere ai gruppi rappresentativi conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza sulle DOC e le IGP di depositare le indicazioni geografiche come marchi di garanzia ai sensi dell'articolo 21 LPM. Tale variante consentirebbe di garantire che tutti coloro che soddisfano l'elenco degli obblighi possano utilizzare i marchi. In tal caso, conclude D.L., le eccezioni previste dagli articoli 21 cpv. 2bis, 22a, 22b, 22c, 23 e 27 cpv. 2 AP-LPM non sarebbero più necessarie.

c) Unificazione dei registri

Diversi partecipanti alla consultazione (ZH, OW, economiesuisse, INGRES, ASAS, ASCPI, D.L. e S.C.) si sono pronunciati a favore di un'unificazione o perlomeno di un collegamento fra i diversi registri delle indicazioni geografiche, soprattutto per evitare ridondanze nella gestione e per non complicare ulteriormente la ricerca di indicazioni geografiche registrate. Il Cantone di Zurigo, l'ASAS e D.L. propongono di incaricare l'IPI di gestire tutti i registri federali, poiché, aggiunge economiesuisse, l'Istituto è il centro di competenza della Confederazione per quanto concerne la legislazione sui segni distintivi. Se i registri non saranno unificati, l'ACSOEB e l'ASA propongono di registrare centralmente i dati che contengono per agevolare la ricerca di indicazioni geografiche registrate.

d) Altre considerazioni

HaBa osserva che in diversi punti del rapporto esplicativo si spiega che la gestione del nuovo registro sarà affidata all'Istituto e chiede di sancire chiaramente questo principio nel testo di legge.

L'ASAS chiede di eliminare il criterio temporale di cui al capoverso 6. La FH chiede chiarimenti sul legame fra questo capoverso e i marchi contemplati dall'articolo 22a AP-LPM.

L'ACSOEB giudica superflui i capoversi 7 e 8 poiché rischiano di impedire a terzi di depositare marchi di prodotti già iscritti nel registro ma mai fabbricati dai produttori.

L'ASAS chiede di precisare se il capoverso 8 si riferisce ai marchi individuali o ai marchi contemplati dall'articolo 22a AP-LPM. D.J. propone di modificare il capoverso indicando che la provenienza dei prodotti dev'essere conforme all'elenco degli obblighi.

4.5 Nuovi marchi di garanzia o marchi collettivi

4.5.1 Osservazioni generali

Ventitre Cantoni, quattro partiti politici (PPD, PLR, UDC e PS), la grande maggioranza delle organizzazioni giuridiche (AIPPI, INGRES, LES, FSA, ASAS, ASCPI, ACSOEB, D.L., D.B., H.S., S.J. e I&P), un'associazione sindacale (USS), alcune associazioni mantello dell'economia e del mondo agricolo (SAB, economiesuisse, HaBa, USC, AIPPI, FH, FER, fial, KOS, Switzerland Cheese, Prométerre, FUS, PROMARCA, PSL, UPSV, Gallo Suisse, FSV, CVAM, VBF, AGRIDEA, AgorA, Uniterre e AOC-IGP) e anche alcune imprese (Juvena, Emmi AG) accolgono con favore la possibilità di registrare un'indicazione geografica come marchio di garanzia o marchio collettivo ai sensi degli articoli 22a, 22b e 22c AP-LPM. Il Centre patronal non si oppone di principio a questa possibilità.

Per semplificare la situazione l'AGRIDEA, Uniterre e l'AOC-IGP propongono di creare un solo tipo di marchio, il marchio di garanzia. Anche D.L. è contrario alla possibilità di registrare marchi collettivi, affermando che, in virtù della Convenzione per la protezione della proprietà industriale (art. 6^{quinquies} e 7^{bis}), anche se si concede un'unica possibilità al gruppo richiedente (per ottenere un marchio di garanzia), ciò non pregiudica la possibilità di ottenere un marchio all'estero. L'AGRIDEA e l'AOC-IGP propongono di riunire gli articoli 22a, 22b e 22c AP-LPM in un'unica disposizione.

H.S. deplora che non sia possibile registrare marchi per i servizi e aggiunge che l'interesse di coloro che intendono depositare i marchi potrebbe scemare visto che il nuovo strumento sarà gratuito.

Secondo H.S. la protezione garantita dal nuovo tipo di marchio dovrebbe essere la stessa sancita dall'articolo 3 LPM. Tuttavia aggiunge che l'uso delle indicazioni geografiche non dovrebbe essere vietata per i prodotti non identici, se esso è conforme all'articolo 48 AP-LPM. Giudica invece tuttora irrisolta la questione di un'eventuale protezione di questi marchi dall'uso di segni simili su prodotti altrimenti identici. A livello più globale H.S. si chiede se sia proprio necessario definire sfere di protezione diverse per le DOC, le IGP, le indicazioni contenute nel registro di cui all'articolo 50a AP-LPM e i nuovi marchi disciplinati dagli articoli 22a e seguenti AP-LPM.

S.J. osserva che questo nuovo tipo di marchi può essere contestato ricorrendo alle stesse procedure giuridiche valide per gli altri marchi (art. 52 ss. LPM). Mediante un procedimento giudiziario è possibile contestare e rimettere in discussione i regolamenti dei settori economici anche se sono stati già esaminati. Pertanto S.J. ritiene indispensabile esaminare più dettagliatamente la relazione fra i regolamenti applicati nella prassi (p. es. il regolamento interno di un settore) e il nuovo tipo di marchio perché altrimenti questo nuovo strumento rischia di non risultare abbastanza utile per rafforzare la protezione dei marchi all'estero.

Considerazioni sulla forma e la sistematica

H.S. osserva che la terminologia scelta rischia di creare confusione fra i nuovi marchi, i marchi di garanzia e i marchi collettivi di cui agli articoli 21 e 22 LPM.

E.C. e HaBa chiedono di inserire nell'articolo 2 lettera a LPM una clausola a favore degli articoli 22b e 22c.

B. AG ritiene che le eccezioni sancite negli articoli 22b capoverso 3 e 22c capoverso 2 AP-LPM rendano queste disposizioni difficilmente comprensibili e propongono di modificarle oppure di creare un nuovo articolo.

4.5.2 Osservazioni sui singoli articoli della LPM

Art. 21, cpv. 2bis (nuovo)

L'ASAS approva la precisazione, poiché riduce ampiamente il rischio di creare barriere che impediscono di accedere al mercato. Infatti, l'ASAS sottolinea che benché soltanto il gruppo rappresentativo che ha ottenuto il permesso di registrare l'indicazione di provenienza sia autorizzato a depositare il marchio di garanzia o il marchio collettivo corrispondente, tutti coloro che rispettano l'elenco degli obblighi dell'indicazione di provenienza la possono utilizzare (art. 21 cpv. 2bis AP-LPM). Pertanto, con il deposito dei marchi non viene creato alcun monopolio, poiché l'indicazione di provenienza resta di proprietà di tutti i produttori della regione interessata.

La FH osserva che la possibilità concessa al titolare del marchio di utilizzarlo è una caratteristica svizzera che non deve necessariamente impedirne il deposito all'estero. La FER giudica senz'altro ammissibile l'uso del marchio da parte del suo titolare, ma raccomanda di prevedere controlli da parte di organi indipendenti.

Secondo B. AG il capoverso 2bis dovrebbe essere integrato nell'articolo 22a AP-LPM.

Art. 22a Marchio di garanzia e marchio collettivo per una denominazione d'origine controllata o un'indicazione geografica protetta (nuovo)

a) Considerazioni più importanti

La maggioranza di coloro che si sono espressi su questo articolo (SAB, economiesuisse, USC, AIPPI, FH, FER, fial, KOS, Switzerland Cheese, PROMARCA, PSL, UPSV, Emmi AG, Gallo Suisse, FSV, CVAM, VBF, AGRIDEA, AgorA, Uniterre, AOC-IGP e D.B.) approva la possibilità di registrare una denominazione d'origine controllata o un'indicazione geografica protetta come marchio di garanzia o marchio collettivo ai sensi dell'articolo 22a AP-LPM. Il Centre patronal, dal canto suo, non ha obiezioni in merito. La FER ritiene che si debbano poter registrare i marchi, sia come marchi di garanzia, sia come marchi collettivi, per ridurre le difficoltà dovute all'ottenimento della protezione all'estero. Visto che alcuni Paesi usano soltanto marchi collettivi o marchi di garanzia, la FER sostiene che sarebbe spiacevole non riuscire a ottenere la protezione soltanto perché in Svizzera un marchio non è registrato nello stesso modo.

Quattro partecipanti alla consultazione (GR, SAB, ASCPI e ACSOEB) sottolineano che sarebbe più prudente limitare la possibilità di convertire le registrazioni alle indicazioni geografiche già registrate. In tal modo le altre indicazioni geografiche resterebbero a disposizione sul mercato. Numerose organizzazioni (USC, kf, PSL, Gallo Suisse e AgorA) chiedono invece di registrare automaticamente come marchi di garanzia o marchi collettivi le DOC e le IGP per evitare che nei regolamenti siano aggiunti requisiti supplementari all'elenco degli obblighi.

Qui di seguito sono enumerati i vantaggi della registrazione di marchi di garanzia o marchi collettivi, rilevati dai partecipanti alla consultazione.

- La FSA, la FER, l'UPSV, Emmi AG e la CVAM sottolineano che è più facile ottenere la protezione dei marchi all'estero.

- economiesuisse, la fial, la KOS, Switzerland Cheese e la FER rilevano che la registrazione permette di accedere al Sistema di Madrid. L'AROPI esprime delle perplessità sull'utilità di questa possibilità.
- La KOS e Switzerland Cheese apprezzano la possibilità di ottenere in Svizzera la protezione garantita dalla legislazione sui marchi.

Pur approvando la possibilità di registrare i marchi, alcune organizzazioni (USC, PSL, Gallo Suisse e AgorA) chiedono espressamente alla Confederazione di continuare a sostenere il sistema dei registri, soprattutto per le DOC e le IGP e di proseguire i negoziati per ottenerne il riconoscimento a livello internazionale, in particolare nell'Unione europea.

Il Cantone di San Gallo è espressamente contrario alla nuova possibilità, soprattutto perché ritiene che la creazione del nuovo strumento possa danneggiare la credibilità del registro delle derrate alimentari, ritenuto uno strumento efficace nel contesto dei negoziati internazionali. FROMARTE ritiene che l'attuale procedura d'esame per i marchi consenta di garantire la rappresentatività del depositario del marchio. Quindi non reputa necessario creare un nuovo tipo di marchi e chiede di riesaminare la soluzione proposta.

b) Rappresentatività e regolamento

Secondo l'ACSOEB la procedura deve consentire di verificare che il gruppo è legittimato a depositare marchi conformemente all'articolo 28 capoverso 1 LPM.

LES ritiene che un gruppo potrebbe essere considerato rappresentante di un settore anche se non lo rappresenta per intero e fissare un elenco degli obblighi che esclude di fatto i concorrenti. Pertanto LES chiede di sancire espressamente nel testo di legge che chiunque può utilizzare un marchio di garanzia o un marchio collettivo e raccomanda di adottare, laddove necessario, la variante basata sulla legislazione tedesca (cfr. qui appresso).

Numerosi partecipanti alla consultazione (USC, AGRIDEA, kf, PSL, Gallo Suisse e AgorA) osservano che la procedura deve consentire di controllare che agli elenchi degli obblighi non sia aggiunta alcuna condizione supplementare. Secondo la FER la procedura deve garantire a tutti coloro che soddisfano le condizioni contenute nell'elenco degli obblighi di utilizzare sempre i marchi.

economiesuisse, l'AROPI e PROMARCA suggeriscono tuttavia di tentare di semplificare e abbreviare la procedura di registrazione. Si tratta soprattutto di evitare ripetizioni dello stesso esame, la prima volta per l'iscrizione nel registro e la seconda per la registrazione del marchio.

c) Ambito protetto

L'AIPPI, la fial, la KOS, Switzerland Cheese ed Emmi AG chiedono di estendere la protezione anche ai segni simili ai marchi.

d) Osservazioni sulla forma e la sistematica

L'AgorA chiede di stralciare dal capoverso 1 il riferimento alle DOC e alle IGP, per distinguerle dai marchi che sono diritti individuali, mentre le DOC e le IGP sono diritti collettivi.

Alcuni partecipanti alla consultazione (Switzerland Cheese, KOS, FSA, FROMARTE e S.J.) richiamano l'attenzione su una contraddizione che potrebbe risultare problematica nell'ottica della certezza giuridica. Affermano che è possibile utilizzare i rimedi giuridici di cui agli articoli 52 e seguenti LPM contro le DOC e le IGP registrate come marchi

e) Variante

Fra coloro che si sono espressi sulla variante:

- I&P e il VBF sono favorevoli;
- la CCIS è favorevole e accetta il rischio che la rappresentatività non sia garantita;
- M.D. è a sua volta favorevole alla variante, ma ne chiede la modifica per consentire alle collettività pubbliche di depositare i loro nomi sotto forma di marchi e permettere agli abitanti del luogo di utilizzarli;
- anche la FSA e FROMARTE sono a favore della variante qualora la certezza giuridica fosse in pericolo a causa della creazione di un nuovo tipo di marchio che protegge un ambito diverso dai marchi già esistenti;
- sei partecipanti alla consultazione (ACSOEB, FH, GR, economiesuisse, ASAS e AIPPI) appoggiano invece la soluzione proposta nell'avamprogetto e tre di essi (economiesuisse, ASAS e AIPPI) aggiungono che la prediligono soprattutto perché garantisce in modo più sicuro la rappresentatività dei depositari dei marchi;
- due partecipanti (AIPPI, fial) si dicono favorevoli alla soluzione proposta nell'avamprogetto e chiedono di fare in modo che, in caso di adozione della variante, soltanto il gruppo rappresentativo possa chiedere di depositare i marchi che corrispondono a una DOC o a una IGP e che il regolamento corrisponda all'elenco degli obblighi.

Art. 22b Marchio di garanzia o marchio collettivo per una denominazione vinicola (nuovo)

Tutti coloro che si sono espressi su questo articolo (VS, FSL, FSV, CVAM, AGRIDEA, D.B., FER e PROMARCA) approvano la possibilità di registrare una denominazione vinicola come marchio di garanzia o marchio collettivo sancita dall'articolo 22b AP-LPM. Il Cantone del Vallese individua il vantaggio più importante nella protezione delle denominazioni che al momento non sono tutelate da disposizioni federali, mentre la FSV e la CVAM ritengono che sarà più facile ottenere la protezione di un marchio all'estero.

L'AOC-IGP, Uniterre e l'AGRIDEA chiedono di non limitare la registrazione alle denominazioni vinicole, ma di estenderla anche a tutte le denominazioni contemplate dall'articolo 63 LAgr.

L'ACSOEB chiede come interpretare il termine «Cantone» quando si tratta di denominazioni vinicole straniere contemplate dall'articolo 63 LAgr.

Art. 22c Marchio di garanzia o marchio collettivo per un'indicazione di provenienza oggetto di un'ordinanza (nuovo)

Tutti gli organi che si sono espressi (D.B, FER, PROMARCA, FH ed economiesuisse) approvano la possibilità, sancita dall'articolo 22c AP-LPM, di registrare come marchi di garanzia o marchi collettivi le indicazioni di provenienza oggetto di un'ordinanza. La CVAM sottolinea che sarà più facile ottenere la protezione di un marchio all'estero.

IG Swiss Made sostiene che l'articolo 22c AP-LPM non consente di garantire la rappresentatività del gruppo che deposita un marchio, poiché rischia di essere ritenuto rappresentativo anche quando non agisce per tutto il settore, il che lo mette in condizione di definire un elenco degli obblighi che esclude di fatto i concorrenti. In ogni caso, aggiunge IG Swiss Made, l'elaborazione di un'ordinanza o di un elenco degli obblighi è un processo lungo e difficile ed è quindi meglio sancire le condizioni d'uso dell'indicazione di provenienza direttamente nella legge.

Art. 23, cpv. 3 e 3bis (nuovi)

L'ACSOEB afferma che i capoversi dovrebbero rinviare anche agli articoli 22b e 22c e non soltanto all'articolo 22a AP-LPM.

La FH, l'ASAS e l'AIPPI giudicano coerente il capoverso 3, visto che il regolamento su un marchio non deve aggiungere condizioni supplementari all'elenco degli obblighi.

Il Cantone Ticino chiede di sancire che nei regolamenti sui marchi si possa rinviare direttamente all'elenco degli obblighi di una DOC o di un'IGP oppure alle norme cantonali sui vini, senza dover sottoporre l'intero regolamento all'IPI. Il Cantone ritiene che se per ogni modifica di un regolamento su un marchio dovuta a cambiamenti dell'elenco degli obblighi o della legislazione cantonale occorre versare tasse supplementari ai diversi Uffici federali, il costo della registrazione del marchio assume dimensioni proibitive, senza contare che c'è pericolo di creare discrepanze perlomeno temporanee fra il regolamento e l'elenco degli obblighi.

Il Cantone Ticino chiede di precisare che il divieto di un compenso sancito nel capoverso 3bis concerne soltanto i marchi, affinché l'organizzazione di categoria che gestisce una DOC o un'IGP possa continuare a riscuotere una tassa per la gestione della denominazione iscritta nel registro corrispondente.

Art. 27, cpv. 2 (nuovo)

L'ACSOEB ritiene sostanzialmente adeguate e condivisibili le restrizioni sancite nella legge, ma auspica una maggiore flessibilità per tenere conto dei trasferimenti necessari nella prassi, legati ad esempio alle fusioni.

Art. 31, cpv. 1bis e 1ter (nuovi)

D.J sottolinea che è disciplinato soltanto il diritto all'opposizione e aggiunge che se il legislatore vuole limitare allo stesso modo cause civili contro i marchi di cui agli articoli 22a e seguenti AP-LPM, lo deve sancire nella legge.

L'ASCP, I&P e l'ASA giudicano troppo severo il capoverso 1bis. Ritengono che il titolare di un marchio anteriore ordinario debba potersi opporre alla registrazione di un marchio di cui all'articolo 22a se contiene un elemento simile a una delle caratteristiche del marchio anteriore.

L'ACSOEB approva l'introduzione del capoverso 1ter e ricorda che un produttore può comunque depositare un marchio che non contiene l'indicazione di provenienza e utilizzarlo in seguito in combinazione con quest'ultima. L'ACSOEB raccomanda tuttavia di precisare nella legge che il produttore è autorizzato a usare il marchio in questo modo (conformemente all'art. 11 AP-LPM).

Anche la FH approva questa disposizione, che consente al titolare di difendersi rapidamente e facilmente e propone come alternativa di sancire un rifiuto d'ufficio della registrazione di un nuovo marchio per i motivi di cui al capoverso 1ter.

D.J. s'interroga sulla legittimità e la coerenza di un diritto all'opposizione, visto che il marchio può essere utilizzato comunque da tutti coloro che rispettano l'elenco degli obblighi.

L'AROPI afferma che la disposizione genera un'ingiusta disparità di trattamento, poiché il titolare di un marchio anteriore a un marchio di cui all'articolo 22a AP-LPM può continuare a usare il proprio marchio e a concedere licenze, mentre chi deposita successivamente un marchio dello stesso tipo non beneficia delle stesse possibilità.

La fial giudica troppo severa la disposizione e aggiunge che i produttori dovrebbero poter continuare a depositare marchi che contengono DOC e IGP (limitando adeguatamente l'elenco dei prodotti), affinché siano in grado di difendere i loro marchi e prodotti all'estero.

La fial, la KOS e Switzerland Cheese chiedono di limitare il campo d'applicazione della lettera b ai prodotti identici e paragonabili che non adempiono i requisiti dell'elenco degli obblighi.

L'ASAS, infine, chiede un chiarimento sulla nozione di rischio di confusione che il nuovo capoverso pare rimettere in discussione.

Altre considerazioni

D.L. propone d'introdurre nella legge una nuova categoria di marchi di garanzia in sostituzione dei marchi di garanzia e dei marchi collettivi di cui agli articoli 22a e seguenti AP-LPM, per prevenire il rischio di confusione dovuto alla terminologia (cfr. le osservazioni generali al punto 4.5.1) e dimostrare più chiaramente che il nuovo tipo di marchio non serve per differenziare i prodotti e i servizi di un'impresa rispetto alle altre (utilizzando il marchio soprattutto come indicazione di provenienza). D.L. spiega che il marchio avrebbe le stesse caratteristiche di quelli di cui agli articoli 22a e seguenti AP-LPM con l'aggiunta, tuttavia, delle seguenti peculiarità:

- sarebbe possibile depositarlo sia per i prodotti sia per i servizi;
- potrebbe essere depositato anche dalla Confederazione, dai Cantoni o da gruppi di produttori (di prodotti non agricoli) o fornitori di servizi che sono considerati rappresentativi per un prodotto o un servizio;
- le condizioni d'uso non sarebbero sancite in un regolamento, ma unicamente in un elenco degli obblighi.

4.6 Altri aspetti della revisione

4.6.1 LPM – Osservazioni su singoli articoli

Art. 9 cpv. 1 Documento di priorità

B. AG approva la soppressione dell'obbligo di presentare un documento di priorità quando si rivendica un diritto di priorità.

Art. 10 cpv. 3 Proroga della registrazione

La FER giudica troppo breve il termine di due mesi stabilito per presentare la richiesta di proroga della registrazione. Secondo l'ACSOEB e B. AG la riduzione del termine di proroga non consente più di presentare una volta all'anno richieste di proroga simultanee per una serie di marchi, il che comporta un aumento del carico di lavoro per i titolari. L'ACSOEB propone di fissare l'ammontare della tassa al momento del deposito della richiesta di proroga e B. AG al momento della proroga se la tassa è pagata entro il termine stabilito e al momento del pagamento se il termine non viene rispettato.

L'ASA osserva che la disposizione non indica chiaramente cosa capita se una richiesta di proroga viene depositata prima dei due mesi che precedono la scadenza della registrazione. L'ACSOEB propone di indicare in questi casi che la richiesta è stata depositata il primo giorno del periodo di due mesi.

Art. 13, cpv. 2 lett. d e cpv. 2bis

B. AG giudica inutile la modifica proposta, visto il cambiamento introdotto il 22 giugno 2007. La FH rileva che si tratta di una modifica puramente formale. E.C. non è sicuro se la modifica si riferisce anche al transito e al deposito di prodotti nelle zone franche e chiede, se così non fosse, di mantenere la versione del 22 giugno 2007.

L'ASCPI, E.C. e I&P ritengono che stralciando dal testo tedesco «von gewerblich hergestellten Waren» si estenda troppo il campo d'applicazione della disposizione.

Art. 54 Comunicazione di decisioni ordinatorie e di decisioni passate in giudicato

Il Cantone di Berna chiede di precisare anche nella disposizione e non soltanto nel rapporto esplicativo che occorre notificare all'Istituto soltanto le decisioni pertinenti. Inoltre propone di sancire che all'IPI devono essere notificati anche i dati rilevanti non espressamente menzionati nelle decisioni (l'oggetto del procedimento).

La FER ritiene che le autorità giudiziarie dovrebbero pubblicare perlomeno su Internet, ad esempio sul sito dell'Istituto, le decisioni passate in giudicato.

Art. 70, cpv. 1 e 71 cpv. 1

B. AG giudica inutili le modifiche proposte, visti i cambiamenti introdotti nella versione del 22 giugno 2007.

4.6.2 Modifica di altre leggi – considerazioni sui singoli articoli

Art. 955a AP-CO

S.M. ritiene ingiustificata l'aggiunta all'articolo 955a CO (cfr. il commento all'art. 47 cpv. 3 lett. c AP-LPM). Il Cantone di Zurigo giudica sufficiente l'aggiunta all'articolo 47 capoverso 3 lettera c AP-LPM e ritiene quindi superfluo l'articolo 955a CO che peraltro, dal punto di vista formale, andrebbe inserito nella LPM e non nel CO. Il Cantone di Zurigo aggiunge che se la nuova disposizione fosse mantenuta, bisognerebbe spiegare nel testo di legge o nel messaggio che la norma riguarda l'avente diritto e che l'ufficiale del registro di commercio non è tenuto a sorvegliare il rispetto della disposizione.

Art. 5 lett. b, AP-LTo

HaBa propone di modificare questa disposizione, poiché ritiene che dovrebbe definire il diritto di vietare e non il diritto d'uso e suggerisce di basarsi sull'articolo 9 della legge sulla protezione del design.

Art. 20 AP-LDerr

Numerosi partecipanti alla consultazione si sono espressi sulla relazione fra i criteri che determinano la provenienza di un prodotto (art. 48 AP-LPM) e l'obbligo dei produttori, sancito nella legislazione sulle derrate alimentari, di indicare il Paese di produzione e quello di provenienza delle materie prime, per prevenire inganni. I partecipanti chiedono di escludere la legislazione sulle derrate alimentari dal campo d'applicazione dell'articolo 48 AP-LPM (per informazioni più dettagliate cfr. il punto 4.1). I Cantoni di Svitto, San Gallo e Sciaffusa sottolineano che in virtù dell'articolo 48 AP-LPM è necessario modificare la legislazione sulle derrate alimentari. La FPC, l'Acsi, BIO SUISSE e Gallo Suisse sono contrari alla soppressione dell'obbligo di indicare il Paese di provenienza. Gallo Suisse aggiunge che, a differenza della legge sulla protezione dei marchi, la LDerr è una legge di polizia che stabilisce esigenze minime indispensabili per prevenire qualsiasi inganno dei consumatori.

Parte delle associazioni per la protezione dei consumatori (la FPC a cui si associa l'Acsi), il PS (che rinvia a sua volta al parere della FPC) e Coop (che si esprime sull'uso della croce svizzera) sottolineano la necessità di ridiscutere le norme della legislazione sulle derrate alimentari, di cui l'avamprogetto non propone alcuna modifica, come fa notare la CFC. Secondo la FPC, l'Acsi e BIO SUISSE è indispensabile discutere in generale sulla dichiarazione di provenienza delle materie prime disciplinata dalla legislazione sulle derrate alimentari. La FPC e l'Acsi osservano che nel caso delle derrate alimentari è importante conoscere la provenienza delle materie prime. Infatti, la legislazione pertinente distingue fra l'indicazione del Paese di produzione («prodotto in Svizzera») e l'indicazione

di provenienza («con carne del Brasile»). La FPC, l'Acsi e BIO SUISSE si dicono disposte ad accettare alcune deroghe all'obbligo di indicare il Paese produttore, a patto che la dichiarazione di provenienza sia mantenuta, estesa a tutte le materie prime di origine animale (carne, pesce, uova, latte, ecc.) e richiesta non soltanto per alcune derrate alimentari (p. es. la carne grigionese o il mosto dolce turgo-viese). I tre organi ritengono opportuno non abbassare al livello europeo gli elevati requisiti svizzeri e difendere piuttosto la posizione del nostro Paese rispetto all'UE. La FPC e l'Acsi chiedono di sancire nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso il criterio della crescita integrale dei prodotti naturali, di cui all'articolo 48 capoverso 3 lettera a AP-LPM, perché ritengono si tratti di un criterio preciso e utile. Nell'ottica degli sviluppi in seno all'UE e considerate le difficoltà per definire il criterio della provenienza, la FPC e l'Acsi raccomandano di consultare le cerchie interessate (l'Ufficio federale dell'agricoltura, i chimici cantonali, le organizzazioni per la protezione dei consumatori e quelle dei produttori) per formulare insieme una definizione dell'indicazione di provenienza delle derrate alimentari che soddisfi la maggioranza.

4.7 Altre proposte

4.7.1 Registri privati

economiesuisse, l'AIPPI, l'ASCPI, la CCIS, HaBa ed E.C. suggeriscono di cogliere l'occasione per emanare norme che consentano di combattere la proliferazione di offerte abusive di registri privati per i marchi, che nociono alla reputazione della Svizzera all'estero mettendo inoltre a repentaglio la certezza giuridica nel settore della protezione dei marchi. I sei organi propongono d'introdurre nella LPM una disposizione che stabilisca con precisione le informazioni che devono sempre figurare sui documenti contrattuali di un registro privato.

4.7.2 Procedura di cancellazione

L'INGRES, LES, l'ASCPI, l'ACSOEB e I&P raccomandano di approfittare della revisione per verificare se è opportuno sancire nella LPM una procedura semplificata di cancellazione dei marchi non più utilizzati, eseguita dall'Istituto. B. AG propone invece di iscrivere nel registro dei marchi il fatto che un marchio non venga più utilizzato, qualora qualcuno riesca a dimostrarlo all'Istituto.

4.7.3 Protezione all'estero

L'INGRES afferma che il marchio «Svizzera» è troppo prezioso per delegarne la protezione alla libera iniziativa dei settori dell'economia e ritiene che sarebbe meglio affidare alla Confederazione o a un ente appositamente designato il compito di proteggere tutti i marchi dell'economia svizzera e depositare il marchio «Svizzera» come marchio collettivo o di garanzia presso tutti i Paesi rilevanti per l'economia del nostro Paese. La FSA e FROMARTE avanzano richieste analoghe ed esortano la Confederazione a creare una fondazione per combattere l'uso abusivo del marchio «Svizzera» all'estero. D.B. approva invece la decisione di rinunciare a un marchio di garanzia «Svizzera» appartenente alla Confederazione.

Nestec e Wenger deplorano la mancanza di misure efficaci per denunciare gli usi abusivi all'estero e chiedono di adottare provvedimenti adeguati. Nestec giudica indispensabile conferire alle ambasciate svizzere l'incarico di adottare tutte le misure possibili per prevenire gli abusi e propone di sottoporre al Parlamento la richiesta di stanziare dei fondi per finanziare gli interventi delle ambasciate, come pure i procedimenti dinanzi ai tribunali stranieri.

Secondo la CCIS, il DFAE e il DFE (la seco) dovrebbero intensificare la sorveglianza per prevenire depositi abusivi di marchi all'estero e aiutare le imprese svizzere che combattono gli usi abusivi delle indicazioni di provenienza.

4.7.4 Interventi dell'Amministrazione federale delle dogane

economiesuisse e la CCIS affermano che gli interventi dell'Amministrazione federale delle dogane sono sovente insufficienti sul piano concreto e chiedono di adeguarli per riuscire a combattere più efficacemente la diffusione di prodotti su cui sono apposte indicazioni di provenienza illecite.

4.7.5 Altre considerazioni

Art. 13 cpv. 1 LPM

E.C. e HaBa propongono di modificare la disposizione, perché essa dovrebbe disciplinare il diritto di vietare e non il diritto d'uso.

Art. 47 LPM

Per distinguere chiaramente fra le norme sull'origine, le indicazioni di provenienza e le indicazioni geografiche, l'AGRIDEA propone di modificare l'articolo 47 LPM e in particolare la definizione di indicazione di provenienza completandola con quella di indicazione geografica contenuta nell'Accordo TRIPS e precisando il campo d'applicazione delle norme sull'origine.

Art. 2 cpv. 1, lett. f, LIPI

L'AGRIDEA propone di completare la disposizione affidando all'Istituto il compito di partecipare ad attività di cooperazione tecnica e quindi alla cooperazione bilaterale sulle indicazioni geografiche.

5 Consultazione

L'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061) sancisce che sono accessibili al pubblico: la documentazione posta in consultazione, i pareri pervenuti una volta terminata la procedura e il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto.

I testi integrali dei pareri possono essere consultati presso l'IPI.

Il presente riassunto dei risultati della consultazione sarà consegnato ai media. Inoltre la Cancelleria federale pubblica il rapporto in forma elettronica in modo che sia accessibile a tutti. L'IPI informerà i partecipanti alla consultazione sulla pubblicazione del rapporto, indicando loro l'indirizzo del sito Internet della Cancelleria federale su cui si potrà consultarlo.

Allegato 1 Elenco delle abbreviazioni

ACBIS	Associazione die mandatari per brevetti nell'industria svizzera
VIPS	Verband der Industriepatentanwälte in der Schweiz
ACBIS	Association des conseils en Brevets dans l'Industrie Suisse
ACCS	Associazione dei chimici cantonali svizzeri
VKCS	Verband der Kantonschemiker der Schweiz
ACCS	Association des chimistes cantonaux de Suisse
acsi	Associazione consumatrici della Svizzera italiana
ACSOEB	Associazione die mandatari per brevetti registrati presso l'Ufficio europeo die brevetti
VESPA	Verband der beim Europäischen Patentamt eingetragenen freiberuflichen schweizerischen Patentanwälte
ACSOEB	Association des conseils suisses en brevets de profession libérale enrégistrés auprès de l'Office européen des brevets
AES	Associazione delle aziende elettriche svizzere
VSE	Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen
AES	Association des entreprises électriques suisses
AG	Cancelleria di Stato del Cantone di Argovia Staatskanzlei des Kantons Aargau Chancellerie d'Etat du Canton d'Argovie
AgorA	Associazione dei raggruppamenti e delle organizzazioni romandi d'agricoltura Association des groupements et organisations romands de l'agriculture
AGRIDEA	Schweizerische Vereinigung für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums Association suisse pour le développement de l'agriculture et de l'espace rural
AI	Cancelleria di Stato del Cantone di Appenzello Interno Landeskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Chancellerie d'Etat du Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures
AIPPI	Associazione svizzera per la Protezione della Proprietà intellettuale Schweizerische Vereinigung zum Schutz des Geistigen Eigentums Association suisse pour la protection de la propriété intellectuelle
AOC-IGP	Schweizerische Vereinigung zur Förderung der AOC-IGP Association suisse pour la promotion des AOC-IGP
AR	Cancelleria di Stato del Cantone di Appenzello Esterno Staatskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Chancellerie d'Etat du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
AROPI	Association Romande de Propriété Intellectuelle
ASA	Associazione Svizzera d'Assicurazioni
SVV	Schweizerischer Versicherungsverband
ASA	Association Suisse d'Assurances
ASAS	Associazione svizzera del diritto della concorrenza Schweizerische Vereinigung für Wettbewerbsrecht Association suisse du droit de la concurrence
ASCPI	Associazione svizzera dei mandatari per brevetti
VSP	Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwälte

ASCP	Association Suisse des Conseils en Propriété Industrielle
ASCV	Associazione svizzera del commercio dei vini
VSW	Vereinigung Schweizer Weinhandel
ASCV	Association suisse du commerce des vins
ASIF	Associazione Svizzera Imprenditori Forestali
VSFU	Verband Schweizerischer Forstunternehmungen
ASEFOR	Association Suisse des Entrepreneurs Forestiers
ASM	Associazione svizzera dei magistrati
SVR	Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter
ASM	Association suisse des Magistrats de l'ordre juridique
Associazione dei Comuni	Associazione dei Comuni Svizzeri
Gemeindeverband	Schweizerischer Gemeindeverband
Association des Communes	Association des Communes Suisses
B. AG	Bovard AG
BE	Cancelleria di Stato del Cantone di Berna Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d'Etat du Canton de Berne
BIO SUISSE	Associazione svizzera delle organizzazioni per l'agricoltura biologica Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen Association Suisse des Organisations d'Agriculture Biologique
BL	Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea Città Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Chancellerie d'Etat du Canton de Bâle-Campagne
BS	Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea Città Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Chancellerie d'Etat du Canton de Bâle-Ville
CAS	Club alpino svizzero
SAC	Schweizer Alpen-Club
CAS	Club alpin suisse
CCIS	Camera di Commercio e dell'Industria della Svizzera
SIHK	Schweizer Industrie- und Handelskammer
CCIS	Chambres de Commerce et d'Industrie Suisses
Centre patronal	Centre patronal
CFC	Commissione Federale del consumo
EKK	Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen
CFC	Commission Fédérale de la consommation
Coop	Coop, Basel Hauptsitz
CRB	Il Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung Le Centre suisse d'études pour la rationalisation de la construction
CVAM	Chambre vaudoise des arts et métiers
CVP SZ	CVP Kanton Schwyz
D.B.	Dutoit B.

D.J.	De Werra J.
D.L.	David L.
E.C.	Eder C. E.
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere Verband der Schweizer Unternehmer Fédération des entreprises suisses
Emmi AG	Emmi AG
FEA	Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques
FER	Fédération des entreprises romandes
FH	Federazione dell'industria orologiera svizzera Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie Fédération de l'industrie horlogère suisse
fial	Fédération des Industries Alimentaires Suisses Federazione delle Industrie Alimentari Svizzere Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittel-Industrien
FRC	Federazione romanda dei consumatori Fédération romande des consommateurs
FROMARTE	Die Schweizer Käsespezialisten Artisans suisses du fromage
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati
SAV	Schweizerischer Anwaltsverband
FSA	Fédération Suisse des Avocats
FSL	Federazione svizzera dei liquoristi
SSV	Schweizerischer Spirituosen Verband
FSS	Fédération Suisse des spiritueux
FST	Federazione svizzera del turismo
STV	Schweizer Tourismus-Verband
FST	Fédération suisse du tourisme
FSV	Federazione svizzera dei viticoltori
SWBV	Schweizer Weinbauernverband
FSV	Fédération suisse des vignerons
Gallo Suisse	Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten Association des producteurs d'œufs suisses
Gastrosuisse	Verband für Hotellerie und Restauration Fédération de la branche de l'hôtellerie et de la restauration
GE	Cancellaria di Stato del Cantone di Ginevra Staatskanzlei des Kantons Genf Chancellerie d'État du Canton de Genève
GL	Cancellaria di Stato del Cantone di Glarona Regierungskanzlei des Kantons Glarus Chancellerie d'État du Canton de Glaris
GR	Cancellaria di Stato del Cantone dei Grigioni Standeskanzlei des Kantons Graubünden

	Chancellerie d'État du Canton des Grisons
H.S.	Holzer S.
HaBa	Camera del commercio delle due Bsilea Handelskammer beider Basel
Hilcona	Hilcona AG
Holzindustrie Schweiz Industrie du bois Suisse	Holzindustrie Schweiz Industrie du bois Suisse
I&P	Isler & Pedrazzini AG
IG Swiss Made	IG Swiss made
INGRES	Institut für gewerblichen Rechtsschutz
JU	Cancelleria di Stato del Cantone del Giura Standeskanzlei des Kantons Jurs Chancellerie d'État du Canton du Jura
Juvena	Juvena International AG
K.B.	Keiser B. P.
kf	Konsumentenforum
KMU Forum Forum PME	KMU Forum Forum PME
KOS	Käseorganisation Schweiz Organisation fromagère suisse
Ländle Milch	Ländle Milch
LES	Licensing Executives Society Schweiz
Ligo Electric	Ligo Electric SA
LIHK	Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer
LU	Cancelleria di Stato del Cantone di Lucerna Staatskanzlei des Kantons Luzern Chancellerie d'État du Canton de Lucerne
M.D.	Meisser D.J.
MGB	Migros-Genossenschaft-Bund
NE	Cancelleria di Stato del Cantone di Neuchâtel Staatskanzlei des Kantons Neuenburg Chancellerie d'État du Canton de Neuchâtel
Nestec	Nestec Ltd.
NW	Cancelleria di Stato del Cantone di Nidvaldo Standeskanzlei des Kantons Nidwalden Chancellerie d'État du Canton de Nidwald
Osec	Osec Business Network Switzerland
Ospelt	Herbert Ospelt AG
OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden Chancellerie d'État du Canton d'Obwald Cancelleria di Stato del Cantone di Obvaldo
Pack Easy	Pack Easy AG
PLR	Partito liberale radicale

FDP	Freisinnig-Demokratische Partei
PRD	Parti radical-démocratique
PPD	Partito popolare democratico
CVP	Christlichdemokratische Volkspartei
PDC	Parti Démocrate-Chrétien
PPD del Cantone SZ	Partito popolare democratico del Cantone di Svitto
CVP Kanton SZ	Christlichdemokratische Volkspartei des Kantons Schwyz
PDC du canton de SZ	Parti Démocrate-Chrétien du canton de Schwyz
PROMARCA	Promarca - Schweizerischer Markenartikelverband Promarca - Union suisse de l'article de marque
Prométerre	Association vaudoise de promotion des métiers de la terre
Proviande	Proviande, die Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft
PS	Partito socialista
SP	Sozialdemokratische Partei
PS	Parti socialiste
PSL	Produttori Svizzeri di Latte
SMP	Schweizer Milchproduzenten
PSL	Producteurs Suisses de Lait
Pubblicità Svizzera	Pubblicità Svizzera
Schweizer Werbung	Schweizer Werbung
Publicité Suisse	Publicité Suisse
S.C.	Schluep C.
S.J.	Simon J.
S.M.	Streuli-Youssef M.
SAA	Swiss automotive aftermarket
SAB	Il Gruppo svizzero per le regioni di montagna Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete Groupement suisse pour les régions de montagne
SCFA	Swiss Convenience Food Association
SG	Cancelleria di Stato del Cantone di San Gallo Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Chancellerie d'État du Canton de Saint-Gall
SH	Cancelleria di Stato del Cantone di Sciaffusa Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Chancellerie d'État du Canton de Schaffhouse
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati del commercio
KV Schweiz	Kaufmännischer Verband Schweiz
SEC Suisse	Société suisse des employés de commerce
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz
FPC	Fondation pour la protection des consommateurs
SO	Cancelleria di Stato del Cantone di Soletta Staatskanzlei des Kantons Solothurn Chancellerie d'État du Canton de Soleure
SOV	Associazione Svizzera Frutta

FUS	Schweizerischer Obstverband Fruit-Union Suisse
Städteverband UVS	Schweizerischer Städteverband l'Union des Villes Suisses
Svizzera Turismo Schweiz Tourismus Suisse Tourisme	Svizzera Turismo Schweiz Tourismus Suisse Tourisme
Swiss AG	Swiss International Air Lines AG
SWISS LABEL	Gesellschaft zur Promotion von Schweizer Produkten und Dienstleistungen Société pour la promotion des produits et services suisses
SwissBanking SwissBanking SwissBanking	Associazione Svizzera dei Banchieri Schweizerische Bankiervereinigung Association Suisse des Banquiers
swisscofel	Verband des schweizerischen Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels Association Suisse du Commerce Fruits, Légumes et Pommes de terre
Swissmem	L'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera Swissmem – Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie L'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux
Switzerland Cheese	Switzerland Cheese Marketing AG
SZ	Cancelleria di Stato del Cantone di Svitto Staatskanzlei des Kantons Schwyz Chancellerie d'État du Canton de Schwyz
TCS	Touring Club Svizzero Touring Club Suisse Touring Club Schweiz
TG	Cancelleria di Stato del Cantone di Turgovia Staatskanzlei des Kantons Thurgau Chancellerie d'État du Canton de Thurgovie
TI	Cancelleria dello Stato del Cantone del Ticino Staatskanzlei des Kantons Tessin Chancellerie d'État du Canton du Tessin
Trybol	Trybol AG
TVS	Federazione Tessile Svizzera Textilverband Schweiz Fédération Textile Suisse
UDC SVP UDC	Unione Democratica di Centro Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre
Uniterre	Uniterre
UPSC SFF UPSV	Unine Professionale Svizzera della Carne Schweizer Fleisch-Fachverband Union Professionnelle Suisse de la Viande
UR	Cancelleria di Stato del Cantone di Uri Staatskanzlei des Kantons Uri Chancellerie d'État du Canton d'Uri

USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
SGV	Schweizerischer Gewerbeverband
USAM	Union suisse des arts et métiers
USC	Unione svizzera dei contadini
SBV	Schweizerischer Bauernverband
USP	Union suisse des paysans
USPV	Unione svizzera produttori di verdura
VSGP	Verband Schweizerischer Gemüseproduzenten
UMS	Union maraîchère suisse
USS	Unione sindacale svizzera
SGB	Schweizerischer Gewerkschaftsbund
USS	Union syndicale suisse
VBF	Verband Bündner Fleisch-Fabrikanten
VBO	Vereinigung Bäuerlicher Organisationen
VD	Cancelleria di Stato del Cantone di Vaud Staatskanzlei des Kantons Waadt Chancellerie d'État du Canton de Vaud
Victorinox	Victorinox AG
VS	Cancelleria di Stato del Cantone del Vallese Staatskanzlei des Kantons Wallis Chancellerie d'État du Canton du Valais
W.A.	Willi A.
Wenger	Wenger AG, Delémont
Wohlwend	Wohlwend AG
ZG	Cancelleria di Stato del Cantone di Zugo Staatskanzlei des Kantons Zug Chancellerie d'État du Canton de Zoug
ZH	Cancelleria di Stato del Cantone di Zurigo Staatskanzlei des Kantons Zürich Chancellerie d'État du Canton de Zurich

Allegato 2 Elenco delle organizzazioni consultate

Association Romande de Propriété Intellectuelle	AROPI
Association vaudoise de promotion des métiers de la terre	Prométerre
Associazione consumatrici della Svizzera italiana	acsi
Associazione dei chimici cantonali svizzeri Verband der Kantonschemiker der Schweiz Association des chimistes cantonaux de Suisse	ACCS VKCS ACCS
Associazione dei Comuni Svizzeri Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses	Associazione dei Comuni Gemeindeverband Association des Communes
Associazione dei raggruppamenti e delle organizzazioni romandi d'agricoltura Association des groupements et organisations romands de l'agriculture	AgorA
Associazione delle aziende elettriche svizzere Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen Association des entreprises électriques suisses	AES VSE AES
Associazione die mandatari per brevetti nell'industria svizzera Verband der Industriepatentanwälte in der Schweiz Association des conseils en Brevets dans l'Industrie Suisse	ACBIS VIPS ACBIS
Associazione die mandatari per brevetti registrati presso l'Ufficio europeo die brevetti Verband der beim Europäischen Patentamt eingetragenen freiberuflichen schweizerischen Patentanwälte Association des conseils suisses en brevets de profession libérale enregistrés auprès de l'Office européen des brevets	ACSOEB VESPA ACSOEB
Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques	FEA
Associazione Svizzera d'Assicurazioni Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d'Assurances	ASA SVV ASA
Associazione Svizzera dei Banchieri Schweizerische Bankiervereinigung Association Suisse des Banquiers	SwissBanking SwissBanking SwissBanking
Associazione svizzera dei magistrati Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter Association suisse des Magistrats de l'ordre juridique	ASM SVR ASM
Associazione svizzera dei mandatari per brevetti Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwälte Association Suisse des Conseils en Propriété Industrielle	ASCPI VSP ASCPI
Associazione svizzera del commercio dei vini Vereinigung Schweizer Weinhandel Association suisse du commerce des vins	ASCV VSW ASCV
Associazione svizzera del diritto della concorrenza Schweizerische Vereinigung für Wettbewerbsrecht	ASAS

Association suisse du droit de la concurrence	
Associazione svizzera delle organizzazioni per l'agricoltura biologica Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen Association Suisse des Organisations d'Agriculture Biologique	BIO SUISSE
Associazione Svizzera Frutta Schweizerischer Obstverband Fruit-Union Suisse	SOV FUS
Associazione Svizzera Imprenditori Forestali Verband Schweizerischer Forstunternehmungen Association Suisse des Entrepreneurs Forestiers	ASIF VSFU ASEFOR
Associazione svizzera per la Protezione della Proprietà intellettuale Schweizerische Vereinigung zum Schutz des Geistigen Eigentums Association suisse pour la protection de la propriété intellectuelle	AIPPI
Bovard AG	B. AG
Camera del commercio delle due Bsilea Handelskammer beider Basel	HaBa
Camera di Commercio e dell'Industria della Svizzera Schweizer Industrie- und Handelskammer Chambres de Commerce et d'Industrie Suisses	CCIS SIHK CCIS
Cancelleria dello Stato del Cantone del Ticino Staatskanzlei des Kantons Tessin Chancellerie d'État du Canton du Tessin	TI
Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni Standeskanzlei des Kantons Graubünden Chancellerie d'État du Canton des Grisons	GR
Cancelleria di Stato del Cantone del Giura Standeskanzlei des Kantons Jurs Chancellerie d'État du Canton du Jura	JU
Cancelleria di Stato del Cantone del Vallese Staatskanzlei des Kantons Wallis Chancellerie d'État du Canton du Valais	VS
Cancelleria di Stato del Cantone di Appenzello Esterno Staatskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Chancellerie d'Etat du Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures	AR
Cancelleria di Stato del Cantone di Appenzello Interno Landeskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Chancellerie d'Etat du Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures	AI
Cancelleria di Stato del Cantone di Argovia Staatskanzlei des Kantons Aargau Chancellerie d'Etat du Canton d'Argovie	AG
Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea Città Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Chancellerie d'Etat du Canton de Bâle-Campagne	BL
Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea Città Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	BS

Chancellerie d'Etat du Canton de Bâle-Ville	
Cancelleria di Stato del Cantone di Berna Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d'Etat du Canton de Berne	BE
Cancelleria di Stato del Cantone di Ginevra Staatskanzlei des Kantons Genf Chancellerie d'État du Canton de Genève	GE
Cancelleria di Stato del Cantone di Glarona Regierungskanzlei des Kantons Glarus Chancellerie d'État du Canton de Glaris	GL
Cancelleria di Stato del Cantone di Lucerna Staatskanzlei des Kantons Luzern Chancellerie d'État du Canton de Lucerne	LU
Cancelleria di Stato del Cantone di Neuchâtel Staatskanzlei des Kantons Neuenburg Chancellerie d'État du Canton de Neuchâtel	NE
Cancelleria di Stato del Cantone di Nidvaldo Standeskanzlei des Kantons Nidwalden Chancellerie d'État du Canton de Nidwald	NW
Cancelleria di Stato del Cantone di San Gallo Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Chancellerie d'État du Canton de Saint-Gall	SG
Cancelleria di Stato del Cantone di Sciaffusa Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Chancellerie d'État du Canton de Schaffhouse	SH
Cancelleria di Stato del Cantone di Soletta Staatskanzlei des Kantons Solothurn Chancellerie d'État du Canton de Soleure	SO
Cancelleria di Stato del Cantone di Svitto Staatskanzlei des Kantons Schwyz Chancellerie d'État du Canton de Schwyz	SZ
Cancelleria di Stato del Cantone di Turgovia Staatskanzlei des Kantons Thurgau Chancellerie d'État du Canton de Thurgovie	TG
Cancelleria di Stato del Cantone di Uri Staatskanzlei des Kantons Uri Chancellerie d'État du Canton d'Uri	UR
Cancelleria di Stato del Cantone di Vaud Staatskanzlei des Kantons Waadt Chancellerie d'État du Canton de Vaud	VD
Cancelleria di Stato del Cantone di Zugo Staatskanzlei des Kantons Zug Chancellerie d'État du Canton de Zoug	ZG
Cancelleria di Stato del Cantone di Zurigo Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH

Chancellerie d'État du Canton de Zurich	
Centre patronal	Centre patronal
Chambre vaudoise des arts et métiers	CVAM
Club alpino svizzero	CAS
Schweizer Alpen-Club	SAC
Club alpin suisse	CAS
Commissione Federale del consumo	CFC
Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen	EKK
Commission Fédérale de la consommation	CFC
Coop, Basel Hauptsitz	Coop
CVP Kanton Schwyz	CVP SZ
David L.	D.L.
De Werra J.	D.J.
Die Schweizer Käsespezialisten	FROMARTE
Artisans suisses du fromage	
Dutoit B.	D.B.
Eder C. E.	E.C.
Emmi AG	Emmi AG
Fédération des entreprises romandes	FER
Fédération des Industries Alimentaires Suisses	fial
Federazione delle Industrie Alimentari Svizzere	
Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittel-Industrien	
Federazione delle imprese svizzere	economiesuisse
Verband der Schweizer Unternehmer	
Fédération des entreprises suisses	
Federazione dell'industria orologiera svizzera	FH
Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie	
Fédération de l'industrie horlogère suisse	
Federazione romanda dei consumatori	FRC
Fédération romande des consommateurs	
Federazione Svizzera degli Avvocati	FSA
Schweizerischer Anwaltsverband	SAV
Fédération Suisse des Avocats	FSA
Federazione svizzera dei liquoristi	FSL
Schweizerischer Spirituosen Verband	SSV
Fédération Suisse des spiritueux	FSS
Federazione svizzera del turismo	FST
Schweizer Tourismus-Verband	STV
Fédération suisse du tourisme	FST
Federazione svizzera dei viticoltori	FSV
Schweizer Weinbauernverband	SWBV
Fédération suisse des vignerons	FSV
Federazione Tessile Svizzera	TVS
Textilverband Schweiz	

Fédération Textile Suisse	
Gesellschaft zur Promotion von Schweizer Produkten und Dienstleistungen Société pour la promotion des produits et services suisses	SWISS LABEL
Herbert Ospelt AG	Ospelt
Hilcona AG	Hilcona
Holzer S.	H.S.
Holzindustrie Schweiz Industrie du bois Suisse	Holzindustrie Schweiz Industrie du bois Suisse
IG Swiss made	IG Swiss Made
Il Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung Le Centre suisse d'études pour la rationalisation de la construction	CRB
Il Gruppo svizzero per le regioni di montagna Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete Groupement suisse pour les régions de montagne	SAB
Institut für gewerblichen Rechtsschutz	INGRES
Isler & Pedrazzini AG	I&P
Juvena International AG	Juvena
Käseorganisation Schweiz Organisation fromagère suisse	KOS
Keiser B. P.	K.B.
KMU Forum Forum PME	KMU Forum Forum PME
Konsumentenforum	kf
Ländle Milch	Ländle Milch
Licensing Executives Society Schweiz	LES
Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer	LIHK
Ligo Electric SA	Ligo Electric
L'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera Swissmem – Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie L'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux	Swissmem
Meisser D.J.	M.D.
Migros-Genossenschaft-Bund	MGB
Nestec Ltd.	Nestec
Osec Business Network Switzerland	Osec
Pack Easy AG	Pack Easy
Partito liberale radicale Freisinnig-Demokratische Partei Parti radical-démocratique	PLR FDP PRD
Partito popolare democratico Christlichdemokratische Volkspartei Parti Démocrate-Chrétien	PPD CVP PDC
Partito popolare democratico del Cantone di Svitto	PPD del Cantone SZ

Christlichdemokratische Volkspartei des Kantons Schwyz Parti Démocrate-Chrétien du canton de Schwyz	CVP Kanton SZ PDC du canton de SZ
Partito socialista Sozialdemokratische Partei Parti socialiste	PS SP PS
Produttori Svizzeri di Latte Schweizer Milchproduzenten Producteurs Suisses de Lait	PSL SMP PSL
Promarca - Schweizerischer Markenartikelverband Promarca - Union suisse de l'article de marque	PROMARCA
Proviande, die Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft	Proviande
Pubblicità Svizzera Schweizer Werbung Publicité Suisse	Pubblicità Svizzera Schweizer Werbung Publicité Suisse
Schluep C.	S.C.
Schweizerische Vereinigung für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums Association suisse pour le développement de l'agriculture et de l'espace rural	AGRIDEA
Schweizerische Vereinigung zur Förderung der AOC-IGP Association suisse pour la promotion des AOC-IGP	AOC-IGP
Schweizerischer Städteverband l'Union des Villes Suisses	Städteverband UVS
Simon J.	S.J.
Società svizzera degli impiegati del commercio Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce	SIC Svizzera KV Schweiz SEC Suisse
Staatskanzlei des Kantons Obwalden Chancellerie d'État du Canton d'Obwald Cancelleria di Stato del Cantone di Obvaldo	OW
Stiftung für Konsumentenschutz Fondation pour la protection des consommateurs	SKS FPC
Streuli-Youssef M.	S.M.
Svizzera Turismo Schweiz Tourismus Suisse Tourisme	Svizzera Turismo Schweiz Tourismus Suisse Tourisme
Swiss automotive aftermarket	SAA
Swiss Convenience Food Association	SCFA
Swiss International Air Lines AG	Swiss AG
Switzerland Cheese Marketing AG	Switzerland Cheese
Touring Club Svizzero Touring Club Suisse Touring Club Schweiz	TCS
Trybol AG	Trybol
Unine Professionale Svizzera della Carne Schweizer Fleisch-Fachverband	UPSC SFF

Union Professionnelle Suisse de la Viande	UPSV
Unione Democratica di Centro	UDC
Schweizerische Volkspartei	SVP
Union Démocratique du Centre	UDC
Unione sindacale svizzera	USS
Schweizerischer Gewerkschaftsbund	SGB
Union syndicale suisse	USS
Unione svizzera dei contadini	USC
Schweizerischer Bauernverband	SBV
Union suisse des paysans	USP
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM
Schweizerischer Gewerbeverband	SGV
Union suisse des arts et métiers	USAM
Unione svizzera produttori di verdura	USPV
Verband Schweizerischer Gemüseproduzenten	VSGP
Union maraîchère suisse	UMS
Uniterre	Uniterre
Verband Bündner Fleisch-Fabrikanten	VBF
Verband des schweizerischen Früchte-, Gemüse- und Kartoffelhandels Association Suisse du Commerce Fruits, Légumes et Pommes de terre	swisscofel
Verband für Hotellerie und Restauration Fédération de la branche de l'hôtellerie et de la restauration	Gastrosuisse
Vereinigung Bäuerlicher Organisationen	VBO
Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten Association des producteurs d'œufs suisses	Gallo Suisse
Victorinox AG	Victorinox
Wenger AG, Delémont	Wenger
Willi A.	W.A.
Wohlwend AG	Wohlwend